



COMUNE DI GALLICANO

PROVINCIA DI LUCCA

PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO URBANISTICO

MODIFICATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI

NORME DI ATTUAZIONE

Luglio 2007

Sindaco:	Maria Stella Adami
Assessore all'Urbanistica:	Egidio Nardini
Responsabile del procedimento :	geom. Alessandro Bertoncini
Garante della comunicazione:	dott.ssa Silvana Citti
Redazione a cura di: con la collaborazione di :	dott. ing. Angela Piano dott. arch. Giuseppe Lazzari per. agr. Stefano Stranieri dott. ing. Andrea Bertini
Indagini geologiche:	dott. geol. Leonardo Moni

INDICE

PARTE I – NORME GENERALI	1
Articolo 1 - Finalità e contenuto del Regolamento Urbanistico.....	1
Articolo 2 - Elaborati costitutivi il Regolamento Urbanistico.....	2
Articolo 3 - Efficacia del Regolamento Urbanistico.....	4
Articolo 4 – Deroghe al Regolamento Urbanistico.....	4
Articolo 5 – Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico.....	5
PARTE II - NORME FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO	6
Articolo 6 – Indirizzi generali per l'assetto geomorfologico ed idrogeologico	6
Articolo 7 – Finalità e criteri di applicazione delle norme riguardanti la fattibilità degli interventi nella tutela dell'integrità fisica del territorio.....	6
CAPO I – LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE CLASSI DI PERICOLOSITA' DEFINITE IN PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) - AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO – Del. C.R.T. n.20 del 01.02.2005	8
Articolo 8 – Limitazioni e prescrizioni per le aree a pericolosità da frana e salvaguardia delle aree di versante	8
Articolo 9 – Limitazioni e prescrizioni per le aree a pericolosità idraulica e salvaguardia del reticolo idrografico	10
Capo II - LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLE CLASSI DI PERICOLOSITA' DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.P.) - Del. C.P. n° 189 del 13.12.2000 – (Indirizzi contenuti in Appendice I)	17
Articolo 10 – Classificazione degli interventi ed attribuzione delle classi di fattibilità.....	17
CAPO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI	28
Articolo 11 - Limitazioni e prescrizioni per l'intero territorio comunale.....	28
Articolo 12 - Disposizioni particolari per le aree in frana	28
Articolo 13- Disposizioni particolari per le aree a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) - P.A.I.	29
Articolo 14 –Disposizioni particolari per le aree vulnerabili da colata detritica torrentizia	30
Articolo 15 - Limitazioni e prescrizioni per le attività e/o impianti potenzialmente inquinanti e salvaguardia degli acquiferi.....	30
Articolo 16 - Indirizzi generali per il buon assetto della rete idrografica (Art. 9 P.A.I.).....	33
Articolo 17 –Prescrizioni per le aree di pertinenza fluviale e ambiti dei corsi d'acqua - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.P.) - Del. C.P. n° 189 del 13.12.2000.....	33
Articolo 18 – La tutela del sistema idrografico minore.....	36
Articolo 19 –Disposizioni per contenere gli effetti dell' impermeabilizzazione dei suoli.....	38
Articolo 20 - Le aree caratterizzate da emergenze geologiche	40
PARTE III - NORME FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE	41
Articolo 21 - La Valutazione degli Effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana	41
Articolo 22 - La Valutazione degli Effetti.....	41
Articolo 23 - Indirizzi e prescrizioni per il miglioramento della qualità e della sostenibilità degli interventi di nuova costruzione	41
Articolo 24 – Disposizioni per la “risorsa acqua”	42
Articolo 25 - Prescrizioni particolari per il contenimento dei consumi idrici: installazione di dispositivi per la regolamentazione del flusso delle cassette di scarico	43
Articolo 26 - Indirizzi particolari per il contenimento dei consumi idrici: alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie	43
Articolo 27- Prescrizioni particolari per il contenimento dei consumi idrici: utilizzo delle acque meteoriche.....	43
Articolo 28 - Prescrizioni particolari per la gestione delle acque meteoriche	44
Articolo 29 – Disposizioni per la “risorsa aria”	44
Articolo 30 – Disposizioni per la “risorsa clima”.....	45
Articolo 31 – Disposizioni per la “risorsa energia”	45
Articolo 32 - Prescrizioni particolari per l'installazioni di impianti solari	46
Articolo 33 –Disposizioni relative alla salvaguardia del suolo, del sottosuolo e della risorsa idrica	46
Articolo 34 – Disposizioni in materia di “ rifiuti”.....	46
Articolo 35 – Disposizioni relative al “clima acustico”	47
Articolo 36 – Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico.....	47
Articolo 37 –Valutazione di Incidenza e la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DPR n° 357 del 08/09/1997 così come modificato dal DPR n° 120 del 12/03/2003 e della LRT n° 79 del 03/11/1998.....	47
PARTE IV – NORME PER IL TERRITORIO RURALE	50
Articolo 38 - Il Territorio Rurale	50
Articolo 39 – Gli obiettivi strategici per il Territorio Rurale	50

Articolo 40 - Prescrizioni di salvaguardia per il Territorio Rurale	50
Articolo 41 - Prescrizioni per la tutela, la gestione e la ricostituzione del patrimonio agro-forestale in aree ad alta pericolosità geomorfologica.....	52
Articolo 42 - Le articolazioni del Territorio Rurale.....	53
Articolo 43 - Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina	54
Articolo 44 - Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina.....	57
Articolo 45 - Il Territorio di Versante.....	60
Articolo 46 - Il Territorio di Campo.....	66
Articolo 47 - Il Territorio di fondovalle del Serchio.....	71
Articolo 48 - Aree soggette a normativa specifica – Turismo	75
Articolo 49 - Aree soggette a normativa specifica – Turismo Rurale.....	75
Articolo 50 - Aree soggette a normativa specifica	78
Articolo 51 - Interventi edilizi di nuova costruzione nel Territorio Rurale	80
Articolo 52 - Interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente nel Territorio Rurale.....	82
Articolo 53 - Realizzazione di piscine e campi da gioco nel Territorio Rurale	85
Articolo 54 - Interventi di accorpamento volumi esistenti nel Territorio Rurale.....	85
Articolo 55 - Realizzazione di impianti pubblici e di interesse pubblico.....	86
Articolo 56 - Non appartenenza ad aree boscate e/o a castagneto da frutto	86
Articolo 57 - Installazioni di impianti solari.....	86
Articolo 58 - Le essenze.....	87
PARTE V - NORME RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI	90
Articolo 59 - Gli Insedimenti	90
Articolo 60 - Obiettivi strategici per gli insediamenti	90
Articolo 61 - Le articolazioni degli Insedimenti.....	91
Articolo 62 - Riconoscimento delle articolazioni degli Insedimenti	92
Articolo 63 - Perimetro dei centri abitati	95
Articolo 64 - Abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche.....	95
Articolo 65 - Norme generali per gli Insedimenti di matrice storica.....	95
Articolo 66 - Insedimenti di matrice storica.....	96
Articolo 67 - Aree ed edifici soggetti a normativa specifica	98
Articolo 68 - Interventi edilizi per l'Insedimento di matrice storica	100
Articolo 69 - Edifici per il culto	102
Articolo 70 - Alberature esistenti	102
Articolo 71 - Abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche relative all'Insedimento di matrice storica	102
Articolo 72 - Le reti di urbanizzazione primaria e gli impianti tecnologici relativi all'Insedimento di matrice storica	102
Articolo 73 - Insedimenti consolidati.....	103
Articolo 74 - Insedimenti residenziali consolidati.....	103
Articolo 75 - Lotti ineditati all'interno dell'Insedimento residenziale consolidato	105
Articolo 76 - Aree soggette a particolare normativa all'interno dell'Insedimento residenziale consolidato	107
Articolo 77 - Insedimenti produttivi consolidati	108
Articolo 78 - Insedimenti terziari consolidati	109
Articolo 79 - Insedimenti recenti	110
Articolo 80 - Insedimenti residenziali recenti	110
Articolo 81 - Lotti ineditati all'interno dell'Insedimento residenziale recente.....	112
Articolo 82 - Aree soggette a particolare normativa all'interno dell'Insedimento residenziale recente	116
Articolo 83 - Insedimenti produttivi recenti.....	118
Articolo 84 - Lotti ineditati all'interno dell'Insedimento produttivo recente	119
Articolo 85 - Aree soggette a particolare normativa	120
Articolo 86 - Insedimenti terziari recenti	121
Articolo 87 - Insedimenti in formazione	122
Articolo 88 - Insedimenti residenziali in formazione	122
Articolo 89 - Aree soggette a particolare normativa all'interno dell'Insedimenti residenziali in formazione	123
Articolo 90 - Insedimenti produttivi in formazione.....	124
Articolo 91 - Aree soggette a particolare normativa	125
Articolo 92 - Aree non edificate e aree agricole all'interno delle UTOE	125
Articolo 93 - Distributori carburante.....	126
Articolo 94 - Aree a parcheggio per gli Insedimenti terziari a carattere commerciale.....	127
Articolo 95 - Aree di riqualificazione urbana.....	128
PARTE VI - NORME RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE VIARIE	130
Articolo 96 - Le Infrastrutture viarie	130
Articolo 97 - Obiettivi strategici per le infrastrutture viarie	130
Articolo 98 - Criteri per gli interventi per nuovi tracciati stradali, per l'ampliamento e la manutenzione di quelli esistenti	130

Articolo 99 - Le articolazioni delle infrastrutture di comunicazione	131
Articolo 100 - Viabilità sovracomunale	131
Articolo 101 - Viabilità di collegamento fondovalle versante	132
Articolo 102 - Viabilità urbana carrabile	133
Articolo 103 - Viabilità alternativa: percorsi e piazze pedonali, ciclabili, percorsi storici	133
Articolo 104 - Rete ferroviaria	134
PARTE VII- NORME RELATIVE ALLE ATTREZZATURE	135
Articolo 105 - Le attrezzature	135
Articolo 106 - Obiettivi strategici per le attrezzature	135
Articolo 107 - Le articolazioni delle attrezzature	135
Articolo 108 - Verde pubblico	138
Articolo 109 - Aree a verde per attrezzature complementari e di servizio al turismo	139
Articolo 110 - Aree per parcheggio pubblico e parcheggio privato	139
Articolo 111 - Isole Ecologiche	140
Articolo 112 - Rispetto ambientale	140
PARTE VIII	142
Articolo 113 - Caratteristiche dei Piani Attuativi	142
Articolo 114 - Piani Attuativi di iniziativa pubblica	142
Articolo 115 - Piani Attuativi di iniziativa privata	143
Articolo 116 - Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente	144
Articolo 117 - Progetto complessivo dell'area	144
Articolo 118 - Attuazione anticipata di opere di urbanizzazione primaria	145
Articolo 119 - Esecuzione di opere di urbanizzazione primaria da parte dei privati attraverso intervento convenzionato	145
Articolo 120 - Piani di settore	146
PARTE IX – VINCOLI E RISPETTI	147
Articolo 121 - Vincolo cimiteriale	147
Articolo 122 - Fasce di rispetto alla viabilità	147
Articolo 123 - Fasce di rispetto del canale ENEL	147
Articolo 124 - Vincolo idrogeologico e forestale	147
Articolo 125 - Vincolo di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano	148
Articolo 126 - Vincoli derivanti dalla presenza di elettrodotti	149
Articolo 127 - Aree di rispetto di metanodotti	149
Articolo 128 - Vincoli urbanistici	149
Articolo 129 - Perimetro dei Centri abitati ai sensi della Legge 765/67 e del Decreto Legislativo 285/92	150
Articolo 130 – Interventi soggetti a parere vincolante dell’Autorità di Bacino	150
Articolo 131 – Aree estrattive (recupero ambientale e messa in sicurezza)	150
Articolo 132 – Riconoscimento e superamento delle condizioni di vincolo geomorfologico e/o sismico e/o idraulico	151
ALLEGATO	
Articolo 133 - Indicazioni, limitazioni e prescrizioni finalizzate alla individuazione ed al superamento delle condizioni di rischio riferibili alle classi di fattibilità 4 (geomorfologica, sismica ed idraulica) e relative a tutti gli interventi ricadenti in UTOE e in Territorio Rurale al momento non programmati o individuabili	
Articolo 134 - Indicazioni, limitazioni e prescrizioni finalizzate alla individuazione ed al superamento delle condizioni di rischio riferibili alle classi di fattibilità 4 (geomorfologica, sismica ed idraulica) e relative a tutti gli interventi ricadenti in UTOE al momento già definiti ed individuabili	

PARTE I – NORME GENERALI

Articolo 1 - Finalità e contenuto del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico (RU), quale atto di governo del territorio ai sensi dell'art. 10 della LRT 1/2005, insieme al Piano Strutturale (PS) costituisce il Piano Regolatore Comunale.

2. Il RU disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, regolando i processi di trasformazione, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private. A tal fine lo svolgimento di tali attività e l'utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali in conformità con gli obiettivi, criteri, indirizzi e prescrizioni del PS, deve asserire garantendo la salvaguardia ed il mantenimento dei beni comuni e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento dei beni comuni, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.

3. Il RU costituisce il sistema normativo definito per il raggiungimento degli obiettivi strategici, di cui all'Articolo 9 delle Norme di Attuazione di PS, per il mantenimento delle invarianti strutturali quali componenti dello Statuto dei Luoghi:

- la riqualificazione, la valorizzazione e la salvaguardia dell'intero sistema ambientale rappresentato dal sistema naturale di crinale, dalle aree boscate, dal sistema delle acque;
 - la conservazione e valorizzazione del sistema territoriale dove l'uomo, con la sua opera, ha assunto un ruolo sia in fase di costruzione del paesaggio che in fase di gestione, ruolo che deve continuare a svolgere al fine del mantenimento degli equilibri del sistema;
 - l'individuazione di azioni atte alla valorizzazione, al recupero e alla riqualificazione dell'intero sistema insediativo ed in particolare del sistema di antica formazione rappresentato dai centri storici;
 - il rispondere alle necessità di nuovi spazi e di nuove tipologie di attrezzature pubbliche al fine della riqualificazione del sistema urbano di fondovalle e della dotazione di servizi e strutture sociali per i centri di antica formazione del sistema di versante al fine di garantire la permanenza della residenzialità;
 - la riqualificazione del sistema delle aree per insediamenti produttivi presenti nel sistema insediativo di fondovalle, nell'ottica del raggiungimento dei requisiti delle aree produttive ecologicamente attrezzate;
 - la definizione del ruolo e delle prospettive di sviluppo del sistema turistico, quale il turismo residenziale legato alle valenze del territorio, il turismo rurale, escursionistico, naturalistico e agriturismo;
 - l'individuazione di azioni finalizzate al mantenimento della presenza antropica e della residenzialità nel territorio rurale, quale elemento portante per il mantenimento e la conservazione di questo sistema ambientale;
 - l'organizzazione dell'intero sistema infrastrutturale viario:
 - della viabilità di fondovalle a carattere sovracomunale della Valle del Serchio;
 - della viabilità di collegamento tra il fondovalle della Valle del Serchio ed il sistema insediativo di versante;
 - della viabilità attrezzata di collegamento con i territori degli altri comuni delle valli delle Turriti atta ad essere usata anche come "vie di fuga", per emergenze sismiche ed alluvionali;
 - dei percorsi ciclabili di collegamento per il sistema di fondovalle;
 - dei percorsi pedonali per la fruizione dell'intero territorio.
4. Il RU, ai sensi dell'art. 55 della LRT 1/2005, si compone:
- della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti;
 - della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.
5. Il RU, secondo quanto indicato dall'Articolo 55 della LRT 1/2005, contiene in particolare:
- il Quadro Conoscitivo del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
 - il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
 - la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente;
 - le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;

- le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard;
 - la disciplina del Territorio Rurale;
 - le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa;
 - gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;
 - gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
 - gli interventi che si attuano mediante i piani attuativi;
 - le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune;
 - le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
 - il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche;
 - la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi;
 - la disciplina della perequazione.
6. Il presente R.U., ai sensi e per gli effetti dell'art.17 comma 5 Legge 183/1989 e nel rispetto di quanto riportato al comma 1 dell' art. 44 delle Norme di Piano di Bacino "Stralcio Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) – Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio (approvato con Del. C.R. n.20/2005), fa proprie, con carattere immediatamente vincolante, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 46, 47 e 48 delle stesse Norme di P.A.I. .
- Il presente R.U. inoltre, nel rispetto di quanto riportato al comma 3 dell'art. 44 delle Norme di Piano di Bacino, opera al raccordo tra l'articolazione del territorio come individuata dalla L.R. 16.01.1995 n.5 e successive modifiche ed integrazioni e le zone territoriali omogenee definite dal D.M. 02.04.1968 n.1444.

Articolo 2 - Elaborati costitutivi il Regolamento Urbanistico

1. Il RU è costituito dai seguenti elaborati:

QUADRO CONOSCITIVO

- Tavole 1.1. Sistema Funzionale del Territorio Rurale - (scala 1:5.000);
- Tavole 1.2. Sistema Funzionale del Territorio Rurale - (scala 1:5.000);
- Tavole 1.3. Sistema Funzionale del Territorio Rurale - (scala 1:5.000);
- Tavole 1.4. Sistema Funzionale del Territorio Rurale - (scala 1:5.000);
- Tavola 2.1. Sistema Funzionale degli Insediamenti - (scala 1:5.000);
- Tavola 2.2. Sistema Funzionale degli Insediamenti - (scala 1:5.000);
- Tavola 2.3. Sistema Funzionale degli Insediamenti - (scala 1:5.000);
- Tavola 2.4. Sistema Funzionale degli Insediamenti - (scala 1:5.000);
- Tavola 3.1. Sistema Funzionale delle attrezzature - (scala 1:5.000);
- Tavola 3.2. Sistema Funzionale delle attrezzature - (scala 1:5.000);
- Tavola 3.3. Sistema Funzionale delle attrezzature - (scala 1:5.000);
- Tavola 3.4. Sistema Funzionale delle attrezzature - (scala 1:5.000);

QUADRO PROPOSITIVO

- Tavole 1.1.- Territorio Rurale (scala 1:5.000);
- Tavole 1.2.- Territorio Rurale (scala 1:5.000);
- Tavole 1.3.- Territorio Rurale (scala 1:5.000);
- Tavole 1.4.- Territorio Rurale (scala 1:5.000);
- Tavola 2.1. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 1 – Trassilico (scala 1:2.000);
- Tavola 2.2. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 2 – Verni (scala 1:2.000);
- Tavola 2.3. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 3 - Cardoso (scala 1:2.000);
- Tavola 2.4.1. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 4 - Gallicano capoluogo nord (scala 1:2.000);
- Tavola 2.4.2. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 4 - Gallicano capoluogo sud (scala 1:2.000);
- Tavola 2.5. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 5 - Bolognana (scala 1:2.000);
- Tavola 2.6. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava (scala 1:2.000);
- Tavola 2.7. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 7 - Campia e La Barca (scala 1:2.000);
- Tavola 2.8. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 8 - Perpoli e Fattone (scala 1:2.000);

- Tavola 2.9. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 9 – Campo (scala 1:2.000);
- Tavola 3.1. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 1 - Trassilico) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.2. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 2 – Verni) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.3. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 3 - Cardoso) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.4.1. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 4 - Gallicano capoluogo nord) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.4.2. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 4 - Gallicano capoluogo sud) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.5. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 5 - Bolognana) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.6. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 6 - Colle Acinaia) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.7. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 7 - Campia e La Barca) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.8. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 8 - Perpoli e Fattone) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.9. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 9 - Campo) (scala 1:2.000);
- Tavola 4.1. Mappa dell'accessibilità urbana (scala 1:5.000);
- Tavola 4. 2. Mappa dell'accessibilità urbana (scala 1:5.000);
- Tavola 4.3. Mappa dell'accessibilità urbana (scala 1:5.000);
- Tavola 4.4. Mappa dell'accessibilità urbana (scala 1:5.000);
- Relazione;

- ELABORATI GEOLOGICI DI QUADRO CONOSCITIVO :
 - CARTA GEOLOGICA – Carta geologica in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA GEOLOGICA – Carta delle emergenze geologiche in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA GEOMORFOLOGICA – Carta geomorfologica in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA GEOMORFOLOGICA – Carta degli effetti sismici locali in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DELLE PENDENZE (classi 0-15%; 15-25%, 25-100%) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DELLE PENDENZE (classi 0-20%; 20-40%, 40-60%; 60-100%) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA LITOTECNICA E DEI DATI DI BASE – Carta litotecnica in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA LITOTECNICA E DEI DATI DI BASE – Carta dei dati di base in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE – Carta del reticolo idrografico e delle aree di pertinenza fluviale (Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE – Carta del reticolo idrografico e delle aree di pertinenza fluviale (Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico”) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE – Carta degli ambiti di salvaguardia (ambito A – ambito B) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA IDROGEOLOGICA – Carta delle fonti di approvvigionamento idropotabile e delle relative aree di salvaguardia in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA IDROGEOLOGICA – Carta della permeabilità in scala 1:5.000 (n.4 tavole)

- ELABORATI GEOLOGICI DI QUADRO PROPOSITIVO :
 - CARTA DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA (redatta sulla base delle indicazioni e prescrizioni riportate in Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DELLA FRANOSITA' DEL BACINO DEL FIUME SERCHIO (Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico”) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA (redatta sulla base delle indicazioni e prescrizioni riportate in Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA (redatta sulla base delle indicazioni e prescrizioni riportate in Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DI RIFERIMENTO DELLE NORME DI PIANO NEL SETTORE DEL RISCHIO IDRAULICO (Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico”) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DELLA VULNERABILITA' DEGLI ACQUIFERI in scala 1:5.000 (n.4 tavole)

- CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA all'interno delle U.T.O.E. (redatta sulla base delle indicazioni e prescrizioni riportate in Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
- CARTA DELLA FATTIBILITA' SISMICA all'interno delle U.T.O.E. (redatta sulla base delle indicazioni e prescrizioni riportate in Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
- CARTA DELLA FATTIBILITA' IDRAULICA all'interno delle U.T.O.E. (redatta sulla base delle indicazioni e prescrizioni riportate in Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
- CARTA DEL RISCHIO DA FRANA ED IDRAULICO (Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” - Norme : Direttiva n.12 *Metodologia per la classificazione del rischio da frana ed idraulico*)
- CARTA DELLA VULNERABILITA' E DEGLI ELEMENTI A RISCHIO in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
- (CARTA DEL RISCHIO DA FRANA) - SOVRAPPOSTO CARTA DELLA VULNERABILITA' – CARTA DELLA FRANOSITA' DEL BACINO DEL FIUME SERCHIO in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
- CARTA DEL RISCHIO DA FRANA in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
- (CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO) - SOVRAPPOSTO CARTA DELLA VULNERABILITA' – CARTA DI RIFERIMENTO DELLE NORME DI PIANO NEL SETTORE DEL RISCHIO IDRAULICO in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
- CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
- Relazione Parte Geologica;
- Norme di Attuazione;
- Valutazione degli Effetti Ambientali e Relazione di Incidenza.

Articolo 3 - Efficacia del Regolamento Urbanistico

1. Il RU ha validità a tempo indeterminato.
2. Dopo cinque anni dall'approvazione del RU, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 55 della LRT 1/2005, se non sono stati approvati i piani attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture, decadono le previsioni di seguito elencate, relative a:
 - le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie al soddisfacimento degli standard previsti dal DM 02.04.68 n° 1444;
 - le aree urbane destinate alla residenza o produttive soggette a piani attuativi;
 - le infrastrutture da realizzare al di fuori dei centri abitati.
3. Le previsioni del RU possono essere confermate. Le previsioni e i vincoli che vengono reiterati con il presente RU saranno indennizzati secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Sono altresì ammesse varianti o integrazioni al RU nel rispetto del dimensionamento previsto dal PS.
4. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del RU, il comune redige una relazione di "Monitoraggio degli effetti" di cui all'Articolo 13 della LRT 1/2005.
5. I Piani Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, vigenti al momento dell'entrata in vigore del RU mantengono la loro efficacia fino a naturale scadenza.
6. All'approvazione del RU restano salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionali, da previsioni di Piani Attuativi o di Concessioni Edilizie, relativi alla cessione di aree per scopi pubblici, alla realizzazione di opere pubbliche o altri specifici impegni a scopo pubblico assunti al momento della realizzazione delle opere. Restano salve le decadenze previste dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Deroghe al Regolamento Urbanistico

1. E' facoltà del comune derogare dalle indicazioni delle presenti norme ai sensi dell'art. 41 quater della L 1150/42 e dell'art. 54 bis della LRT 1/2005.

Articolo 5 – Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico

1. Il RU si attua per mezzo di:

- Interventi Diretti: Concessioni Edilizie, Concessioni Edilizie Convenzionate, Denunce d'Inizio Attività e di eventuali altri atti amministrativi;
- Progetti complessivi dell'area: Concessioni edilizie convenzionate;
- Piani Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, di cui al Capo IV Sezioni I e II della LRT 1/2005; Piani Particolareggiati (PP) ai sensi della LN 1150/1942; Piani di Lottizzazione (PdL), ai sensi della LN 1150/1942; Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP), ai sensi della LN 167/1962; Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP), ai sensi della LN 865/1971; Piani di Recupero (PdR), ai sensi della LN 457/1978; Programmi di Recupero Urbano (PRU), ai sensi della LN 393/1993; Programma Aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA), ai sensi dell'art. 42 della LRT 1/2005 e successive integrazioni; tutti i piani o progetti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti che influiscono sull'uso del suolo e degli edifici;
- Progetti esecutivi di opere pubbliche ai sensi della LN 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il RU può essere attuato anche per mezzo di Piani di Settore.

PARTE II - NORME FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO

Articolo 6 – Indirizzi generali per l'assetto geomorfologico ed idrogeologico

1. Nell'ambito del territorio comunale, totalmente ricadente all'interno del territorio del bacino del Fiume Serchio, ai sensi di quanto definito all' art.8, comma 1 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio (P.A.I.), valgono i seguenti indirizzi generali vincolanti :

sono considerate prioritarie le opere specifiche e puntuali destinate, prima di tutto, alla rimozione o alla mitigazione del rischio di esondazione, o del rischio di frana, con riferimento alle situazioni di rischio molto elevato ed elevato, individuate secondo la metodologia indicata in direttiva n.12 delle stesse Norme di Piano di Bacino;

su tutto il territorio, comunque classificato in ordine al grado di pericolosità idrogeologica, è da considerare anche prioritario lo sviluppo di azioni diffuse e di comportamenti atti a prevenire e a non aggravare lo stato di dissesto dei versanti, nonché ad aumentare l'efficienza idrogeologica del suolo, della copertura vegetale e quella idraulica della rete idrografica principale e minore.

2. Il R.U. recepisce quanto stabilito all'art.8, comma 2 delle Norme di Piano, in riferimento alla applicazione degli indirizzi di corretta gestione delle aree non edificate, individuati in direttiva n.9 delle stesse Norme, finalizzati alla conservazione dei suoli, all'aumento della loro capacità di ritenzione delle acque piovane ed alla tutela della pubblica e privata incolumità nel territorio del bacino del Fiume Serchio

3. Il RU recepisce quanto stabilito all'art. 8, comma 4 delle Norme di Piano, assumendo tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità e per favorire la realizzazione delle previsioni di P.A.I. , da attivarsi prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili e per quelle ricadenti nelle aree a pericolosità da frana molto elevata e ad elevata probabilità di inondazione. L'Amministrazione Comunale favorisce, consente e promuove, anche attraverso incentivi :

le variazioni di destinazione d'uso al fine di rendere i manufatti edilizi esistenti il più possibile compatibili con la loro collocazione;

la realizzazione di opere o misure, finalizzate a ridurre le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto franosi e di inondazione;

le procedure di rilocalizzazione degli edifici.

4. La carta delle aree soggette a rischio idrogeologico realizzata secondo la metodologia indicata in direttiva n.12 delle Norme di Piano di Bacino deve essere utilizzata, ai sensi di quanto riportato nella stessa direttiva, nella programmazione degli interventi e per stabilire le priorità di realizzazione degli stessi; essa rappresenta inoltre quadro conoscitivo di riferimento per il Piano di Protezione Civile, il quale potrà dettagliare, integrare e modificare le classi di rischio sulla base di analisi e studi di maggiore dettaglio.

5. Per la redazione degli studi e per la esecuzione delle indagini geologico-tecniche nelle aree di dissesto valgono gli indirizzi tecnici riportati in direttiva n.11 delle Norme di Piano di Bacino.

Articolo 7 – Finalità e criteri di applicazione delle norme riguardanti la fattibilità degli interventi nella tutela dell'integrità fisica del territorio

1. Le presenti norme disciplinano, per gli aspetti di carattere geomorfologico ed idrogeologico, la fattibilità degli interventi programmati nell'ambito degli insediamenti esistenti e delle previsioni di nuove trasformazioni, così come individuato negli elaborati del Regolamento Urbanistico, nel rispetto delle indicazioni generali contenute nel Piano Strutturale, in conformità agli indirizzi per le indagini e valutazioni sulle condizioni di fragilità del territorio contenuti in Appendice I del PTC , nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle Norme immediatamente vincolanti di Piano di Bacino e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle direttive e nelle raccomandazioni delle stesse Norme del Piano di Bacino.

Le norme di R.U. contenute negli articoli successivi dettano pertanto le limitazioni e prescrizioni alle trasformazioni derivanti dai seguenti strumenti normativi sovraordinati:

- I. *Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)*, Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio (approvato con Del.C.R. n.20/2005), con specifico riferimento a quanto riportato in art.44 delle Norme di Piano
 - II. *Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.P.)* (approvato con Del. C.P. n° 189 del 13.12.2000)
2. Nel definire la fattibilità degli interventi, vale pertanto quanto definito al Capo I ed al Capo II della Parte II delle presenti Norme di Attuazione di R.U. ; in caso di contemporanea presenza di norme non perfettamente aderenti, derivanti da più strumenti normativi sovraordinati , in attesa di un' organico raccordo fra questi stessi strumenti , varrà sempre e comunque la norma più restrittiva.
3. Le tavole "Carta della franosità del bacino del fiume Serchio" e la "Carta di riferimento delle norme di piano nel settore rischio idraulico", che riportano le pericolosità e le fattibilità geomorfologiche ed idrauliche del PAI, nonché gli artt. 8 e 9 delle presenti Norme di Attuazione di RU, si devono intendere come parte integrante e sostanziale della disciplina per la gestione degli insediamenti e delle trasformazioni, ai sensi della L.R. Toscana 1/2005, art. 55, comma 1.

CAPO I – LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE CLASSI DI PERICOLOSITA' DEFINITE IN PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) - AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO – Del. C.R.T. n.20 del 01.02.2005

Articolo 8 – Limitazioni e prescrizioni per le aree a pericolosità da frana e salvaguardia delle aree di versante

In riferimento alla specifica cartografia di Piano di Bacino, cui direttamente si rimanda, vengono fatte proprie dal presente Regolamento Urbanistico le seguenti norme (limitazioni e prescrizioni) riferite alle aree a diversa pericolosità da frana, così come definite in P.A.I. :

1. Aree a pericolosità di frana molto elevata (P4) (art.12 delle norme di P.A.I.)

Le aree individuate come a pericolosità di frana molto elevata (P4) sulla cartografia di P.A.I., così come descritte e definite ai commi 1 e 2 dell'art. 12 delle norme stesse di P.A.I., sono soggette a edificabilità condizionata; su tali aree sono consentiti, previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica atta a dimostrare che non vengono aggravate le condizioni di instabilità e che non sia compromessa la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso esclusivamente i seguenti interventi:

- gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi, corredati da opportuno studio geologico-tecnico, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino in merito alla compatibilità degli stessi rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell'area e all'organizzazione degli interventi di messa in sicurezza;
- gli interventi di regimazione delle acque superficiali e sotterranee previo parere dell'Autorità di Bacino;
- gli interventi di adeguamento o restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare non diversamente localizzabili previa realizzazione di interventi di bonifica del movimento franoso e previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- sul patrimonio edilizio esistente, per fabbricati non allo stato di rudere, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- sugli edifici esistenti, ad esclusione di quelli ricadenti sulle aree in frana attiva, sono inoltre consentiti gli interventi che non comportino incrementi di superficie coperta, di volume e di carico urbanistico.

Ai sensi dell'art.11 delle norme di P.A.I. la previsione di atti di pianificazione territoriale a fini edificatori, nelle aree a pericolosità da frana molto elevata, anche se subordinata alla realizzazione degli interventi in sicurezza, nell'ottica di orientare la pianificazione del territorio verso criteri che tengano conto delle reali possibilità di trasformazione del territorio stesso, deve essere esclusa qualora siano possibili localizzazioni alternative.

Nelle aree a pericolosità di frana molto elevata non potrà essere rilasciata dichiarazione di abitabilità ed agibilità fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente alla realizzazione e collaudo delle eventuali opere di bonifica e consolidamento, ove tali interventi siano prescritti dal titolo abilitativi.

Il soggetto attuatore dovrà trasmettere al Comune ed al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino la dichiarazione dell'avvenuta messa in sicurezza dell'area oggetto degli interventi, a firma di tecnico abilitato.

2. Aree a pericolosità di frana elevata (P3) (art.13 delle norme di P.A.I.)

Le aree individuate come a pericolosità di frana elevata (P3) sulla cartografia di P.A.I., così come descritte e definite al comma 1 dell'art. 13 delle norme stesse di P.A.I. , sono soggette a edificabilità condizionata.

Su tali aree, oltre a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, delle presenti norme di R.U., sono consentiti interventi sugli edifici esistenti che non comportino incrementi di superficie coperta né

aumento di volume, fatta salva la realizzazione di volumi tecnici; sono inoltre consentiti, previa indagine geologica e geotecnica e/o idraulica, atta a dimostrare che non vengano aggravate le condizioni di instabilità e che non sia compromessa la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso i seguenti interventi:

- interventi su opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, comprese la viabilità e la rete dei servizi privati esistenti non diversamente localizzabili, che non comportino incrementi di superficie coperta né di volume;
- i nuovi interventi relativi a infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, purché siano realizzati gli interventi necessari per la bonifica e la sistemazione del movimento franoso, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino;
- gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume sino ad un massimo un tantum del 30% dell'esistente, previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica;
- gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume eccedente il limite di cui alla lettera precedente, previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica e parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- nell'ambito di un contesto edificato la realizzazione di edifici, in singoli lotti residui, delimitati da altri lotti già edificati, è consentita a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e che l'area oggetto di intervento sia adeguatamente stabilizzata, qualora se ne ravvisi la necessità; tali interventi sono subordinati ad indagine geologica, geotecnica e/o idraulica e a parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- la realizzazione di annessi agricoli, fino ad una dimensione planimetrica massima di 100 mq., se risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata.

Interventi edificatori e/o infrastrutturali non previsti ai precedenti punti del presente articolo, potranno essere eseguiti previa effettuazione di adeguati accertamenti geologico-tecnici atti a valutare la stabilità complessiva del versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione del movimento franoso, e di adeguati interventi di stabilizzazione, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

Ai sensi dell'art.11 delle norme di P.A.I. la previsione di atti di pianificazione territoriale a fini edificatori, nelle aree a pericolosità da frana elevata, anche se subordinata alla realizzazione degli interventi in sicurezza, nell'ottica di orientare la pianificazione del territorio verso criteri che tengano conto delle reali possibilità di trasformazione del territorio stesso, deve essere esclusa qualora siano possibili localizzazioni alternative.

Nelle aree a pericolosità di frana elevata non potrà essere rilasciata dichiarazione di abitabilità ed agibilità fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente alla realizzazione e collaudo delle eventuali opere di bonifica e consolidamento, ove tali interventi siano prescritti dal titolo abilitativi.

Il soggetto attuatore dovrà trasmettere al Comune ed al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino la dichiarazione dell'avvenuta messa in sicurezza dell'area oggetto degli interventi, a firma di tecnico abilitato.

3. Aree a pericolosità di frana media (P2) (art.14 delle norme di P.A.I.)

Le aree individuate come a pericolosità di frana media (P2) sulla cartografia di P.A.I., così come descritte e definite al comma 1 dell'art. 14 delle norme stesse di P.A.I. , sono soggette a vincolo di edificabilità condizionata alla esecuzione di indagini geologiche e geotecniche atte ad escludere situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità.

Sono consentiti gli interventi ammessi dal comma 1 e 2 del presente articolo, per l'attuazione dei quali è da ritenersi non necessaria l'acquisizione, ove invece richiesto dagli articoli 12 e 13 delle norme di P.A.I., del parere dell'Autorità di Bacino.

4. Aree a pericolosità di frana bassa e aree di media stabilità e stabili (P1) (art.15 delle norme di P.A.I.)

Nelle aree individuate come a pericolosità di frana bassa, di media stabilità e stabili (P1) sulla cartografia di P.A.I., così come descritte e definite al comma 1 dell'art. 15 delle norme stesse di P.A.I. , l'edificabilità è condizionata al rispetto dei vincoli esistenti sul territorio ed alla esecuzione di indagine geologica e geotecnica nei casi previsti dalla normativa vigente e/o dallo Strumento Urbanistico.

Articolo 9 – Limitazioni e prescrizioni per le aree a pericolosità idraulica e salvaguardia del reticolo idrografico

1. Aree di laminazione delle piene e/o destinate ai principali interventi idraulici di riduzione del rischio idraulico (art.20 delle norme di P.A.I.)

Nelle aree individuate come “aree destinate ai principali interventi idraulici di laminazione delle piene” sulla cartografia di P.A.I., soggette a edificabilità condizionata, sono inibite nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo.

In tali aree sono vietate le variazioni del reticolo idraulico esistente nonché le trasformazioni morfologiche del terreno ovvero di alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendenti anche movimenti di terra e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque, compresi gli stoccaggi di materiali inerti e la installazione di manufatti temporanei o precari

Nelle aree individuate come “aree destinate ai principali interventi idraulici di laminazione delle piene” sulla cartografia di P.A.I., previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino, sono ammesse utilizzazioni per finalità ambientali e ricreative e agricole, con esclusione di volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino la esclusione di rischi per la pubblica incolumità.

Nelle aree individuate come “aree destinate ai principali interventi idraulici di laminazione delle piene” sulla cartografia di P.A.I. , purché non determinino un incremento del rischio idraulico e/o di esposizione allo stesso, sono consentiti :

- gli interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico e quelli destinati a perseguire miglioramento ambientale approvati dalla Autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva
- sul patrimonio edilizio esistente, per fabbricati non allo stato di rudere, sono consentiti interventi che non comportino aumento di superficie coperta, né di volume, né di carico urbanistico
- gli interventi di adeguamento e restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni in relazione alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il rischio idraulico né il carico insediativo, non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano, previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile.

A seguito di verifiche in sede di ulteriori studi e/o progettazione esecutiva di ciascun intervento, previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino, possono prevedersi modifiche alla perimetrazione delle “aree destinate ai principali interventi idraulici di laminazione delle piene” , attualmente perimetrate sulla cartografia di P.A.I. .

Nelle “aree destinate ai principali interventi idraulici di laminazione delle piene” e’ vietata la impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimenti di resedi di fabbricati esistenti, purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 75% del lotto libero da fabbricati e comunque non superiore al 50% dell’area di sedime del fabbricato.

Ai sensi dell’art.19 delle norme di P.A.I. nelle “aree destinate ai principali interventi idraulici di laminazione delle piene” non potrà essere rilasciata dichiarazione di abitabilità ed agibilità fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza idraulica conseguente alla realizzazione e collaudo degli eventuali interventi necessari, dimensionati almeno per tempi di ritorno di 200 anni, ove tali interventi siano prescritti dal titolo abilitativo.

Il soggetto attuatore dovrà trasmettere al Comune ed al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino la dichiarazione dell’avvenuta messa in sicurezza dell’area oggetto degli interventi, a firma di tecnico abilitato.

2 - Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali (art.21 delle norme di P.A.I.)

Nelle aree individuate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree golenali” sulla cartografia di P.A.I., soggette a edificabilità condizionata, sono inibite nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo.

In corrispondenza degli “alvei fluviali in modellamento attivo” e nelle “aree golenali” sono consentiti, previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino, esclusivamente i seguenti interventi:

- interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico e quelli destinati a perseguire miglioramento ambientale approvati dall’autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva;
- interventi di adeguamento e restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il rischio idraulico né il carico insediativo, non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile.

Nelle aree golenali, oltre agli interventi appena sopra elencati, previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino e sempre che non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono consentite:

- utilizzazioni per finalità ambientali e ricreative e agricole con esclusione di volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l’esclusione di rischi per la pubblica incolumità;
- sul patrimonio edilizio esistente, per fabbricati non allo stato di rudere, sono consentiti gli interventi che non comportino aumenti di superficie coperta, né di volume, né di carico urbanistico, fatte salve tettoie senza tamponature laterali;
- l’installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l’incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell’autorità idraulica competente;
- interventi di adeguamento di fabbricati esistenti nei seguenti casi: interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull’ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico. Tali interventi sono subordinati al parere vincolante dell’Autorità di Bacino.

In corrispondenza degli “alvei fluviali in modellamento attivo” e nelle “aree golenali” sono inibite le variazioni del reticolo idraulico esistente e le alterazioni delle opere idrauliche esistenti nonché le trasformazioni morfologiche del terreno ovvero l’alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche movimenti di terra e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali inerti e l’installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario.

Nel reticolo individuato nella cartografia di P.A.I. le disposizioni di cui al presente articolo, relative alle golene, si applicano anche ai fiumi e ai torrenti lungo i quali non sono state cartografate le aree golenali stesse e che sono privi di argini, all’interno di una fascia di rispetto minima per parte pari almeno a tre volte la larghezza del corso d’acqua, misurata a partire dal ciglio di sponda. Tale fascia di rispetto, comunque di larghezza non inferiore a ml. 10, potrà essere modificata previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino.

E’ vietata l’impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati esistenti purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 75% del lotto libero da fabbricati e comunque non superiore al 50% dell’area di sedime del fabbricato.

Ai sensi dell’art.19 delle norme di P.A.I. negli “alvei fluviali in modellamento attivo” e nelle “aree golenali” non potrà essere rilasciata dichiarazione di abitabilità ed agibilità fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza idraulica conseguente alla realizzazione e collaudo degli eventuali interventi necessari, dimensionati almeno per tempi di ritorno di 200 anni, ove tali interventi siano prescritti dal titolo abilitativo.

Il soggetto attuatore dovrà trasmettere al Comune ed al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino la dichiarazione dell’avvenuta messa in sicurezza dell’area oggetto degli interventi, a firma di tecnico abilitato.

3. Aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione (art.22 delle norme di P.A.I.)

Le aree individuate come “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” sulla cartografia di P.A.I., corrispondenti all’ambito di pericolosità idraulica molto elevata (P4), sono soggette a edificabilità condizionata.

In tali aree sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l’alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche

movimenti di terra, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali inerti, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.

Tutti gli interventi ammessi dal presente articolo, di seguito elencati, devono essere valutati sulla base di apposite indagini di natura idraulica dimostranti che non sia aggravato il rischio (da valutarsi come aumento dei soggetti esposti) rispetto al contesto generale e che gli edifici siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica.

Nelle "aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione" sono consentiti i seguenti interventi :

- interventi idraulici e di sistemazione ambientale , atti a ridurre il rischio idraulico, approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità' di bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva;
- utilizzazioni per finalità ambientali e ricreative e agricole con esclusione di volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino e sempreché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico.

Nelle "aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione" sul patrimonio edilizio esistente, per fabbricati non allo stato di rudere, sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi che non comportino aumenti di superficie coperta, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali;
- all'interno del tessuto urbanizzato, interventi , senza conseguire aumenti di superficie coperta né nuovi volumi interrati, che possano pervenire ad un riassetto complessivo degli organismi edilizi esistenti e degli spazi urbani ad essi appartenenti. Tali interventi sono subordinati al rilascio del parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;
- interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavori, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico;
- la realizzazione di annessi agricoli, fino ad una dimensione planimetrica massima di 100 mq., se risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata.

Nelle zone omogenee B, C e D, di cui al Decreto Ministeriale 1444/68 o ad esse assimilate, ricadenti nelle "aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione", nell'ambito di un contesto edificato, la realizzazione di edifici e nuovi volumi, in singoli lotti delimitati dall'edificazione preesistente, è consentita a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e che gli edifici siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica sulla base di apposite indagini, in attuazione dell'art. 50 delle norme di PAI, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

Nelle "aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione" sono consentiti, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 80 della D.C.R. 12/2000, interventi comportanti nuove volumetrie o trasformazioni morfologiche a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, risultanti da idonei studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulle caratteristiche dell'intervento, sulla idoneità degli studi e degli interventi di messa in sicurezza previsti, anche rispetto al contesto territoriale, alle caratteristiche dell'intervento edilizio ed alla più complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti, a condizione che si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di inondazione e senza aggravare le condizioni al contorno.

Nelle "aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione" sono inoltre consentiti:

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico;
- previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino, gli interventi di ampliamento, di adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché siano

realizzati in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il rischio idraulico nè il carico insediativo, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

- nelle zone E (ovvero parti del territorio destinate ad usi agricoli) sono consentiti opere ed impianti ad uso agricolo, florovivaistico, di acquacoltura e piscicoltura, e simili, che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo e a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e che le strutture e gli impianti siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica;
- l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente;
- le recinzioni, purché realizzate in pali e rete ovvero struttura tipo frangisole anche su muretto, purché quest'ultimo di altezza massima di 40 cm.;

E' vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 75% del lotto libero da fabbricati e comunque non superiore al 50% dell'area di sedime del fabbricato.

Ai sensi dell'art.19 delle norme di P.A.I. nelle "aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione" la previsione di atti di pianificazione territoriale a fini edificatori, anche se subordinata alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, nell'ottica di orientare la pianificazione del territorio verso criteri che tengano conto delle reali possibilità di trasformazione del territorio stesso, deve essere esclusa qualora siano possibili localizzazioni alternative.

Nelle "aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione" non potrà essere rilasciata dichiarazione di abitabilità ed agibilità fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza idraulica conseguente alla realizzazione e collaudo degli eventuali interventi necessari, dimensionati almeno per tempi di ritorno di 200 anni, ove tali interventi siano prescritti dal titolo abilitativo.

Il soggetto attuatore dovrà trasmettere al Comune ed al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino la dichiarazione dell'avvenuta messa in sicurezza dell'area oggetto degli interventi, a firma di tecnico abilitato.

4. Aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale (art.23 delle norme di P.A.I.)

Le aree individuate come "aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica", sulla cartografia di P.A.I., corrispondenti all'ambito di pericolosità idraulica elevata (P3), sono soggette a edificabilità condizionata, a divieto di trasformazioni morfologiche del terreno, ovvero di alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche movimenti di terra e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque, compresi gli stoccaggi di materiali inerti e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, nonché a divieto di variazioni del reticolo idraulico esistente, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.

Tutti gli interventi ammessi dal presente articolo, di seguito elencati, devono essere valutati sulla base di apposite indagini di natura idraulica dimostranti che non sia aggravato il rischio (da valutarsi come aumento dei soggetti esposti) rispetto al contesto generale e che gli edifici siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica.

Nelle "aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica" sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.
- utilizzazioni per finalità ambientali e ricreative e agricole con esclusione di volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino e sempreché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico

Nelle "aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica", sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi che non comportino aumenti di superficie coperta, fatta salva la realizzazione di volumi tecnici, di tettoie senza tamponature laterali e pertinenze a corredo del fabbricato principale;
- all'interno del tessuto urbanizzato, interventi sul patrimonio edilizio esistente che possano pervenire ad un riassetto complessivo degli organismi edilizi esistenti e degli spazi urbani ad essi appartenenti. Tali interventi sono subordinati al rilascio del parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- interventi di ampliamento di volume o della superficie coperta di fabbricati esistenti, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- realizzazione di annessi agricoli, fino ad una dimensione planimetrica massima di 100 mq., se risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata.

Nelle "aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica", sono altresì consentiti:

- le recinzioni, purché realizzate in pali e rete ovvero struttura tipo frangisole anche su muretto, purché quest'ultimo di altezza massima di 40 cm;
- l'installazione di strutture mobili temporanee per il tempo libero.

Nelle "aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica" sono consentiti gli interventi previsti dai vigenti strumenti urbanistici nelle zone classificate A e B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 o ad esse equiparate.

Nelle "aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica", nelle zone omogenee C e D, di cui al Decreto Ministeriale 1444/68 o ad esse assimilate, non soggette a piano urbanistico attuativo, la realizzazione di nuovi edifici può essere consentita a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e che gli edifici siano realizzati in condizione di sicurezza idraulica.

Nelle "aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica", per le zone C e D o ad esse assimilate, soggette a piano urbanistico attuativo, l'adozione di tale piano è subordinato al preventivo parere favorevole dell'Autorità di Bacino che potrà dettare specifiche prescrizioni per la riduzione del rischio idraulico. Il piano dovrà prevedere la contestuale o preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza per tempi di ritorno di 200 anni. Fino al completamento delle opere di messa in sicurezza, i fabbricati realizzati non potranno essere dichiarati abitabili od agibili.

Nelle "aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica", nelle zone territoriali C e D o ad esse assimilate, oggetto di piani attuativi di iniziativa pubblica già approvati sono consentiti:

interventi di nuova edificazione purché, alla data di approvazione della Delib. di C.I. n. 110/2001 (cioè il 7 giugno 2001), siano state stipulate convenzioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva. Analogamente, nei piani attuativi di iniziativa privata già approvati, sono consentiti interventi di nuova edificazione purché, alla data di approvazione della Delib. di C.I. n. 110/2001 (cioè il 7 giugno 2001), siano state rilasciate concessioni edilizie per almeno il 50% della superficie coperta complessiva, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino.

qualora il comune abbia attuato il piano di protezione civile previsto dalla legge 225/1992 e dalla legge regionale 46/1996, possono essere attuati gli interventi previsti dai vigenti strumenti urbanistici nelle zone classificate A e B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 o ad esse equiparate, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino, anche se le convenzioni stipulate o le concessioni edilizie rilasciate non raggiungano il 50% della superficie coperta complessiva.

Nelle "aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica", sono consentiti interventi comportanti nuove volumetrie o trasformazioni morfologiche a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, risultanti da idonei studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulle caratteristiche dell'intervento, sulla idoneità degli studi e degli interventi di messa in sicurezza previsti, anche rispetto al contesto territoriale, alle caratteristiche dell'intervento edilizio ed alla più complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti, a condizione che si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di inondazione e senza aggravare le condizioni al contorno.

Nelle "aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica", nelle zone E (ovvero parti del territorio destinate ad usi agricoli) sono consentiti opere ed impianti ad uso agricolo, florovivaistico, di acquicoltura e piscicoltura, e simili,

che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo, e a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e che le strutture e gli impianti siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica.

Nelle "aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica", sono inoltre consentiti:

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico;
- previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino, gli interventi di ampliamento, di adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture, pubbliche o di interesse pubblico, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il rischio idraulico né il carico insediativo, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

E' vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 75% del lotto libero da fabbricati.

Fatto salvo quanto definito al primo paragrafo del presente articolo, è fatto divieto di realizzare opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche ricadenti nelle aree individuate sulla cartografia di P.A.I. come "aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari, etc.) o localmente caratterizzate da una morfologia più elevata". Le opere di cui sopra potranno tuttavia essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente, ed accertato dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio conseguenti a fenomeni di esondazione e ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.

Ai sensi dell'art.19 delle norme di P.A.I. nelle "aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica", la previsione di atti di pianificazione territoriale a fini edificatori, anche se subordinata alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, nell'ottica di orientare la pianificazione del territorio verso criteri che tengano conto delle reali possibilità di trasformazione del territorio stesso, deve essere esclusa qualora siano possibili localizzazioni alternative.

Nelle "aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica", non potrà essere rilasciata dichiarazione di abitabilità ed agibilità fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza idraulica conseguente alla realizzazione e collaudo degli eventuali interventi necessari, dimensionati almeno per tempi di ritorno di 200 anni, ove tali interventi siano prescritti dal titolo abilitativo.

Il soggetto attuatore dovrà trasmettere al Comune ed al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino la dichiarazione dell'avvenuta messa in sicurezza dell'area oggetto degli interventi, a firma di tecnico abilitato.

5. Accorgimenti tecnico-costruttivi in aree inondabili (Art.50 Norme di Piano di Bacino, PAI)

Un nuovo elemento potrà essere introdotto in area interessata da possibili inondazioni purché non determini un aumento delle condizioni di rischio (rischio così come definito dalla normativa di Piano di Bacino); ciò potrà ottenersi eliminando la vulnerabilità dell'elemento stesso nei confronti dell'evento temuto.

Gli accorgimenti tecnico costruttivi dovranno pertanto essere in grado di proteggere l'elemento introdotto dagli allagamenti e limitare, in occasione di un evento alluvionale, gli effetti dannosi per la pubblica incolumità conseguenti alla introduzione del nuovo elemento.

1. Ai fini dell'ammissibilità dell'introduzione di un nuovo elemento in un'area interessata da possibili inondazioni, occorre verificare, caso per caso l'efficacia degli accorgimenti tecnico-costruttivi nella protezione del nuovo elemento dagli allagamenti, in considerazione in particolare sia delle caratteristiche dell'evento atteso (quali altezze idriche e velocità di scorrimento previste in caso di piena duecentennale) sia della alta vulnerabilità intrinseca di alcuni elementi (per esempio locali interrati o campeggi); tale verifica deve essere effettuata mediante un'analisi tecnico-idraulica basata sulle determinazioni del PAI relativamente alla portata duecentennale. Qualora tali determinazioni non risultino sufficientemente approfondite per i casi in questione deve essere prodotto uno studio idraulico di dettaglio finalizzato a valutare l'entità e le caratteristiche del fenomeno nell'area interessata dall'edificazione.

2. Le finalità sopra indicate possono essere perseguite attraverso l'adozione, sia singolarmente sia congiuntamente, delle misure e degli accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'articolo 50 delle Norme del Piano di Bacino – PAI, Autorità di bacino Pilota del Fiume Serchio.

- il confinamento idraulico dell'area oggetto dell'intervento mediante realizzazione di barriere fisiche per la corrente di inondazione;
 - l'impermeabilizzazione dei manufatti fino a una quota congruamente superiore al livello di piena di riferimento mediante il relativo sovrizzo delle soglie di accesso, delle prese d'aria e, in generale, di qualsiasi apertura;
 - il divieto di destinazioni d'uso che comportino la permanenza nei locali interrati.
- Ulteriori accorgimenti tecnico-costruttivi complementari ai precedenti possono essere:
- la riorganizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle aree limitrofe;
 - l'installazione di stazioni di pompaggio;
 - la difesa mediante sistemi passivi dal rigurgito delle acque nella rete di smaltimento delle acque meteoriche, dei quali sia predisposto un adeguato programma di manutenzione;
 - l'installazione di sistemi di allarme.

3. In ogni caso la quota del piano terra abitabile delle nuove edificazioni deve essere posta ad un livello adeguatamente superiore a quello del tirante idrico associato alla piena duecentennale e le eventuali strutture interrate devono prevedere accessi posti ad una quota superiore al tirante anzidetto maggiorato di metri 0.50 ed essere completamente stagne e non collegate direttamente con le reti di smaltimento bianche e nere.

4. In riferimento, particolarmente, agli interventi ricadenti all'interno delle aree definite di antica pertinenza fluviale poste oltre rilevati infrastrutturali, così come individuate sulla *Carta del reticolo idrografico e delle aree di pertinenza fluviale – P.A.I.*, quali misure attuabili per la valutazione di eventuali situazioni di rischio idraulico, si indicano:

- verifiche idrauliche atte a valutare il possibile verificarsi di fenomeni di "ingresso" delle acque di fondovalle all'interno delle aree stesse, attraverso le tombature e le canalizzazioni di attraversamento dei rilevati;
- verifiche idrauliche atte a valutare il corretto dimensionamento delle opere di attraversamento dei rilevati stradali di argine alle aree stesse, in rapporto alla entità dei deflussi legati ad affluenti secondari provenienti da monte, nonché verifiche atte a valutare la congruenza fra le sezioni di alveo di questi fossi e le loro portate;
- verifiche e monitoraggi dei livelli di falda per valutarne le oscillazioni stagionali e le eventuali interferenze con la superficie di piano campagna.

In riferimento, particolarmente, agli interventi ricadenti all'interno delle aree definite di antica pertinenza fluviale poste oltre rilevati infrastrutturali, così come individuate sulla *Carta del reticolo idrografico e delle aree di pertinenza fluviale – P.A.I.*, quali misure attuabili per il superamento delle situazioni di rischio idraulico allorquando individuate, si indicano:

- realizzazione di opere idrauliche di "chiusa", eventualmente attivabili a garantire la riduzione delle luci di deflusso degli attraversamenti di rilevato, in caso di ingresso di acque dal fondovalle verso monte;
- interventi di ampliamento delle sezioni di deflusso degli attraversamenti di rilevato e delle sezioni di alveo dei fossi secondari provenienti da monte che percorrono le aree stesse;
- ripulitura periodica delle porzioni terminali meno acclivi, e più in generale dell'interno tracciato, di questi corsi d'acqua secondari;
- sopraelevazione del piano di campagna in quelle zone potenzialmente vulnerate da ristagno, nelle aree non edificate, mediante accumulo di materiali di riporto di idonea granulometria.

Capo II - LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLE CLASSI DI PERICOLOSITA' DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.P.) - Del. C.P. n° 189 del 13.12.2000 – (Indirizzi contenuti in Appendice I)

Articolo 10 – Classificazione degli interventi ed attribuzione delle classi di fattibilità

1. La carta della fattibilità rappresenta lo strumento di sintesi attraverso il quale viene espresso il grado di fattibilità geologica, geomorfologica, sismica, idrogeologica e idraulica delle trasformazioni previste dal Regolamento Urbanistico; essa nasce dalla sovrapposizione delle carte della pericolosità (geomorfologica, sismica locale ed idraulica) alla carta delle destinazioni d'uso del territorio, urbano e rurale. La fattibilità di un intervento viene definita sulla base del grado di esposizione dello stesso, così come individuato, unitamente alla descrizione dei beni e/o dei soggetti esposti, nella sottostante tabella (tratta dell'Appendice I del P.T.C. della Provincia di Lucca) :

GRADO DI ESPOSIZIONE	BENI E/O SOGGETTI ESPOSTI
BASSO	Componenti territoriali non adibibili ad utilizzazioni comportanti presenza continuativa ovvero temporanea ma frequente di persone: caccia; pesca; attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio; ricoveri connessi alle attività escursionistiche; strutture connesse alla ordinaria coltivazione del suolo, alle attività selvicolturali, alle attività di pascolo, alla zootecnia, alla itticoltura; magazzini; depositi a cielo aperto; impianti scoperti per la pratica sportiva; mobilità pedonale; mobilità meccanizzata in elementi di viabilità minore (strade vicinali, poderali, interpoderali), e simili.
MEDIO	Componenti territoriali adibibili ad utilizzazioni comportanti bassa densità di presenza continuativa ovvero temporanea ma frequente di persone: attività estrattive; lavorazione degli inerti; parchi urbani e territoriali; abitazioni rurali; abitazioni ordinarie o artigianato o esercizi commerciali di vicinato o pubblici esercizi in edifici isolati in territorio non urbano; impianti coperti per la pratica sportiva in edifici isolati in territorio non urbano; mobilità meccanizzata in elementi di viabilità locale; attrezzature tecnologiche a rete e puntuali di rilevanza locale, e simili.
ALTO	Componenti territoriali adibibili ad utilizzazioni comportanti elevata densità di presenza continuativa o temporanea di persone: territorio urbano nel suo complesso (comprese le aree ad organizzazione morfologica specialistica per la produzione e/o l'erogazione di beni o servizi); consistenti strutture insediative extraurbane abitative, per la produzione e/o l'erogazione di beni o servizi (attività produttive agro-industriali, manifatture, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, attività ricettive, strutture per l'istruzione, culturali, ricreative, religiose, sanitarie ed assistenziali, cimiteriali); mobilità ferroviaria e meccanizzata in elementi di viabilità sovralocale oppure locale ma di interesse strategico; attrezzature tecnologiche a rete e puntuali di rilevanza sovralocale, e simili.

2. In accordo con quanto riportato nella tabella soprastante, tutti gli interventi all'interno del territorio delle UTOE vengono considerati ad alto grado di esposizione in quanto ricadenti in ambito di "territorio urbano nel suo complesso". Per gli interventi ricadenti in territorio rurale (vedi sottostante Tavola 1 – *Tabella degli interventi ammissibili nel territorio rurale*) il grado di esposizione dovrà essere determinato attraverso la Tavola 2 (*Tabella di correlazione tipo di intervento/esposizione*) allegata alle presenti norme di attuazione; il grado di esposizione ottenuto, dovrà essere successivamente incrociato con il grado di pericolosità (fragilità) attribuito alla porzione di territorio in cui l'intervento ricade; la classe di fattibilità dell'intervento stesso dovrà quindi essere valutata facendo riferimento alla Tavola 3 (*Tabella "Matrice per la valutazione della fattibilità"*) allegata alle presenti norme di attuazione.

TAV.1 – Tabella degli interventi ammissibili nel territorio rurale (SI = ammissibile – NO = non ammissibile)

	INTERVENTI	Cambio di destinaz. d'uso con aumento del rischio	Regimaz. idraulica Bonifica dissesti	Adeguamento/ Realizzazione piste pedonali, forestali, percorsi carrabili alternativi	Restauro	Ristrutturaz. Ricostruz. volumetrie diroccate	Edifici nuovi residenziali	Ampliamento edifici residenziali rurali	Ampliamento edifici prima casa	Ampliamento edifici non rurali	Annessi agricoli commisurati alle capacità aziendali	Annessi agricoli eccedenti alle capacità aziendali	Annessi agricoli proprietari del fondo	Tettoie	Servizi igienici 8mq Volumi tecnici	Piscine Campi da tennis Attrez. scoperte
	COMPONENTI TERRITORIALI															
Territorio naturale di crinale	Aree boscate	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Aree a praterie di crinale	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Area di salvaguardia di Pian di Lago	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Territorio a prevalente naturalità del Monte Paladina	Aree boscate	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Aree a castagneto da frutto	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO
	Aree a prato pascolo	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO
	Aree delle emergenze geologiche	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
Territorio di versante	Aree boscate	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO
	Aree a castagneto da frutto	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO
	Aree agricole	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Aree delle emergenze geologiche	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
Territorio agricolo di Campo	Aree boscate	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO
	Aree agricole	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Territorio di fondovalle del Fiume Serchio	Aree boscate	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO
	Aree agricole	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

TAV.2 – TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL GRADO DI ESPOSIZIONE AGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

(B = basso - M = medio – A = alto)

COMPONENTI TERRITORIALI	INTERVENTI	Cambio di destinazione d'uso con aumento del rischio	Regimaz. idraulica Bonifica dissesti	Adeguamento/ Realizzazionei piste pedonali, forestali e percorsi carrabili alternativi	Restauro	Ristrutturaz. Ricostruz. volumetrie diroccate	Edifici nuovi residenziali	Ampliamento edifici residenziali rurali	Ampliamento edifici prima casa	Ampliamento edifici non rurali	Annessi agricoli commisurati alle capacità aziendali	Annessi agricoli eccedenti alle capacità aziendali	Annessi agricoli proprietari del fondo	Tettoie	Servizi igienici 8mq Volumi tecnici	Piscine scoperte Campi da tennis scoperti Attrezz. scoperte
Territorio naturale di crinale	Aree boscate	M	B	B	B	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Aree a praterie di crinale	M	B	B	B	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Area di salvaguardia di Pian di Lago	M	B	B	B	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina	Aree boscate	M	B	B	B	M	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Aree a castagneto da frutto	M	B	B	B	M	--	--	--	--	--	--	--	B	B	--
	Aree a prato pascolo	M	B	B	B	M	--	--	--	--	--	--	--	B	B	--
	Aree delle emergenze geologiche	M	B	B	B	--	--	--	--	--	--	--	--	--	B	B
Territorio di versante	Aree boscate	M	B	B	B	M	--	--	--	--	--	--	--	B	B	--
	Aree a castagneto da frutto	M	B	B	B	M	--	--	--	--	B	B	B	B	B	--
	Aree agricole	M	B	B	B	M	M o A	M o A	M o A	M o A	B	B	B	B	B	B
	Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio	M	B	B	B	M	--	M o A	M o A	M o A	B	B	B	B	B	B
	Aree delle emergenze geologiche	M	B	B	B	--	--	--	--	--	--	--	--	--	B	B
Territorio agricolo di Campo	Aree boscate	M	B	B	B	M	--	--	--	--	--	--	--	B	B	--
	Aree agricole	M	B	B	B	M	M o A	M o A	M o A	M o A	B	B	B	B	B	B
	Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio	M	B	B	B	M	--	M o A	M o A	M o A	B	B	B	B	B	B
Territorio di fondovalle del Fiume Serchio	Aree boscate	M	B	B	B	M	--	--	--	--	--	--	--	B	B	--
	Aree agricole	M	B	B	B	M	M o A	M o A	M o A	M o A	B	B	B	B	B	B
	Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio	M	B	B	B	M	--	M o A	M o A	M o A	B	B	B	B	B	B

4. In ottemperanza alle disposizioni contenute nella D.C.R.T. n. 94/84 e in Appendice I del P.T.C. della Provincia di Lucca, la fattibilità di un intervento viene espressa attraverso n°4 classi caratterizzate da limitazioni e prescrizioni progressivamente crescenti con il valore del numero attribuito; le problematiche cui le diverse classi fanno riferimento sono indicate attraverso una lettera (g,d,i,t), secondo lo schema riportato nelle sottostanti tabelle :

Numero	Classe
1	Fattibilità senza particolari limitazioni
2	Fattibilità con normali vincoli da precisare a livello di progetto.
3	Fattibilità condizionata
4	Fattibilità limitata

Lettera	Problematica
g	Fragilità geomorfologica (frane, processi geomorfologici in genere)
d	Colate detritiche torrentizie (dinamica parossistica torrentizia)
i	Fenomeni alluvionali (esondazioni e ristagni)
t	Fenomeni sismici (effetti indotti dai terremoti)

5. La metodologia impiegata, oltre a consentire di riconoscere, per ogni singola area e per ogni singola trasformazione, fisica e funzionale, più gradi di fattibilità (rapportando la trasformazione con le diverse tipologie di pericolosità (fragilità) presenti), agevola anche l'utilizzo di matrici di correlazione (pericolosità -> trasformazione -> fattibilità) finalizzate alla definizione della fattibilità della trasformazione stessa (vedere Tavola 3 "Matrice per la valutazione della fattibilità" allegata alle presenti Norme di Attuazione).

6. Quando non diversamente specificato le limitazioni e prescrizioni associate alle varie classi di fattibilità individuabili sul territorio comunale sono riportate nelle tabelle che seguono.

FRANE E PROCESSI GEOMORFOLOGICI IN GENERE

Fattibilità		Limitazioni e prescrizioni (1)
1g	NESSUNA LIMITAZIONE	Nessun approfondimento di indagine richiesto
2g	NESSUNA LIMITAZIONE	Approfondimento di indagine geologico-geotecnica richiesto soltanto a supporto dell'intervento diretto.
2gg	NESSUNA LIMITAZIONE	Indagini di approfondimento geologiche-geotecniche, estese all'"ambito geomorfologico significativo" richieste soltanto nel caso di intervento diretto. Nel caso di interventi destabilizzanti su frana inattiva o quiescente le indagini devono contenere verifiche di stabilità comprovanti l'esistenza, o il raggiungimento con opportune opere di sostegno e/o bonifica, di adeguati coefficienti di sicurezza.
3g	NESSUNA LIMITAZIONE	Indagini di approfondimento geologiche-geotecniche, estese all'"ambito geomorfologico significativo", richieste sia nel caso di intervento diretto che di Piano Attuativo. Interventi diretti ammissibili soltanto se supportati dal progetto di massima degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio (2).
3gg	NESSUNA LIMITAZIONE	Indagini di approfondimento geologiche-geotecniche, estese all'"ambito geomorfologico significativo" richieste sia nel caso di intervento diretto che di Piano Attuativo. Interventi diretti approvabili soltanto se supportati da studi e verifiche comprovanti l'esistenza, o il raggiungimento con opportune opere di sostegno e/o bonifica, di adeguati coefficienti di sicurezza.
4g	FORTI LIMITAZIONI	Non sono consentiti né interventi di nuova edificazione (3), né trasformazioni fisiche e funzionali di edifici esistenti e/o del territorio comportanti aumento di rischio rispetto all'esistente realizzato.
4gg	FORTISSIME LIMITAZIONI	Non sono consentiti né interventi di nuova edificazione (3), né trasformazioni fisiche e funzionali di edifici esistenti e/o del territorio comportanti aumento di rischio rispetto all'esistente realizzato. Consentiti soltanto gli interventi di bonifica dei movimenti franosi ed in genere gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o delle opere esistenti.

DINAMICA PAROSSISTICA TORRENTIZIA

Fattibilità		Limitazioni e prescrizioni (1)
1d	NESSUNA LIMITAZIONE	Nessun approfondimento di indagine richiesto
3d	NESSUNA LIMITAZIONE	Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto se corredati dalla valutazione del rischio effettivo e dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio stesso (2)
4d	ALCUNE LIMITAZIONI	Nuove previsioni edificatorie consentite solo se supportate, nel Regolamento Urbanistico Comunale, da ulteriori studi e verifiche finalizzate alla valutazione del rischio effettivo, dal progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio stesso (2) nonché dalla stima dei relativi costi. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto contestualmente all'approvazione della progettazione esecutiva delle opere di cui sopra.
4dd	FORTISSIME LIMITAZIONI	Non sono consentite nuove previsioni edificatorie, con la sola esclusione di quelle relative a infrastrutture lineari interraste. Interventi diretti approvabili soltanto contestualmente all'approvazione della progettazione esecutiva delle opere tese alla mitigazione del rischio.

ALLUVIONI – RISTAGNI – AREE DI PERTINENZA FLUVIALE

Fattibilità		Limitazioni e prescrizioni (1)
1i	NESSUNA LIMITAZIONE	Nessun approfondimento di indagine richiesto
2i	NESSUNA LIMITAZIONE	Indagini di approfondimento, anche soltanto qualitative, in termini di raccolta di dati e notizie, richieste sia nel caso di intervento diretto che di Piano Attuativo. Le indagini si devono concretizzare in valutazioni sul rischio effettivo e sulle conseguenti opere e/o accorgimenti progettuali da adottare per la mitigazione del rischio stesso (4).
3i	NESSUNA LIMITAZIONE	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento da condursi a mezzo di studi e verifiche idrauliche (5), richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Piani Attuativi approvabili e interventi diretti abilitabili soltanto se corredati dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio (4)

<p>4ao</p>	<p>FORTISSIME LIMITAZIONI.</p>	<p>Non sono consentiti gli interventi di nuova edificazione (6), la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura (7), nonché le trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private (8). Sono ammissibili soltanto le opere di regimazione idraulica, di attraversamento dei corsi d'acqua, di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso. Trasformazioni fisiche e funzionali di edifici o opere esistenti sono ammesse solo se non comportanti incrementi di rischio idraulico o, nel caso lo comportino, se dotati di accorgimenti progettuali e/o funzionali atti alla mitigazione del rischio medesimo. Piani Attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto se corredati dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio (4).</p>
<p>4ae</p>	<p>FORTISSIME LIMITAZIONI.</p>	<p>Non sono consentiti gli interventi di nuova edificazione (6), la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura (7), nonché le trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private (8) con la sola esclusione di quelle relative a insediamenti esistenti (10) per i quali sia dimostrato, con specifiche verifiche idrauliche, che non sussistono rischio di inondazione per piene aventi tempo di ritorno duecentennale oppure, nel caso di sussistenza del rischio, sia stato redatto il progetto delle opere per il superamento dello stesso. Sono ammissibili soltanto le opere di regimazione idraulica, di attraversamento dei corsi d'acqua, di captazione e restituzione delle acque, superficiali e sotterranee, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso. Trasformazioni fisiche e funzionali di edifici o opere esistenti sono ammesse solo se non comportanti incrementi di rischio idraulico o, nel caso lo comportino, se dotati di accorgimenti progettuali e/o funzionali atti alla mitigazione del rischio medesimo. Piani Attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto a seguito della realizzazione delle opere di messa in sicurezza. Sono ammissibili gli interventi finalizzati in genere alla mitigazione del rischio e quelli di riqualificazione ambientale tesi complessivamente ad una riduzione delle aree occupate ed all'allontanamento dal corso d'acqua.</p>

TERREMOTI-PROCESSI DI AMPLIFICAZIONE LOCALE E DEFORMAZIONI DEL SUOLO

Fattibilità	Limitazioni (1)	Prescrizioni (1)
3t	NESSUNA LIMITAZIONE	Indagini di approfondimento richieste sia nel caso di intervento diretto che di Piano Attuativo. Interventi diretti abilitabili soltanto se supportati da valutazioni del rischio effettivo e dal progetto di massima degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio (9)
4t	ALCUNE LIMITAZIONI	Nuove previsioni edificatorie consentite solo se supportate da approfondimenti della pericolosità e da indicazioni e/o prescrizioni per la progettazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio stesso (9). Piani Attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili solo contestualmente all'approvazione della progettazione esecutiva dei predetti interventi.
4tt	FORTI LIMITAZIONI	Nelle aree interessate da frana consentiti soltanto gli interventi di bonifica dei movimenti franosi ed in genere gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o delle opere esistenti. Nelle altre aree, potenzialmente interessate da fenomeni di liquefazione dei terreni e da cedimenti del suolo, ammissibili modesti interventi purché sia dimostrata l'assenza di rischio per le persone
4ttt	FORTISSIME LIMITAZIONI	Consentiti soltanto interventi di bonifica dei movimenti franosi ed in genere gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o delle opere esistenti.

NOTE ALLE TABELLE

(1) Limitazioni e prescrizioni riferite alle trasformazioni, fisiche e funzionali previste dal Regolamento Urbanistico comportanti incrementi di rischio rispetto all'esistente realizzato. Il rischio è dato dal prodotto delle seguenti componenti: a) la pericolosità, intesa come probabilità che in un determinato intervallo di tempo e in una data area si verifichi un evento naturale di una data intensità; b) l'esposizione, intesa come la natura, la qualità e la quantità dei beni e/o soggetti esposti al rischio.

(2) Mitigazione o annullamento del rischio a mezzo di interventi incidenti sulla pericolosità (interventi sulle cause e/o sugli effetti) e/o sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, sistemi di allarme).

(3) Interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con impegno di nuova superficie coperta.

(4) Mitigazione del rischio a mezzo di interventi incidenti sulla pericolosità (interventi sulle cause e/o sugli effetti) e/o sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, sistemi di allarme). Gli interventi di mitigazione, valutati in relazione ad eventi alluvionali aventi tempi di ritorno variabili dai 50 ai 300 anni a seconda della natura del bene da difendere, devono essere progettati in termini tali da escludere problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture, interruzioni di funzionalità delle attività socio-economiche, danneggiamenti del patrimonio ambientale. Gli interventi incidenti sulla pericolosità devono essere compatibili con la situazione idraulica al contorno. In linea generale il T_r è legato al grado di esposizione nel modo che segue: bassa esposizione $T_r=50$ anni; media esposizione $T_r=100$ anni; alta esposizione $T_r=200-300$ anni.

(5) Nel caso di area collocata in pianura aperta le verifiche idrauliche locali si intendono relative al corso e ai corsi d'acqua storicamente riconosciuti come responsabili delle passate alluvioni dell'area medesima. Qualora gli approfondimenti locali, riguardanti aree con previsioni a fattibilità 3_i ricadenti in pericolosità 2_i , non accertino eventi passati esondativi o riconoscano solo problematiche di ristagno, le verifiche idrauliche possono essere omesse a condizione che vengano comunque adottati accorgimenti progettuali per la mitigazione del rischio idraulico (sopraelevazioni dei piani di calpestio, vani interrati protetti) valutati sulla base delle condizioni morfologiche locali e della distanza dal corso d'acqua. Per le verifiche idrauliche è possibile inoltre, in genere, utilizzare, in quanto disponibili ed attuali, i risultati di studi specifici svolti dalle PP.AA ed altri Enti deputati al controllo idraulico del territorio.

(6) Interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi fuori terra, con l'esclusione della sopraelevazione e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente, sempre che tali edifici siano in regola con la normativa edilizia.

(7) Tutte le opere, comprese quelle a carattere temporaneo quali le serre ed i depositi di materiale, che possono ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di inondazione.

(8) Modifiche del territorio che possono ostacolare il deflusso delle acque, anche in caso di inondazione.

(9) Mitigazione o annullamento del rischio a mezzo di interventi incidenti sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, fondazioni speciali, sistemi di allarme).

(10) Insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza, perimetrati di intesa tra Comune, Provincia, Genio Civile, URTT ed Autorità di Bacino.

Ai fini dell'applicazione delle limitazioni e delle prescrizioni associate alle varie classi di fattibilità viene inoltre precisato che:

- a) le definizioni di cui alle note 3 e 8 si applicano solo in materia di tutela idraulica ed idrogeologica;
- b) le trasformazioni fisiche e funzionali di edifici esistenti comportanti un aumento del carico urbanistico inducono ad un incremento di rischio;
- c) gli approfondimenti geologico-geotecnici, da condursi nel rispetto del D.M. 11/03/1988, sono prescritti solo nei casi di nuova costruzione, interventi su edifici esistenti con interventi in fondazione e/o apprezzabili variazioni di carico sul terreno, modifiche morfologiche, opere di sistemazione idrogeologica, scavi, emungimenti di acque; per "ambito geomorfologico significativo" deve intendersi quello suscettibile di condizionare la situazione di rischio del sito in esame;
- d) sono da ritenersi interventi comunque ammissibili:
 - gli interventi di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi
 - gli interventi di regimazione delle acque superficiali e sotterranee
 - gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o delle opere esistenti o migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumento di volume, superficie e carico urbanistico
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione
 - gli interventi di manutenzione ordinaria
 - gli interventi di manutenzione straordinaria
 - gli interventi di restauro conservativo, limitatamente ai casi in cui non si ha aumento di superficie, di volume e di carico urbanistico
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché non ricadenti in fattibilità 4_{gg}, che non comportino incrementi di superficie coperta, di volume e di carico urbanistico, ad eccezione degli impianti tecnologici e delle opere di adeguamento igienico-sanitario al servizio di abitazioni esistenti (eccezione non applicabile agli interventi ricadenti in fattibilità 4_{a0} e 4_{ae})
 - gli interventi di manutenzione, adeguamento o ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche, nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati: a) nelle aree a rischio di frana senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso; b) nelle aree

- a rischio idraulico purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale
- gli adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche

TAV. N° 3 – MATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA'

PERICOLOSITÀ (*) GRADO ESPOSIZIONE	1g	2g	3ag	3bg	4g	3t	4t	1d	2d	1i	2i	4ia _o	4ia _e
B (Basso)	1g	2g	2gg	3g	4gg	3t	4tt	1d	1d	1i	2i	4a_o	4a_e
M (Medio)	2g	2g	3gg	4g	4gg	3t	4ttt	1d	1d	1i	2i	4a_o	4a_e
A (Alto)	2g	2gg	3gg	4g	4gg	4t	4ttt	1d	1d	1i	3i	4a_o	4a_e

(*) Sinonimo di Fragilità

CAPO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 11 - Limitazioni e prescrizioni per l'intero territorio comunale

In base all'Art. 9,c.5 delle Norme del PAI, su tutto il territorio comunale non sono consentiti:

1. coperture e tombature in via definitiva dei corsi d'acqua di ogni grandezza e portata ad esclusione di ponti ed attraversamenti che devono comunque essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica;
2. difese di sponda che comportino il restringimento della sezione dell'alveo;
3. guadi in alveo, anche temporanei se per periodi superiori a 12 mesi, che modifichino il profilo dell'alveo;
4. nuove inalveazioni e rettificazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità;
5. pavimentazioni cementizie o, comunque, sostanzialmente continue, del fondo e delle sponde degli alvei, che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità;
6. per gli impianti specializzati di vivaio, è vietata l'impermeabilizzazione permanente del suolo.

Eventuali deroghe di cui ai precedenti punti sono sottoposte a parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

Articolo 12 - Disposizioni particolari per le aree in frana

1. Nelle aree distinte con pericolosità di tipo 4g, dotate di studi e progetti di bonifica approvati dagli Enti competenti, le limitazioni e prescrizioni associate alla classe di fattibilità 4, possono venir meno a seguito della realizzazione e collaudo delle opere di bonifica. L'ammissibilità degli interventi e delle trasformazioni sarà in questo caso determinata sulla base del grado di sicurezza raggiunto, espresso dal progetto di messa in sicurezza e dalla pericolosità "residua" dell'area (3ag).

Ogni e qualsiasi intervento ricadente in area di frana attiva, area di frana quiescente, area potenzialmente franosa, così come individuate nella cartografia allegata, dovrà essere supportato da specifica indagine geologica mirata a valutarne la fattibilità, compatibilmente con le condizioni di rischio esistenti; lo studio dovrà indicare, ove e se necessari, gli interventi di bonifica e messa in sicurezza da attuarsi preliminarmente o contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento stesso.

2. Nelle aree vulnerate da frane attive sono ammissibili esclusivamente le seguenti trasformazioni :

- quelle finalizzate alla regimazione delle acque superficiali, nonché, ove esistenti, sotterranee, alla bonifica ed alla stabilizzazione del dissesto, o comunque al raggiungimento della massima ottenibile condizione di equilibrio geomorfologico; in particolare sono da favorirsi tutte quelle azioni e consentiti gli interventi ad esse connessi, frutto di specifici studi ed oggetto, caso per caso, di attenta valutazione, in grado di favorire, nel rispetto di ogni altro vincolo vigente sul territorio e garantendo, per quanto possibile, il mantenimento delle peculiarità naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi, anche attraverso lo scavo e l'asportazione di materiale (nella quantità minima ammissibile), il recupero delle aree interessate da dissesto; si dovranno prediligere, ove e quando possibile, gli interventi di recupero attuati mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- quelle inerenti l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo, relativamente ai terreni ove essa sia già in atto alla data di adozione del presente strumento di pianificazione urbanistica, nonché quelle finalizzate a promuovere e favorire il riformarsi della vegetazione spontanea, anche a seguito della cessazione definitiva della coltivazione dei terreni, in ogni caso secondo modalità coerenti con il riassetto idrogeologico delle

aree interessate, e purchè corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale;

- quelle rientranti nella definizione di manutenzione straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, ivi comprese le infrastrutture;
- quelle comunque finalizzate a ridurre la vulnerabilità dei manufatti esistenti e ad accrescere la tutela della pubblica incolumità.

3. Nelle aree vulnerate da frane quiescenti sono ammissibili, oltre a quelle rientranti nella definizione di manutenzione straordinaria e quelle finalizzate a ridurre la vulnerabilità dei manufatti esistenti e ad accrescere la tutela della pubblica incolumità, le seguenti trasformazioni :

- quelle finalizzate alla bonifica, alla regimazione delle acque superficiali, nonché, ove esistenti, sotterranee, alla stabilizzazione o comunque al raggiungimento della massima ottenibile condizione di equilibrio; in particolare sono da favorirsi tutte quelle azioni e consentiti gli interventi ad esse connessi, frutto di specifici studi ed oggetto, caso per caso, di attenta valutazione, in grado di favorire, nel rispetto di ogni altro vincolo vigente sul territorio e garantendo, per quanto possibile, il mantenimento delle peculiarità naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi, anche attraverso lo scavo e l'asportazione di materiale (nella quantità minima ammissibile), il recupero delle aree interessate da dissesto; si dovranno prediligere, ove e quando possibile, gli interventi di recupero attuati mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- quelle inerenti l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo, nonché quelle finalizzate a promuovere e a favorire il riformarsi della vegetazione spontanea, anche a seguito della cessazione definitiva della coltivazione dei terreni, in ogni caso secondo modalità coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate, e purchè corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale;
- quelle dei manufatti edilizi esistenti, ammissibili in conformità a ogni altra disposizione degli altri strumenti vigenti sul territorio, a condizione che comportino il massimo consolidamento strutturale dei manufatti medesimi;

ove ne sia dimostrata la necessità:

- quelle di consolidamento e di adeguamento degli esistenti elementi di viabilità, comprensiva della viabilità rurale e di servizio forestale;
- quelle di realizzazione di impianti tecnici di modesta entità;
- quelle di realizzazione di piccoli manufatti per il ricovero di attrezzi agricoli e di materiali per l'esercizio delle attività agricole.

Solo quando non diversamente localizzabili i nuovi tracciati stradali, ammissibili, oltre che in territorio urbano, anche in territorio rurale per il raggiungimento di fabbricati di abitazione o comunque di particolare valenza architettonica e/o storica, potranno interferire con aree a pericolosità elevata o molto elevata ; la realizzazione degli stessi e' pero' subordinata alla esecuzione di specifiche indagini e all'adozione di modalità costruttive finalizzate alla riduzione e/o all'annullamento del rischio, previo preventivo rilascio di specifica autorizzazione da parte di tutti gli Enti competenti.

Articolo 13- Disposizioni particolari per le aree a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) - P.A.I.

1. La previsione di atti di pianificazione territoriale a fini edificatori, nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata, corrispondenti alle classi P4 e P3 del P.A.I., anche se subordinata alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, nell'ottica di orientare la pianificazione del territorio verso criteri che tengano conto delle reali possibilità di trasformazione del territorio stesso, deve essere esclusa qualora siano possibili localizzazioni alternative.

2. Nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata, corrispondenti alle classi P4 e P3 del P.A.I., non potrà essere rilasciata dichiarazione di abitabilità ed agibilità fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente alla realizzazione e collaudo

delle eventuali opere di bonifica e consolidamento, ove tali interventi siano prescritti dal titolo abilitativo.

3. Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere al Comune e al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino la dichiarazione dell'avvenuta messa in sicurezza dell'area oggetto degli interventi, a firma di tecnico abilitato.

4. Al verificarsi di nuovi fenomeni di dissesto, il Comune provvederà a perimetrare le aree interessate su Cartografia Tecnica Regionale del maggior dettaglio disponibile ed a trasmettere tali elaborati, entro trenta giorni dall'evento, all'Autorità di Bacino e all'Amministrazione Provinciale, che utilizzeranno tali dati nell'ambito dell'aggiornamento del quadro conoscitivo.

5. Nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata, corrispondenti alle classi P4 e P3 del P.A.I., i sistemi di adduzione e smaltimento delle acque reflue devono essere recapitati in fognatura pubblica o opportunamente allontanati dai terreni instabili al fine di non aggravare sensibilmente le condizioni di stabilità creando situazioni di locale indebolimento per imbibizione e saturazione dei terreni e innescare e/o favorire lo sviluppo di dissesti.

Articolo 14 – Disposizioni particolari per le aree vulnerabili da colata detritica torrentizia

Al fine di limitare la vulnerabilità da colate detritiche torrentizie, sia nei bacini riconosciuti come a più elevato rischio potenziale che più in generale sull'intero territorio, dovranno essere favoriti, a seguito di specifici e mirati studi, tutti quegli interventi sia diretti (creazione di briglie e/o di bacini di trattenuta ed accumulo, risagomature e riprofilature d'alveo, ecc.) che indiretti (stabilizzazione di accumuli detritici sui versanti, bonifica di aree di frana, rivegetazione di aree denudate, ecc.) in grado di ridurre o eliminare le possibili cause di innesco e sviluppo di questo specifico tipo di rischio; di tale prescrizione si dovrà tenere conto, più in generale, anche nella progettazione e nella realizzazione di ogni singolo intervento, puntiforme o diffuso, sul territorio.

In corrispondenza dei tratti dei corsi d'acqua minori e delle fasce di territorio ad essi immediatamente adiacenti (definite in ragione della morfologia locale e dei dislivelli altimetrici rilevati), interferenti con insediamenti e/o manufatti antropici di significativa rilevanza, riconosciuti come vulnerabili da colata detritica torrentizia, è vietato, sino da ora, ogni intervento di nuova edificazione e/o di ampliamento dell'esistente, nonché ogni intervento in grado di indurre "sbarramento" e/o restringimento delle sezioni di deflusso (*).

Il superamento delle condizioni di rischio, ottenuto attraverso la realizzazione di interventi diretti e/o indiretti, quali quelli più sopra indicati, e/o comunque dimostrato attraverso specifiche verifiche, comporta il declassamento rispetto alle condizioni di "pericolosità da colata detritica torrentizia" attualmente imposte.

() Si intendono vietati tutti gli interventi che comportano la occupazione, in pianta, di nuovo suolo, ma non quelli ad esempio di sopraelevazione dell'esistente; si intendono vietati anche la posa in opera di recinzioni fisse o mobili, la creazione di barriere vegetali, l'accumulo, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi genere, qualora ciò possa aggravare, in caso di evento di sovralluvionamento, le condizioni di rischio.*

Articolo 15 - Limitazioni e prescrizioni per le attività e/o impianti potenzialmente inquinanti e salvaguardia degli acquiferi

1. Nella tabella successiva, sulla base del diverso grado di vulnerabilità attribuibile ai diversi complessi idrogeologici, vengono definite le limitazioni e le condizioni poste alle trasformazioni fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono comportanti impianti e/o attività suscettibili di provocare inquinamento degli acquiferi.

Vulnerabilità	Limitazioni ⁽¹⁾ e prescrizioni
BASSISSIMA	Nessuna limitazione alle trasformazioni fisiche e funzionali del territorio.
BASSA	
MEDIA	Alcune limitazioni. Piani attuativi ed interventi diretti concernenti impianti e/o attività inquinanti rispettivamente approvabili ed abilitabili soltanto se corredati della valutazione della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico (2), eventualmente necessarie.
ALTA	
ELEVATA	Fortissime limitazioni. Non ammissibili di norma le trasformazioni comportanti impianti e/o attività potenzialmente molto inquinanti, quali impianti per zootecnia di carattere industriale; impianti di itticoltura intensiva; manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento; centrali termoelettriche; depositi a cielo aperto ed altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili; impianti centralizzati per la depurazione dei reflui.
ELEVATISSIMA	Limitazioni e prescrizioni da osservare per cave, collettori fognari, strade di grande o media comunicazione, pascolo e stazzo di bestiame, colture utilizzando pesticidi, diserbanti e fertilizzanti.

NOTE

(1) Limitazioni alle trasformazioni, fisiche e funzionali, che comportano attività e/o impianti "inquinanti". E' comunque implicita la possibilità di ulteriori limitazioni conseguenti le necessarie verifiche che le normative vigenti richiedono a supporto degli impianti e/o delle attività "inquinanti".

(2) Rischio definito attraverso valutazioni incrociate tra vulnerabilità intrinseca, tipologia del centro di pericolo, caratteristiche idrogeologiche ed idrodinamiche dell'acquifero, valore della risorsa da tutelare (quantità, qualità ed utilizzo).

2. Deve essere assicurata l'osservanza delle disposizioni relative alle aree di salvaguardia delle risorse idriche (zone di tutela assoluta, zone di rispetto, zone di protezione) stabilite in via preliminare dall'Articolo 21 del D.L. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento" e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane" e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Piu' in dettaglio si dettano le seguenti prescrizioni :

- per le sorgenti la zona di tutela assoluta deve avere una estensione di almeno mt 10 di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta (ove possibile opportunamente recintata), adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio; per essa deve essere assicurata una efficace protezione da frane e da fenomeni di intensa erosione ed alluvioni;
- per le sorgenti la zona di rispetto si configura come una porzione di cerchio di raggio non inferiore a 200 mt, con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte dell'opera di presa, e che è delimitata verso valle dalla isoipsa passante per la captazione; la rilevanza e la particolare collocazione areale e morfologica della Polla Gangheri inducono, per essa, ad estendere la zona di rispetto ad un areale di raggio 200 mt, nell'intero intorno del punto di emergenza.

Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;

- apertura di cave che possano essere in connessione con la falda.

Per i pozzi la zona di tutela assoluta deve avere una estensione di almeno mt 10 di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta (ove possibile opportunamente recintata), adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio; essa deve essere protetta da esondazioni di corpi idrici limitrofi eventualmente presenti e deve essere provvista di canalizzazioni per la intercettazione ed il deflusso delle acque meteoriche.

Per i pozzi la zona di rispetto si configura come un cerchio di raggio non inferiore a 200 mt, con centro nel punto di captazione.

Oltre ai divieti relativi all'insediamento dei centri di pericolo ed allo svolgimento delle attività già elencati per le zone di rispetto delle sorgenti, si prescrive di garantire la salvaguardia della risorsa anche in rapporto ai seguenti elementi:

- per ciò che riguarda l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione:
 - la tenuta e la messa in sicurezza dei sistemi di collettamento delle acque nere, miste e bianche;
 - la tipologia delle fondazioni, in relazione al pericolo di inquinamento delle acque sotterranee;
- per quanto riguarda le opere viarie, ferroviarie ed in genere le infrastrutture di servizio:
 - le modalità di realizzazione delle reti di drenaggio superficiale;
 - le modalità di controllo della vegetazione infestante;
 - le modalità di stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali in caso di neve e ghiaccio;
 - le modalità di realizzazione delle sedi stradali, ferroviarie e delle strutture ed opere annesse.

Nella determinazione del grado di vulnerabilità dei punti di captazione (sorgenti e pozzi) si dovrà in ogni caso tener conto della classificazione di vulnerabilità degli acquiferi riportata sulla cartografia tematica allegata.

3. Le attività produttive, ivi comprese quelle agricole, per quanto attiene al fabbisogno idrico dovranno attenersi alle prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche.

4. Al fine di tutelare la falda idrica sotterranea, ogni prelievo sarà subordinato all'assenso da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio ai sensi della L. n. 183/89 e della L. n. 36/94 e del D.M. 1173/1988.

5. Per la tutela delle acque su tutto il territorio del Comune di Galliciano, al di là delle zone vincolate di seguito descritte, è comunque necessario che ogni nuova costruzione e/o immobile esistente, oggetto di interventi di ampliamento o ristrutturazione edilizia, sia previsto un idoneo sistema di smaltimento dei liquami.

Sono considerati liquami civili le acque di rifiuto di provenienza domestica (servizi igienici, cucina, lavanderia ecc.) o di attività civile, oltre a quelle ad esse assimilate dalla normativa specifica o per analogia, con esclusione delle acque meteoriche.

Gli immobili ubicati in zona servita da rete fognaria pubblica devono obbligatoriamente essere allacciati alla stessa, secondo le modalità e le prescrizioni impartite dall'Ufficio Comunale competente o Società gestrice del servizio.

Per gli immobili posti in zona non servita da rete fognaria pubblica, dovrà essere presentato un progetto per la realizzazione di idoneo impianto di smaltimento liquami singolo o consorziale, e/o per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'eventuale impianto esistente. La soluzione di smaltimento proposta dovrà essere compatibile con la normativa vigente (Legge n. 319 del 10 maggio 1976 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e successive m.i.), oltre che con le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del terreno.

Tutto quanto sopra esposto dovrà essere documentato in una relazione tecnica corredata da elaborati grafici esplicativi della problematica analizzata; alla presentazione di tali elaborati è subordinato l'esame della pratica da parte della Commissione Edilizia Comunale.

6. In relazione sempre alla salvaguardia della risorsa idrica, tutti i nuovi pozzi per emungimento di acqua dovranno essere autorizzati secondo le modalità previste dal T.U.

11-12-1933 n° 1775 e successive modifiche ed integrazioni, ed avere il nullaosta comunale.

A tale proposito l'avente diritto dovrà inoltrare all'Ufficio Tecnico comunale esplicita richiesta con indicata la quantità di acqua che intende emungere, l'uso del pozzo ed una planimetria in scala 1:2.000 con la sua ubicazione.

Articolo 16 - Indirizzi generali per il buon assetto della rete idrografica (Art. 9 P.A.I.)

1. Nei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrografico dell'intero territorio comunale valgono i seguenti indirizzi generali:

a. la manutenzione ordinaria degli alvei deve assicurare principalmente il mantenimento della strutturae della morfometria del corso d'acqua e della fascia di vegetazione riparia, così come prescritto dalla direttiva n. 3 delle norme del PAI

b. i progetti di nuove opere, relativi ad interventi nei corsi d'acqua, devono seguire gli indirizzi, direttive e raccomandazioni di cui alle presenti norme di PAI;

c. la realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile, alla rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua e all'impiego di tecniche di opere di ingegneria naturalistica;

d. i ponti e gli attraversamenti devono essere di norma realizzati ad arcata unica, qualora ciò non sia tecnicamente fattibile devono comunque essere realizzati con il minor numero possibile di arcate;

e. gli interventi di consolidamento delle pile dei ponti esistenti devono avvenire in profondità, evitando l'utilizzo di plateazioni in alveo che possano interferire con la continuità del trasporto solido di fondo.

2. Nella progettazione relativa ad opere strutturali, finalizzate alla sicurezza dell'esistente, la portata di piena di progetto è quella con tempo di ritorno duecentennale. Limitatamente ai corsi d'acqua minori tale valore di portata può essere motivatamente modificato, su parere dell'Autorità di Bacino, al sopravvenire di nuove evidenze scientifiche o di studi idrologici più dettagliati, con adeguati piani di protezione civile.

3. L'Autorità idraulica competente, a seguito della presentazione, a cura dell'interessato, di adeguata documentazione tecnica, rilascia le autorizzazioni per interventi strutturali dimensionati su eventi di piena con tempi di ritorno anche inferiori rispetto al valore di cui al comma 2, alle seguenti condizioni:

a. rappresentino una fase di realizzazione intermedia, coerente con il quadro di sistemazione previsto nel PAI;

b. concorrano a migliorare il deflusso delle piene, riducano significativamente il rischio di inondazione, e non pregiudichino una soluzione definitiva, qualora venga dimostrata l'impossibilità di prevedere a breve/medio termine opere tali da riportare il rischio di inondazione al tempo di ritorno di 200 anni.

4. Gli indirizzi di carattere tecnico ed i requisiti minimi degli studi idraulici relativi a progetti di sistemazione idraulica, a richieste di autorizzazioni idrauliche e ad indagini relative alle fasce di rispetto per zone non studiate nel PAI, nonché i franchi di sicurezza minimi da osservare sono riportati nella direttiva n. 10 del PAI. Deroche ai franchi di sicurezza possono essere ammesse dall'Autorità idraulica competente se adeguatamente motivate.

Articolo 17 – Prescrizioni per le aree di pertinenza fluviale e ambiti dei corsi d'acqua - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.P.) - Del. C.P. n° 189 del 13.12.2000

1. La specifica cartografia tematica allegata al testo individua gli ambiti e le aree di pertinenza fluviale definendo:

- gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e relative fasce latitanti di 10 m;
- le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua

In aggiunta a quanto già definito per le aree a pericolosità idraulica elevata nelle presenti norme di attuazione di RU valgono, per gli ambiti e per le aree di pertinenza fluviale sopra definite, le seguenti ulteriori disposizioni e prescrizioni nella disciplina delle trasformazioni e delle destinazioni d'uso .

2. Negli **alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e nelle relative fasce latistanti di 10m** di ampiezza sono ammissibili esclusivamente le seguenti trasformazioni ed attività:

- a) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di opere di difesa idraulica, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
- b) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, fermo restando che gli adeguamenti e le nuove realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze che non presentino alternative fattibili, essere definite in modo da minimizzare l'interessamento dell'alveo e non parallelo ad esso;
- c) l'effettuazione di opere di manutenzione, e adeguamento, di esistenti linee di comunicazione viaria e ferroviaria, anche se non implicanti soltanto l'attraversamento trasversale dei corsi d'acqua, purché non comportanti il loro avanzamento verso gli stessi alvei;
- d) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, nonché la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua;
- e) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati realizzati con materiale permeabile e in modo da non costituire ostacolo al deflusso delle acque e senza interessare le sponde e le ripe scoscese;
- f) attività atte a promuovere il riformarsi della vegetazione ripariale spontanea;
- g) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale
- h) le opere idrauliche, le opere di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso

Negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e nelle relative fasce latistanti di 10m di larghezza sono vietate le escavazioni e le estrazioni di materiale litoide.

3. Nelle **aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua** sono ammissibili esclusivamente le seguenti trasformazioni ed attività.

- a) la realizzazione delle eventuali disposizioni pianificatorie sovracomunali conformi ad ogni disposizione delle leggi e degli atti amministrativi in merito
- b) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, fermo restando che gli adeguamenti e le nuove realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze che non presentino alternative fattibili, essere definite in modo da minimizzare l'interessamento delle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, secondo tracciati il più possibile marginali, distanti dai corsi d'acqua e non paralleli ad essi
- c) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete o puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, nonché la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a

rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua

- d) la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di manutenzione e di esercizio delle predette opere
- e) la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a ml. 3,50, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di manutenzione e d'esercizio delle predette opere
- f) le trasformazioni dei manufatti edilizi esistenti rientranti nelle definizioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, senza aumento di carico urbanistico
- g) l'utilizzazione agricola ordinaria del suolo e l'attività di allevamento, esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a ml. 4,00
- h) la manutenzione e la realizzazione di aree a verde da destinabili ad attività ricreative, nonché di parchi aperti al pubblico le cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ostacolare il deflusso delle acque in caso di allagamento, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli.

Le opere sopra descritte non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da alterare l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei contesti territoriali interessati. Le piste di esbosco e di servizio forestale, nonché le strade poderali ed interpoderali, non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque. Tutte le trasformazioni devono in ogni caso assicurare la massima conservazione degli assetti e delle esistenti campiture e dei segni significativi dell'evoluzione idrica del territorio, nonché la manutenzione della rete irrigua principale.

3.1. Non sono soggette alle disposizioni precedenti gli insediamenti consolidati ricadenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua non suscettibili di essere delocalizzati e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza attraverso gli interventi e le azioni specifiche finalizzate da prevedersi nella pianificazione specialistica delle Autorità competenti in materia: la loro perimetrazione dovrà essere effettuata d'intesa con la Provincia di Lucca, l'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio per la provincia di Lucca e l'Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

4. Per i corsi d'acqua di cui all'elenco allegato alla Del.C.R. n.230 del 21/06/1994, adeguato ed integrato con gli elenchi degli allegati n.4 e n.5 del Piano di Indirizzo Territoriale (Del. C.R. n.12 del 25/01/2000) , nonché sulla base di quanto individuato in Tavola A.3.di PTC:

Corso d'acqua	Codice	Ambito
<i>Canale di Bolognana o Rio Forcone</i>	<i>LU534</i>	<i>A</i>
<i>Canale del Broglio o Fosso tre Canali</i>	<i>LU540</i>	<i>A</i>
<i>Canale Grande o del Molinaccio</i>	<i>LU595</i>	<i>A</i>
<i>Canale del Molino o delle Nociacce o Folle</i>	<i>LU616</i>	<i>A</i>
<i>Torrente Ruffa o Canale del Faeto</i>	<i>LU2810</i>	<i>A</i>
<i>Fiume Serchio</i>	<i>LU747</i>	<i>A B</i>
<i>Rio delle Spondacce</i>	<i>LU2364</i>	<i>A</i>
<i>Torrente Turrite Cava</i>	<i>LU2924</i>	<i>A B</i>
<i>Torrente Turrite di Gallicano o Petroschiana</i>	<i>LU2925</i>	<i>A B</i>
<i>Canale Zinebri o della Fredda</i>	<i>LU693</i>	<i>A</i>

vengono delineati, sulla base di quanto individuabile in funzione della morfologia del territorio e della ampiezza dei corsi d'acqua, gli ambiti:

- A1 di "assoluta protezione del corso d'acqua" (corrisponde all'alveo e alle aree comprese nelle due fasce di larghezza di mt 10 adiacenti al corso d'acqua, misurate a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda);
- B comprendente le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d'acqua che possono essere necessarie per gli interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in

sicurezza degli insediamenti (corrisponde alle aree a quote altimetricamente inferiori rispetto alla quota posta a mt 2 sopra il piede esterno d'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda; il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all'asse del corso d'acqua con il terreno, alla quota altimetrica come sopra individuata e non può superare la distanza di mt 300 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda).

4.1 In riferimento al precedente elenco di corsi d'acqua, per le trasformazioni ed attività consentite in ambito A (così come sopra definito e così come delimitato in cartografia allegata) si rimanda a quanto riportato al punto 2 del presente articolo.

4.2 In riferimento al precedente elenco di corsi d'acqua, per le trasformazioni ed attività consentite in ambito B (così come sopra definito e così come delimitato in cartografia allegata) si specifica quanto segue .

All'interno di detto ambito gli interventi consentiti, soggetti a piani attuativi, che prevedano nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche, devono essere dotati di uno studio idrologico-idraulico che definisca gli ambiti soggetti ad inondazione per piene con tempo di ritorno centennale, esaminando un tratto di corso d'acqua significativo che abbia riferimento con l'area di intervento. Lo studio dovrà inoltre verificare che l'area di intervento non sia soggetta a fenomeni di ristagno. Ove l'area interessata dal piano urbanistico attuativo risulti, in seguito allo studio di cui sopra, non soggetta ad inondazioni per piene con tempo di ritorno centennale e non sia soggetta a fenomeni di ristagno, si potrà procedere all'approvazione del piano stesso; in caso contrario si dovrà contestualmente approvare il progetto degli interventi necessari a riportare ad un tempo di ritorno superiore a cento anni il rischio di inondazione e ad eliminare il rischio di ristagno. Il progetto dovrà essere compatibile con la situazione idraulica dell'ambito territorialmente adiacente alla zona di intervento. Gli interventi di progetto di cui sopra dovranno essere realizzati contestualmente alle altre opere di urbanizzazione del piano urbanistico attuativo.

Il RU. definisce la fattibilità delle trasformazioni del territorio sulla base delle disposizioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento e del Piano di bacino stralcio assetto Idrogeologico (PAI), dalle quali potrà discostarsi soltanto sulla base di indagini e valutazioni più approfondite effettuate nel rispetto di tali disposizioni.

Per il tratto terminale del torrente Turrite di Gallicano, in corrispondenza dell'attraversamento del centro abitato del capoluogo, la definizione degli ambiti A e B e' già stata determinata a livello di Piano Strutturale; in tale tratto il ciglio di sponda del corso d'acqua, definito su base morfologica (limite a partire dal quale vengono determinate le estensioni degli ambiti), si colloca prevalentemente a quote più elevate rispetto al limite massimo individuato per le aree esondabili per tempo di ritorno $T_r=200$ anni. Quando tale situazione viene verificata, anche in presenza delle condizioni morfologiche indicate per la individuazione dell'ambito B (presenza di aree poste a quote altimetricamente inferiori rispetto alla quota posta a mt 2 sopra il piede esterno d'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda), l'ambito stesso non viene definito, ritenendo sufficientemente cautelativa la condizione di non coinvolgimento delle aree interessate in eventi di piena con $T_r=200$ anni.

Articolo 18 – La tutela del sistema idrografico minore

1. Nei tratti maggiormente antropizzati del reticolo idrografico la presenza umana si manifesta talora attraverso manufatti di vario genere e grandezza (piccole costruzioni in vari materiali, murature poste a sostegno di aree (orti, giardini) ricavate a servizio di fabbricati di civile abitazione, recinzioni) che hanno "colonizzato", nel corso del tempo, fasce di chiara pertinenza fluviale, spingendosi in "avanzamento" verso l'asse torrentizio. Tali manufatti, provocando un restringimento delle sezioni di deflusso, costituiscono ed hanno già rappresentato elementi di "rischio idraulico", capaci di rallentare il naturale scorrimento delle acque e di provocare l'arresto e l'accumulo (soprattutto le recinzioni, sia fissate che divelte) dei materiali vegetali natanti. Di tali manufatti, la cui posizione e la cui

interferenza con il corso d'acqua dovranno essere singolarmente ed attentamente valutate, si potrà prevedere la demolizione e/o la ricollocazione, vietandone, da subito, la realizzazione di nuovi.

Piu' in dettaglio :

1. Per il reticolo idrografico minore è prevista una fascia di rispetto da misurarsi dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini, nella misura di 10m; all'interno di queste fasce non è consentita alcuna forma di nuova edificazione, sono consentiti invece gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di tutti gli interventi necessari alla manutenzione ed efficienza idraulica del corso d'acqua.

Si dovrà, per quanto possibile, evitare la tombatura di tratti di corsi d'acqua superficiali; qualora ciò risultasse non evitabile il dimensionamento delle opere, riferito ad un tempo di ritorno duecentennale, dovrà comunque tener conto delle caratteristiche morfologiche del corso d'acqua e della presenza, all'interno del bacino idrografico, di copertura vegetale potenzialmente asportabile e trasportabile dalle acque. Delle tombature interrato esistenti sul reticolo idrografico (tubazioni, condotte o scatolari), soggette a qualsiasi tipo di intervento, anche di semplice manutenzione, dovranno essere verificate la stabilità complessiva (strutturale e del versante su cui si sviluppano) ed il corretto dimensionamento, operando, ove necessario, in ampliamento e/o consolidamento delle stesse; al di sopra delle tombature non dovrà comunque essere consentita la realizzazione di alcun manufatto in elevazione (potrà essere consentito, previo opportune verifiche, lo sviluppo di attraversamenti stradali); dovrà essere garantita per ogni tombatura, con limitazioni analoghe a quelle appena sopra descritte, una fascia di rispetto su entrambi i lati della stessa, di larghezza pari almeno a quella della tombatura e comunque tale da garantire il transito di mezzi meccanici, disponibile per la effettuazione di eventuali interventi di manutenzione, ampliamento, sostituzione; in caso di interventi di qualsiasi tipo su manufatti esistenti, posti in immediata adiacenza e/o contatto con una tombatura, dovrà essere verificata, ove e quando possibile, la possibilità di una delocalizzazione dei manufatti stessi in allontanamento dalla tombatura, alla distanza minima tale da garantire il rispetto delle prescrizioni appena sopra espresse.

2. Per le tombature e per i tratti dei corsi d'acqua minori esistenti sul territorio, interferenti con insediamenti e/o manufatti antropici di significativa rilevanza, individuati, già' a livello di Piano Strutturale, come caratterizzati da sezioni idrauliche non idonee a garantire un corretto deflusso degli scorrimenti idrici, dovranno essere previsti, sulla base di ulteriori specifiche verifiche e valutazioni, interventi di adeguamento e/o integrale rifacimento (eventualmente relativi, nel caso di tratti di tubazioni/condotte interrato, al loro intero sviluppo ipogeo).

3. Si dovranno favorire gli interventi periodici di taglio vegetazionale lungo i corsi d'acqua, anche minori, prevedendo l'asportazione o l'incenerimento del tagliato; qualora ciò non risultasse possibile la pezzatura del tagliato stesso dovrà essere tale da consentirne l'asportazione ad opera del corso d'acqua ed il rapido e sicuro transito attraverso le opere idrauliche presenti verso valle, ad escluderne eventuali ostruzioni ed "intasamenti".

4. In corrispondenza dei tratti dei corsi d'acqua minori e delle fasce di territorio ad essi immediatamente adiacenti (definite in ragione della morfologia locale e dei dislivelli altimetrici rilevati), classificati già' in Piano Strutturale in classe 4 di pericolosità idraulica per inadeguato dimensionamento delle sezioni d'alveo e/o delle tombature presenti, e' vietato, sino da ora, ogni intervento di nuova edificazione e/o di ampliamento dell'esistente, nonché ogni intervento in grado di indurre ulteriori restringimenti delle sezioni di deflusso e/o delle tombature esistenti (*).

Il superamento delle condizioni di rischio in tali aree, ottenuto attraverso l'adeguamento delle sezioni di deflusso e/o l'adeguamento delle tombature sottodimensionate, e/o comunque dimostrato attraverso specifiche verifiche idrauliche, comporta il declassamento rispetto alle condizioni di "pericolosità idraulica elevata" attualmente imposte.

(*) Si intendono vietati tutti gli interventi che comportano la occupazione, in pianta, di nuovo suolo, ma non quelli ad esempio di sopraelevazione dell'esistente;

si intendono vietati anche la posa in opera di recinzioni fisse o mobili, la creazione di barriere vegetali, l'accumulo, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi genere, qualora cio' possa creare, in caso di evento alluvionale (per demolizione, sradicamento, asportazione e successivo trasporto) rischio di ostruzione e/o restringimento delle sezioni di deflusso e/o delle opere idrauliche esistenti.

5. In tutte le aree prospicienti corsi d'acqua, anche se non classificate a rischio idraulico, eventuali recinzioni potranno essere realizzate unicamente a "settori", adiacenti e contigui, di lunghezza non superiore a mt 4, in modo tale che una loro eventuale asportazione non possa comunque dare origine a significativi sbarramenti.

6. Gli utilizzatori ed i proprietari di terreni interferenti e/o confinanti con il canale irrigatorio esistente in Galliciano capoluogo dovranno garantire l'integrita' dello stesso e dei suoi bracci secondari attraverso il taglio e l'asportazione della vegetazione di sponda; sono vietate l'ostruzione e la asportazione del letto di deflusso e/o la riduzione della sua sezione idraulica; possono essere consentiti, previo autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale ed a seguito di specifici studi, interventi di deviazione, senza interruzione, delle direttrici di scorrimento esistenti, sempre che cio' non alteri il corretto deflusso delle acque, non modifichi il regime delle portate e non possa favorire, anche per parziale esondazione o infiltrazione, l'innescio di processi di dissesto geomorfologico.

Articolo 19 – Disposizioni per contenere gli effetti dell' impermeabilizzazione dei suoli

1. Al fine della tutela della falda idrica sotterranea si elencano le seguenti prescrizioni :

a) Nelle aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale, così come individuate sulla cartografia tematica allegata, non è ammissibile, a meno che vengano condotti specifici studi atti a dimostrarne la non pericolosità o comunque previa adozione e realizzazione di misure sufficienti a contenerne ed annullarne la pericolosità, il nuovo impianto di :

- impianti per zootecnica di carattere industriale;
- impianti di itticultura intensiva;
- manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento;
- centrali termoelettriche;
- depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili.

Non sono ammissibili nè la realizzazione nè l'ampliamento di discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati e/o di altri di cui sia dimostrata la non pericolosità.

Le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici, corredanti i progetti di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea.

Nella esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere adottate particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di materiali o pannelli assorbenti, e simili.

b) Nelle aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale, così come individuate sulla cartografia tematica allegata, sono comunque vietati :

- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di apposite vasche e/o bacini di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.

c) Per le situazioni esistenti, ricadenti all'interno di aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale, così come individuate sulla cartografia tematica allegata, qualora emergano potenziali condizioni di rischio, si deve provvedere all'allestimento di un costante monitoraggio in falda ed attuare comunque, nel minore tempo possibile, interventi che garantiscano la riduzione delle stesse condizioni di rischio.

d) Ogni intervento di nuova edificazione, nel rispetto delle disposizioni dell'art.25 del PTC, in attuazione dell'art.78 del PIT, deve garantire il mantenimento di una superficie scoperta permeabile (cioè tale da consentire l'infiltrazione anche parziale delle acque meteoriche), pari al 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio.

Qualsiasi intervento, privato o pubblico, che comporti la realizzazione di superfici non permeabili o parzialmente permeabili superiori ai 1000 metri quadri (ad esclusione della viabilità), deve prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili **(ove tali superfici non siano suscettibili in ragione della loro utilizzazione in atto o prevedibile, di contaminare le acque che su di esse si raccolgono o che comunque con esse interferiscono)** nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata. In alternativa, quando questo non sia attuabile, tali acque potranno essere indirizzate verso il reticolo idrografico superficiale, provvedendo a realizzare, se necessario, vasche di primo accumulo e laminazione in cui gli apporti, entro un limite massimo di 50 litri /secondo per ogni ettaro di superficie scolante dell'intervento, siano valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale.

Qualora sia dimostrata l'impossibilità di rispettare le predette disposizioni, può essere previsto lo smaltimento delle acque provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili in rete fognaria; per regolare la dinamica degli afflussi in rete fognaria potranno essere realizzate, se necessario, vasche di primo accumulo e laminazione in cui gli apporti, entro un limite massimo di 50 litri /secondo per ogni ettaro di superficie scolante dell'intervento, siano valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale, e comunque entro i limiti concordati fra utilizzatore e gestore della medesima rete fognaria, e tali da non imporre la necessità di ampliamento dei collettori fognari principali; può essere fatta eccezione per dimostrati motivi di sicurezza, di stabilità dei pendii ovvero di tutela storico ambientale.

e) Ogni qualvolta si attuino interventi di realizzazione, trasformazione ed adeguamento di piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, si devono prediligere modalità costruttive che favoriscano **(ove tali superfici non siano suscettibili in ragione della loro utilizzazione in atto o prevedibile, di contaminare le acque che su di esse si raccolgono o che comunque con esse interferiscono)** la infiltrazione, anche parziale, delle acque meteoriche nel suolo; può essere fatta eccezione per dimostrati motivi di sicurezza, di stabilità dei pendii ovvero di tutela storico ambientale.

f) In occasione di ogni realizzazione e/o trasformazione riguardante immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, superfici coperte e scoperte, adibibili alla produzione e/o allo stoccaggio di merci, mezzi o materiali (materie prime, intermedie o beni finiti) suscettibili di provocare scolo di liquidi inquinanti o polveri inquinanti idrovesicolabili, devono essere rispettate le seguenti disposizioni :

- tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate e munite di opere di raccolta e depurazione dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
- le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, intendendo per esse quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; vengono individuate tre sole tipologie di superfici scolanti, caratterizzate dai seguenti coefficienti di deflusso (Cd) :
 - superfici impermeabili (tetti, strade e piazzali in asfalto e/o cemento) – Cd=1
 - superfici artificialmente drenanti (autibloccanti, asfalti drenanti, ecc) e piazzali non asfaltati – Cd=0.5
 - aree a verde – Cd = 0.2
- le acque di prima pioggia devono essere convogliate nella rete fognaria per le acque nere, con o senza pretrattamento, a seconda di quanto concordato fra utilizzatore e gestore della medesima rete fognaria, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;

- le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti.

Articolo 20 - Le aree caratterizzate da emergenze geologiche

1. Nelle aree di emergenza geologica, così come individuate nella *Carta geologica – Carta delle emergenze geologiche*, non sono consentiti:

- interventi di nuova edificazione
- interventi cui possa conseguire un danneggiamento od una alterazione permanente delle caratteristiche geologiche, mineralogiche, idrogeologiche e paesaggistiche dell'emergenza stessa; con particolare attenzione dovrà essere valutata l'apertura di tagli e/o di piste da esbosco ed antincendio la cui realizzazione non è in assoluto vietata, a condizione che le stesse non interferiscano direttamente con l'emergenza, se arealmente puntiforme (doline, grotte, sorgenti), e che:
vengano mantenuti il limite di mt 2.50 in larghezza ed il limite del 10% in pendenza (eventuali tratti in limitata difformità a tali dimensioni dovranno essere valutati ed autorizzati caso per caso);
sia sempre garantito il completo recupero del tracciato al termine dei lavori per cui lo stesso è stato realizzato, mediante totale ricostituzione della pendice e rivegetazione della stessa; nel caso che, per comprovati motivi di sicurezza, la pista dovesse risultare permanente, dovranno essere adottate adeguate misure di mitigazione degli impatti;
- l'introduzione in qualsiasi forma di esemplari e specie vegetali non autoctone.

2. Nelle aree di emergenza geologica, così come individuate nella *Carta geologica – Carta delle emergenze geologiche*, sono consentite :

- interventi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente sulla base di piani di recupero appositamente redatti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'esistente
- opere ed attività volte alla conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici;
- opere ed attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle aree in frana, ove non in contrasto con gli aspetti naturalistici e paesaggistici;
- attività di studio e ricerca;
- realizzazione di attrezzature di supporto e di servizio, di percorsi pedonali e spazi di sosta, di impianti tecnici di modesta entità atti a favorire l'osservazione e la fruizione, a fini escursionistici, ricreativi e di studio , dei beni interessati.

Per le sorgenti termali della Turrite di Galliciano sono ipotizzabili ed ammissibili, a seguito di specifico Piano Attuativo, azioni mirate ad un recupero e ad uno sfruttamento delle stesse, condotte sulla base di studi specifici che garantiscano sempre e comunque l'integrità ed il mantenimento delle peculiarità della risorsa stessa.

PARTE III - NORME FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE

Articolo 21 - La Valutazione degli Effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana

1. Il RU contiene fra i suoi elaborati la "Valutazione degli Effetti Ambientali" che consiste nella descrizione dello stato dell'ambiente, delle risorse e della pressione sulle stesse.
2. Il RU ha il compito di stabilire, sulla base di quanto contenuto nella Parte III delle Norme di Attuazione di PS, la procedura di valutazione degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana, delle azioni di trasformazione delle risorse essenziali del territorio con effetti diretti relativa agli strumenti di attuazione e agli interventi previsti dal RU.
3. I contenuti della "Valutazione degli Effetti Ambientali" sono vincolanti per gli strumenti di attuazione e gli interventi previsti dal RU.
4. Gli atti degli strumenti di attuazione del RU devono dare atto dell'esito delle verifiche effettuate.

Articolo 22 - La Valutazione degli Effetti

1. Gli strumenti di attuazione del RU che prevedano delle azioni di trasformazione dovranno dimostrare il rispetto di tutti i limiti, condizioni e vincoli, e precisare:
 - definizione degli obiettivi;
 - descrizione delle trasformazioni;
 - individuazione delle risorse coinvolte;
 - descrizione dello stato della risorsa o delle risorse interessate, contribuendo in tal modo all'integrazione delle informazioni sulle risorse territoriali;
 - stima dei prevedibili effetti;
 - indicazione delle misure per l'eliminazione o la mitigazione degli effetti negativi, ivi compresa la stima del fabbisogno finanziario e relative garanzie;
 - gli indicatori e le modalità di monitoraggio degli effetti;
 - le fasi e i tempi di realizzazione delle misure per l'eliminazione o la mitigazione degli effetti.
2. Relativamente agli effetti derivanti dagli strumenti di attuazione del RU deve essere, altresì, preso in considerazione:
 - l'eventuale carattere cumulativo;
 - la natura sovracomunale;
 - l'entità ed estensione nello spazio, tenendo conto del valore, della vulnerabilità e delle speciali caratteristiche naturali dell'area interessata, e della popolazione potenzialmente interessata.
4. Non è ammessa la realizzazione di interventi di nuova costruzione riferiti ad aree dove siano assenti le opere di urbanizzazione primaria, quali infrastrutture che consentano la tutela delle risorse essenziali del territorio, o dove queste non siano adeguate, sono ammessi qualora il soggetto attuatore si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle.

Articolo 23 - Indirizzi e prescrizioni per il miglioramento della qualità e della sostenibilità degli interventi di nuova costruzione

1. Gli interventi relativi alla realizzazione di edifici di nuova costruzione, di intervento privato, di proprietà pubblica e ad uso pubblico, a carattere residenziale, produttivo, terziario, attrezzature e servizi, devono seguire i principi della architettura bioclimatica, al fine di garantire la ecoefficienza delle costruzioni e di aumentare la qualità e la sostenibilità

degli interventi ed in particolare è prescritto il ricorso a sistemi attivi e passivi per la limitazione dei consumi energetici, secondo quanto definito dalle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana".

2. La qualità ambientale degli interventi di nuova costruzione deve garantire:

- buone performance energetiche;
- buone performance acustiche;
- buone condizioni di confort interno;
- buona percezione paesaggistica.

3. Gli interventi di edilizia residenziale devono rispettare il sistema di certificazione energetica e ambientale secondo quanto definito dalle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana" applicando le procedure di cui al Capo III della L.R. 1/2005.

Articolo 24 – Disposizioni per la “risorsa acqua”

1. Per la salvaguardia della qualità delle acque del sistema idraulico superficiale e delle risorse idriche, ad integrazione di quanto definito nella Parte Seconda delle presenti Norme, tutti gli interventi devono rispettare i seguenti indirizzi:

- la limitazione delle interferenze con il sistema idraulico superficiale, favorendo la creazione di aree di rispetto di questo sistema;
- la creazione di bacini di contenimento artificiali o di zone umide per evitare che le acque piovane, potenzialmente contaminate, provenienti dalle aree urbanizzate si riversino direttamente, prima di ogni qualsiasi forma di depurazione, nei corsi d'acqua ;
- il ricorso a tecniche di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalle aree urbanizzate secondo quanto definito al successivo Articolo delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- la realizzazione, ove non adeguate, delle reti fognanti, separate: acque bianche, acque nere;
- il controllo della funzionalità e l'eventuale adeguamento, con cadenza quadriennale, degli impianti di smaltimento privati, non collegati a pubblica fognatura;
- il soddisfacimento della necessità di depurazione;
- il controllo e la riduzione dell'uso di fitofarmaci e di fertilizzanti nelle aree utilizzate per attività agricole;
- il controllo sui reflui e sui residui della alimentazione e dei trattamenti sanitari degli impianti di itticoltura.

2. Per il risparmio idrico, mediante la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, si ritiene necessario, in accordo con la competente Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, tutti gli interventi dovranno rispettare i seguenti indirizzi:

- l'utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi;
- il reimpiego, soprattutto per scopo irriguo, delle acque piovane, acque grigie e acque reflue depurate;
- il riutilizzo negli insediamenti produttivi che prevedono un significativo consumo di risorsa idrica, di acque piovane, acque reflue o già usate nel ciclo produttivo depurate;
- la diffusione di impianti idrosanitari che consentano la riduzione dei consumi, il recupero ed il riutilizzo di acque bianche e grigie nel sistema residenziale, produttivo, terziario e agricolo ;
- gli interventi relativi alla realizzazione di edifici di nuova costruzione a carattere residenziale, produttivo e di attrezzature e servizi pubblici dovranno prevedere sistemi di stoccaggio dell'acqua meteorica proveniente dal dilavamento dei tetti e apposite reti di distribuzione per l'irrigazione delle aree verdi e per operazioni di pulizia di piazzali e parcheggi;

- devono essere inoltre rispettate le prescrizioni particolari di cui ai successivi articoli e gli indirizzi particolari di cui ai successivi articoli delle presenti Norme di Attuazione di RU.
3. Gli interventi di trasformazioni che comportino incrementi di prelievi idrici a fini produttivi devono provvedere all'individuazione precisa delle fonti di approvvigionamento.
 4. Qualora non sia possibile o economicamente conveniente il collegamento alla pubblica fognatura dei nuclei insediativi di piccole dimensioni e degli edifici isolati, deve essere prescritto il ricorso a sistemi individuali di smaltimento (trattamenti preliminari con fosse settiche o fosse Imhoff e subirrigazione; piccoli impianti di tipo aerobico al servizio di più abitazioni; stagni di ossidazione o fitodepurazione), tenendo conto, in ogni caso, della vulnerabilità idrogeologica del sito, ma puntando a privilegiare i sistemi di fitodepurazione, così come anche definito nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 25 - Prescrizioni particolari per il contenimento dei consumi idrici: installazione di dispositivi per la regolamentazione del flusso delle cassette di scarico

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è prescritta l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici in base alle esigenze specifiche.
Le presenti prescrizioni riguardano i servizi igienici degli edifici a carattere residenziale, produttivo, terziario, attrezzature e servizi, di nuova costruzione e si applica per il patrimonio edilizio esistente e negli interventi di rifacimento dei servizi igienici.

Articolo 26 - Indirizzi particolari per il contenimento dei consumi idrici: alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si privilegia l'adozione di sistemi che consentano l'alimentazione delle cassette di scarico dei servizi igienici con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce, dopo preliminare trattamento .
2. Quanto definito nel presente articolo riguarda i servizi igienici degli edifici a carattere residenziale, produttivo, terziario, attrezzature e servizi, di nuova costruzione.
L'eventuale surplus di acqua necessaria per alimentare le cassette di scarico dei servizi igienici, dovrà essere prelevata dalla rete di acqua potabile attraverso dispositivi che ne impediscano la contaminazione.

Articolo 27- Prescrizioni particolari per il contenimento dei consumi idrici: utilizzo delle acque meteoriche

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si prescrive, fatto salve specifiche necessità di unità locali produttive, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili, il lavaggio auto ed usi tecnologici relativi.
2. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso gli altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
3. Tutti gli edifici di nuova costruzione ricadenti all'interno delle UTOE e tutti gli edifici di nuova costruzione od oggetto di interventi di recupero ricadenti nel Territorio Rurale, con una superficie della copertura superiore a 100 mq e con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 100 mq, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensione non inferiore a 2 mc per ogni 100 mq di

superficie della copertura; quanto prescritto non è obbligatorio per gli edifici con superficie di copertura fino ai 500 mq che possono utilizzare le acque del canale irrigatorio; nel caso di edifici con superficie di copertura uguale o superiore a 500 mq la realizzazione della cisterna, con volume uguale o superiore a 10 mc, è sempre obbligatoria .

Articolo 28 - Prescrizioni particolari per la gestione delle acque meteoriche

1. Relativamente alla gestione di acque meteoriche provenienti da piazzali, parcheggi e viabilità, quali spazi pubblici e privati, a seconda del tipo e della quantità di inquinanti potenzialmente presenti nelle acque di prima pioggia, deve essere privilegiato il ricorso a sistemi di trattamento biologico e fisico.

2. Deve essere incentivato il ricorso a queste tecniche di trattamento, che coniugano la riduzione dell'inquinamento con una più attenta integrazione paesaggistica, quali:

- canali di biofiltrazione: canali vegetati, con una pendenza simile a quella dei normali canali di drenaggio, ma più larghi e profondi, per massimizzare il tempo di residenza delle acque meteoriche e migliorare la rimozione degli inquinanti attraverso l'azione filtrante svolta da specie vegetali appositamente scelte; l'acqua raccolta da questi sistemi di norma viene poi convogliata allo stoccaggio o al riversamento nel sistema idrografico superficiale;
- canali di bioinfiltrazione: canali o depressioni, creati attraverso scavi o piccoli sbarramenti, in terreni non argillosi e dove la falda acquifera è abbastanza profonda. Sono realizzati per far infiltrare l'acqua di ruscellamento attraverso l'erba o attraverso la zona radicale;
- fasce tampone: zona umida coperta da vegetazione ed attraversata dall'acqua, prima che questa entri nel sistema idrografico superficiale; possono essere usate anche come barriere fonoassorbenti o per ridurre l'impianto visivo, se gli alberi utilizzati sono ad altro fusto;
- bacini di infiltrazione: struttura destinata a rimuovere le sostanze inquinanti dalle acque meteoriche di prima pioggia, captando il volume di acqua e facendolo infiltrare direttamente nel terreno piuttosto che scaricarlo nel sistema idrografico superficiale;
- bacini di ritenzione: bacini di contenimento che ritengono temporaneamente le acque di ruscellamento in condizioni di quiete, permettendo alle particelle di sedimentare prima che l'acqua venga scaricata ed immessa nel bacino nel sistema idrografico superficiale o riutilizzata.

Articolo 29 – Disposizioni per la “risorsa aria”

1. Per la tutela della qualità dell'aria il RU nel rispetto degli indirizzi di PS ha individuato interventi ed aree, per:

- la riduzione di flussi di traffico veicolare, attraverso:
 - una riorganizzazione della circolazione nei punti più critici;
 - l'individuazione di una rete di percorsi della viabilità alternativa (piste ciclabili e percorsi pedonali);
 - l'individuazione di aree di parcheggio sia pubbliche che a servizio delle attività produttive e commerciali;
- il ricorso a misure per rendere compatibile la presenza di piccole e medie attività produttive all'interno del sistema insediativo con le esigenze di protezione dell'inquinamento, mediante l'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
- la realizzazione negli interventi pubblici e privati di aree a verde e aree scoperte che garantiscano i seguenti criteri:
 - le aree a verde devono essere a salvaguardia delle aree naturali e della vegetazione autoctona presente, devono mantenere gli alberi esistenti e prevedere spazi di vegetazione locale nelle aree di nuova edificazione, al fine di creare barriere acustiche, migliorare il microclima e la qualità dell'aria, limitare l'impatto sulla

biodiversità, creare zone cuscinetto tra il sistema insediativo e le zone limitrofe, realizzare spazi ricreativi adeguatamente ampi e fruibili ed assicurare la continuità dei corridoi ecologici del territorio;

- limitazione delle aree impermeabilizzazione ed utilizzazione dove possibile di pavimentazioni porose.

Articolo 30 – Disposizioni per la “risorsa clima”

1. Negli interventi relativi al sistema della mobilità, agli interventi di nuova costruzione del sistema produttivo e alle attrezzature e servizi che possono avere un impatto significativo, devono essere adeguatamente considerati i parametri meteorologici, per valutare le potenzialità di dispersione delle emissioni inquinanti.

2. Gli strumenti di attuazione del RU, per la sostenibilità degli interventi, devono adeguatamente considerare le condizioni microclimatiche secondo quanto definito dalle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana".

Articolo 31 – Disposizioni per la “risorsa energia”

1. Per la stabilizzazione dei consumi energetici gli interventi in attuazione del RU dovranno incentivare i seguenti indirizzi:

- la realizzazione di piccole centrali idroelettriche in grado di rendere disponibile l'energia direttamente agli utilizzatori;
- l'uso di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;
- la non ammissibilità delle trasformazioni che comportino una variazione in negativo del bilancio dei consumi energetici, o anche soltanto contribuiscano alla determinazione di una tale variazione;
- il ricorso sia nella nuova edificazione che nel recupero a tecniche edilizie volte a migliorare il risparmio energetico ;
- la realizzazione della connessione energetica tra il sistema urbano residenziale e quello produttivo;
- la promozione del “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto produttivo.

2. Gli interventi di trasformazione che comportino un incremento delle emissioni inquinanti rispetto ai livelli del 1990 possono essere ammessi qualora siano garantite altre misure che portino a loro riequilibrio.

3. La riduzione dell'uso dei combustibili fossili nei vari comparti deve essere un obiettivo da raggiungere, a tal fine deve essere effettuata un'adeguata valutazione dell'uso potenziale di fonti rinnovabili.

4. La definizione dei parametri costruttivi deve inoltre tenere conto dei principi dell'Architettura Bioclimatica, al fine di garantire buone performances complessive ed in particolare energetiche, acustiche e di comfort interno.

Deve essere incentivato il ricorso a modalità costruttive ecoefficienti, quali un corretto orientamento nella costruzione degli edifici di nuova costruzione, che sfrutti al meglio l'illuminazione naturale e le caratteristiche climatiche, l'utilizzo a sistemi solari passivi e attivi, la scelta di materiali e tecniche costruttive che garantiscano un'alta efficienza energetica (materiali a bassa conduttività termica, tecniche di distribuzione del calore efficienti, sistemi di illuminazione a basso consumo energetico....), l'adozione di tecniche di ricircolo d'aria efficienti, l'utilizzo di materiali da costruzione fono assorbenti, l'impiego di sistemi di abbattimento e di riduzione del rumore, la scelta di materiali edili ecocompatibili.

5. Devono essere inoltre rispettate le prescrizioni particolari di cui al successivo articolo delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 32 - Prescrizioni particolari per l'installazioni di impianti solari

1. Per gli interventi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente è incentivata **PRESCRITTA** l'installazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia con le prescrizioni particolari di cui alle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 33 – Disposizioni relative alla salvaguardia del suolo, del sottosuolo e della risorsa idrica

1. Per la salvaguardia del suolo, del sottosuolo e della risorsa idrica, ad integrazione di quanto definito nella Parte Seconda delle presenti Norme, gli interventi previsti dal RU dovranno rispettare i seguenti indirizzi:

- sono vietate tutte quelle attività che possano provocare alterazioni permanenti alle caratteristiche dei suoli o alle caratteristiche di permeabilità dei terreni, con conseguente eventuale interferenza sui deflussi di falda, a modificarne le direttrici di migrazione; si prescrive la limitazione delle zone impermeabilizzate ed il ricorso, ove possibile, all'utilizzo di pavimentazioni drenanti;
- sono prescritti il controllo e la rimozione degli scarichi abusivi di rifiuti o di qualunque altro potenziale veicolo di contaminazione delle acque sotterranee;
- sono favorite tutte quelle azioni e consentiti gli interventi ad esse connessi, frutto di specifici studi ed oggetto, caso per caso, di attenta valutazione da parte degli Uffici Tecnici Comunali, in grado di favorire, nel rispetto di ogni altro vincolo vigente sul territorio e garantendo il mantenimento delle peculiarità naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi, il recupero dei suoli e delle aree degradate.

Articolo 34 – Disposizioni in materia di “ rifiuti”

1. Gli strumenti di attuazione del RU devono adeguatamente considerare, e soddisfare, le esigenze di raccolta differenziata delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti urbani (con particolare attenzione al recupero di carta, vetro, plastica, organico e imballaggi da grandi utenze).

Deve essere privilegiata la gestione dei materiali usurati, promuovendone per quanto possibile il riciclo e il trattamento (compostaggio, incenerimento con recupero d'energia etc.).

2. Il RU si pone l'obiettivo di soddisfare le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, individuando appositi e adeguati spazi per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, commisurati agli obiettivi definiti dalle vigenti disposizioni normative e dai piani sovracomunali.

3. Nella realizzazione di interventi di nuova edificazione e di recupero del patrimonio edilizio esistente deve essere privilegiato l'utilizzo di materiali inerti provenienti da impianti di recupero e trattamento degli stessi.

4. Il RU prevede spazi adeguati per la localizzazione di isole ecologiche da realizzarsi secondo i criteri indicati dai piani – programmi sovracomunali.

5. Per l'ulteriore contenimento della produzione dei rifiuti il RU promuove:

- la dotazione di attrezzature per il compostaggio domestico;
- la distribuzione presso le strutture commerciali e alla popolazione residente di contenitori riutilizzabili per la spesa e la raccolta differenziata.

Articolo 35 – Disposizioni relative al “clima acustico”

1. Gli strumenti di attuazione del RU, in fase di realizzazione degli interventi, devono tendere a garantire le condizioni di clima acustico conformi ai valori limite fissati nel Piano di Zonizzazione Acustica approvato con D. C.C. n° 52 del 28/11/2002.

2. Per la riduzione della rumorosità dei luoghi gli interventi di attuazione del RU dovranno rispettare i seguenti indirizzi:

- le misure per la riduzione del rumore e l'utilizzo di materiali da utilizzare negli interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente e per impianti e macchinari;
- l'utilizzazione dei manti stradali, per la viabilità di scorrimento e distribuzione, che assorbano il rumore derivate dai veicoli;
- negli interventi di nuova edificazione sono a carico dei soggetti realizzatori le opere e le misure di mitigazione necessarie per rispettare i valori limite del Piano di Zonizzazione Acustica.

Articolo 36 – Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico

1. Per tutto il sistema insediativo si deve tendere ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dalla normativa vigente.

2. Il RU definisce le caratteristiche localizzative e caratteristiche dei seguenti elementi:

- impianti esistenti per l'emittenza radio, televisiva e telefonia cellulare;
- i nuovi impianti devono rispettare gli ambiti di rispetto assoluto e relativo nei quali è possibile il superamento dei valori di campo elettrico ed induzione magnetica rispettivamente:

Limiti di esposizione: Campo Elettrico 5 kV/m, Induzione elettromagnetica 100 μ T.

Valori di attenzione: per la sola Induzione elettromagnetica 10 μ T.

Obiettivo di qualità: per la sola Induzione elettromagnetica 3 μ T.

- la necessità di spostamento in aree non urbane degli impianti esistenti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione pari o superiore a 15.000 volt, e delle principali cabine di trasformazione;
- la necessità di rilocalizzazione in adeguati corridoi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche per il risanamento delle situazioni in essere non conformi ai valori limite fissati dalla normativa statale vigente;
- il privilegiare l'utilizzazione di reti sotterranee per l'approvvigionamento di energia elettrica.

3. Il RU demanda ad uno specifico Regolamento comunale la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, telecomunicazioni e radio diffusione sonora e televisiva.

Articolo 37 – Valutazione di Incidenza e la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DPR n° 357 del 08/09/1997 così come modificato dal DPR n° 120 del 12/03/2003 e della LRT n° 79 del 03/11/1998

1. Sulla base della Relazione di Incidenza – Relazione IV PARTE del PS, il RU ha approfondito l'analisi circa la consistenza quantitativa e qualitativa di specie animali e vegetali appartenenti alle liste di attenzione così come individuate nel repertorio RE.NA.TO., e la descrizione e valutazione sullo stato degli habitat naturali e predisposto, ai sensi dell'art. 6 del DPR n° 120 del 12 marzo 2003. la Relazione di Incidenza al SIR o ad esso limitrofo.

2. La Relazione di Incidenza deve individuare e valutare gli effetti che gli strumenti di attuazione del RU, relativi ad aree interne al SIR o ad esso limitrofo, possono avere sul sito, tenendo conto degli obiettivi del sito.

3. La Relazione di Incidenza ai sensi dell'allegato G del DPR n° 357 dell'8 settembre 1997, così come modificato dal DPR n° 120 del 12 marzo 2003 deve contenere quanto a seguito specificato per ogni singolo strumento.

4. Gli strumenti di attuazione del RU in riferimento al sistema di tutela previsto con la rete *Natura 2000*, devono contenere:

- localizzazione dei siti di cui all'art. 3 del decreto di cui al comma 1, presenti nel territorio comunale e nei comuni limitrofi;
- analisi dello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- descrizione degli interventi di trasformazione, con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, residenziali e normativi, previsti sul territorio e della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nel sito;
- indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie presenti nei siti, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare.

5. Quanto esposto ai successivi punti del presente articolo è riferito ai piani di localizzazione e ai piani attuativi relativi ad aree interne al Territorio Rurale quali: Territorio naturale di crinale del Monte Palodina, Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina, e ad aree che prevedono interventi soggetti alla procedura del VIA interne, oltre che alle articolazioni del Territorio Rurale precedentemente menzionate, anche al Territorio di Versante, ad esclusione della porzione di questo che ricade nell'isola amministrativa, e nelle UTOE 1, 2, 3, 4, 5, 6.

6. I piani di localizzazione di infrastrutture e impianti a rete devono contenere:

- valutazione preventiva delle alternative;
- descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto, delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera e delle motivazioni che ne rendono necessaria la realizzazione;
- analisi inerenti le condizioni di fragilità geomorfologica ed idraulica del territorio, nello stato attuale ed in quello di progetto; valutazioni relative agli impatti indotti dagli interventi e dalle opere previste, motivazioni delle soluzioni progettuali adottate ed analisi delle eventuali possibili alternative
- cartografia riportante l'area interessata dall'intervento, comprensiva delle aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio, e l'intera area del SIR oggetto della valutazione di incidenza ambientale e delle aree protette istituite o in itinere, a livello nazionale, regionale, provinciale o comunque interessate interamente o parzialmente dal progetto;
- analisi dello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- descrizione delle misure progettuali o i provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere l'impatto sull'ambiente naturale, sia nel corso della fase di realizzazione che di esercizio, con particolare riferimento alla conservazione degli habitat e delle specie presenti nel SIR;
- valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti indotti dalla realizzazione dell'intervento;
- descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente naturale, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie presenti nel SIR.

7. I piani attuativi devono contenere:

- descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto, delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera e delle motivazioni che ne rendono necessaria la realizzazione;
- analisi inerenti le condizioni di fragilità geomorfologica ed idraulica del territorio, nello stato attuale ed in quello di progetto; valutazioni relative agli impatti indotti dagli interventi e dalle opere previste, motivazioni delle soluzioni progettuali adottate ed analisi delle eventuali possibili alternative
- cartografia in scala 1:5.000 riportante l'area interessata dall'intervento, comprensiva delle aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio, e l'intera area del SIR oggetto della valutazione di incidenza ambientale e delle aree protette istituite a livello

nazionale, regionale , provinciale o comunale interessate interamente o parzialmente dal progetto;

- descrizione qualitativa ed una cartografia in scala 1:5.000 degli habitat presenti nel SIR che vengono influenzati direttamente o indirettamente dalla realizzazione del progetto e una descrizione degli effetti da questi indotti sul loro stato di conservazione;
- descrizione quali-quantitativa delle specie faunistiche e floristiche di importanza SIR ed una cartografia in scala 1:5.000 delle aree biologicamente significative per la loro presenza nel SIR che direttamente o indirettamente sono interessate dalla realizzazione del progetto e una descrizione degli effetti indotti, dalla realizzazione del progetto sul loro stato di conservazione;
- descrizione delle misure progettuali o i provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere l'impatto sull'ambiente naturale, sia nel caso della fase di realizzazione che di esercizio, con particolare riferimento alla conservazione degli habitat e delle specie presenti nel SIR;
- valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti indotti dalle realizzazioni dell'intervento;
- descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente naturale, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie presenti nel SIR;
- valutazione degli aspetti ecologico-igienico-sanitari.

PARTE IV – NORME PER IL TERRITORIO RURALE

Articolo 38 - Il Territorio Rurale

1. Il RU articola la disciplina del Territorio Rurale del comune di Gallicano sulla base delle individuazioni, delle articolazioni e delle intersezioni del PS in: Invarianti Strutturali, Sistemi e Subsistemi Territoriali e del Sistema Funzionale del Territorio Rurale.
2. Il PS, all'Articolo 39 delle Norme di Attuazione di PS, ha articolato il Sistema Funzionale del Territorio Rurale nei seguenti Subsistemi:
 - Subsistema Funzionale rurale Monte Palodina;
 - Subsistema Funzionale rurale aree boscate;
 - Subsistema Funzionale rurale castagneto da frutto;
 - Subsistema Funzionale rurale aree agricole;
 - Subsistema Funzionale rurale aree del fiume.
3. Il Territorio Rurale è considerato zona territoriale omogenea "E" ai sensi del D.M. 1444/1968.
4. Nel Sistema Funzionale del Territorio Rurale trova applicazione la LRT 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, con le specificazioni e in coerenza con gli obiettivi, criteri, indirizzi e prescrizioni di PS e della presente normativa.

Articolo 39 – Gli obiettivi strategici per il Territorio Rurale

1. Costituiscono obiettivi strategici per il Territorio Rurale, così come riportato all'Articolo 40 delle Norme di Attuazione di PS:
 - l'individuazione di azioni finalizzate al mantenimento della presenza antropica e della residenzialità nel territorio rurale, quale elemento portante per il mantenimento e la conservazione di questo sistema ambientale;
 - la promozione di azioni tese al potenziamento delle sinergie tra il sistema produttivo agricolo e quello ambientale, quali lo sviluppo di attività agricolo-forestali compatibili con la tutela, l'uso ed il mantenimento delle risorse;
 - l'individuazione di azioni per la promozione e per la rivitalizzazione del sistema agricolo - forestale e per lo sviluppo di attività economiche integrative, quali l'agriturismo, il turismo rurale, il turismo escursionistico e naturalistico;
 - l'individuazione di azioni di valorizzazione del sistema delle aree boscate con funzione integrata produttiva, di salvaguardia ambientale e di difesa idrogeologica e turistico ricreativa;
 - la conservazione, recupero e valorizzazione delle aree agricole legate al sistema storico di antica formazione del territorio di versante;
 - la riappropriazione del sistema delle acque, in particolare delle aree fluviali del Serchio e delle Turríti, con la riscoperta di luoghi importanti per l'identità del territorio, per il loro valore ambientale e quale risorsa per il sistema urbano limitrofo.
2. Il RU, sulla base dei criteri ed indirizzi e prescrizioni di PS, disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari al mantenimento del Territorio Rurale, in particolare allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse dei territori rurali e montani.

Articolo 40 - Prescrizioni di salvaguardia per il Territorio Rurale

1. Nel Territorio Rurale del comune di Gallicano valgono le seguenti prescrizioni:

- tutte le opere esistenti atte a regolare la regimazione e il deflusso delle acque superficiali dovranno essere mantenute dai proprietari dei terreni dove ricadono;
- ogni intervento dovrà comprendere accorgimenti per la corretta regimazione delle acque superficiali;
- sono vietate le recinzioni che comportino la costruzione di cordoli sopraelevati rispetto al piano di campagna e comunque che possono creare ostacolo al libero deflusso delle acque, ad eccezione dei lotti a corredo dei fabbricati;
- i nuovi tracciati stradali ad uso privato dovranno essere dotati, qualora si innestino con la viabilità pubblica sul suo lato a monte, di griglie per intercettare le acque raccolte, realizzate perpendicolarmente all'asse stradale, per evitare che queste invadano la sede stradale stessa;
- e' vietata la realizzazione di piste di esbosco su versanti aventi pendenze superiori al 50%. Dove possibili, le nuove strade non dovranno avere pendenze superiori al 10% ed il piano stradale dovrà essere modellato, qualora non sia possibile dotare la pista di cunetta lato monte per la raccolta delle acque, con leggera contropendenza verso valle, in modo da assicurare lo scorrimento laminare delle acque superficiali ed evitare erosioni intensive; dovranno essere realizzate frequenti canalette trasversali al piano viabile, in numero correlato alla pendenza della pista e alla consistenza del fondo;
- nel caso di frane o di fenomeni di erosione si indica, preferibilmente, il ripristino con materiali tradizionali e caratteristiche costruttive locali, salvo l'inserimento di elementi strutturali di consolidamento;
- nelle sistemazioni morfologiche è vietato eliminare i terrazzamenti e/o ciglionamenti nei versanti con pendenza media superiore al 25% ed alterare lo stato di efficienza della rete scolante artificiale fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore efficacia idraulica;
- relativamente al consolidamento dei terreni, le proprietà interessate da fenomeni di degrado quali smottamenti, frane o da altri fenomeni di instabilità, qualora questi vengano a costituire minaccia all'incolumità pubblica, alle strade ed agli altri spazi per attrezzature di pubblica utilità, o quando tali fenomeni costituiscano elementi di degrado dell'ambiente, sono tenute, in accordo con la Pubblica Amministrazione, a provvedere al consolidamento ed alla sistemazione ambientale con opportune opere;
- le strade esistenti nel territorio rurale rivestono un primario interesse ambientale e storico del territorio, quindi i tracciati, gli elementi di arredo e di contenimento, le siepi, le alberature, le marginette, i cippi, le pavimentazioni in pietrame, etc..., costituiscono elemento di caratterizzazione ambientale e pertanto debbono essere mantenuti. Tutte le eventuali modifiche o altri nuovi interventi dovranno rispettare le caratteristiche tipiche delle strade esistenti (materiali e tecnologie), armonizzarsi ed adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare comunque alterazioni visibili e sostanziali all'ambiente ed agli aspetti naturali del luogo;
- e' ammessa la parziale modifica e delocalizzazione di tracciati esistenti quando questi non rivestano un primario interesse ambientale e storico, a condizione che venga realizzato, ove necessario, un nuovo percorso che garantisca il collegamento fra le località precedentemente unite dal vecchio tracciato
- gli interventi relativi a nuova viabilità podereale e forestale dovranno avere dove possibile carattere comprensoriale. Le strade esistenti e di nuova realizzazione dovranno essere dotate di adeguate opere di regimazione delle acque di scorrimento superficiale;
- la copertura o il tombamento di corsi d'acqua è unicamente consentito nei casi in cui sia necessario realizzare passi carrabili (max 10 metri) o pedonali, ampliare viabilità comunali ed effettuare altri interventi di pubblica utilità. In tal caso il dimensionamento delle opere deve essere supportato da un idoneo calcolo idraulico riferito al tempo di ritorno duecentennale;
- per interventi di restauro e recupero delle opere connesse con le sistemazioni agrarie ed idrauliche è privilegiato l'utilizzo di materiali uguali agli originali;
- gli interventi di imboschimento di superfici agricole, dove autorizzati, non potranno essere monospecifici. Non potranno essere effettuati imboschimenti coetanei di superficie superiore ad ha 1;

- le alberature e le siepi esistenti, comprese quelle perimetrali agli appezzamenti, non potranno essere rimosse. Unica eccezione per individui di Acacia (Robinia - pseudoacacia) e Albero del cielo (Ailanthus altissimo);
- i nuovi impianti di alberature e siepi dovranno utilizzare unicamente specie e cultivars indicate nell'elenco di cui all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione;
- per le superfici boscate, salvo diverse indicazioni specifiche, vale quanto previsto dal testo aggiornato della LR 21/03/2000 n° 39 Legge Forestale della Toscana ed il Regolamento Provinciale dei procedimenti amministrativi in materia di vincolo idrogeologico e di tutela forestale;
- per le pertinenze delle abitazioni classificabili come giardini e parchi potranno essere utilizzate anche specie a carattere ornamentale non citate nell'elenco di cui all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- nel caso di taglio di castagneti da frutto anche abbandonati è fatto obbligo di lasciare non meno di 5 piante /ha anche se senescenti o malate.

Articolo 41 - Prescrizioni per la tutela, la gestione e la ricostituzione del patrimonio agro-forestale in aree ad alta pericolosità geomorfologica

1. Per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono le seguenti prescrizioni di cui alla Direttiva n. 9 del PAI – Bacino Pilota del Fiume Serchio.

- per i tagli dei boschi in aree instabili a pericolosità di frana elevata e molto elevata con specie forestali autoctone rappresentati generalmente da faggeta e bosco misto di latifoglie debbono essere seguite le “prescrizioni di massima e di Polizia Forestale”. Le associazioni vegetali sinantropiche, i boschi ottenuti con rimboschimenti a Robinia pseudoacacia, Pinus nigra o utilizzando altre specie di conifere introdotte, così come le selve di castagno (Castanea sativa) possono facilitare i fenomeni franosi se estesi su aree ad alta pericolosità. Le piante adulte di gran parte di queste specie, caratterizzate da un'elevata biomassa aerea, associata ad un apparato radicale con sviluppo superficiale, sono infatti soggette a caduta. In queste condizioni si prescrive l'adozione di un diverso piano di gestione forestale che preveda in genere un maggiore alleggerimento della biomassa totale.
- l'apertura di nuovi tratti o l'allargamento di strade, condotti o canali d'avallamento del legname è vietata in zone geomorfologicamente instabili.
- per quanto riguarda il pascolo in bosco dopo il taglio, è necessario il rispetto dei tempi imposti dalle “prescrizioni di massima e di Polizia forestale”. E' inoltre vietato il pascolo delle capre nei boschi e nei terreni ricoperti da cespugli.
- l'ipotesi di sistemazione agro-forestale del territorio, attraverso interventi di ripristino, dovrà essere valutata caso per caso in relazione alla diversa situazione di pericolosità geomorfologica rilevata (frana attiva, frana quiescente, aree con instabilità potenziale elevata per caratteristiche morfologiche e/o litologiche), alla necessità di recupero ambientale di aree degradate o la ricostituzione di ambienti di particolare pregio paesaggistico. La sequenza metodologica comune riguarda:
 - a. la regimazione idrica;
 - b. il consolidamento meccanico;
 - c. la ricostituzione della copertura vegetale
- per gli interventi di ripristino dei seguenti casi particolari devono essere adottate le seguenti procedure di intervento:

Area denudata per frana, terreno incoerente:

 - a. interventi di rimodellamento del profilo morfologico mediante gradonatura, prediligendo l'impiego di tecniche di bioingegneria;
 - b. sistemazione idraulica delle rete di deflusso superficiale;
 - c. impianto polispecifico di specie arboree ed arbustive. Nel caso di terreni umidi a prevalente composizione argillitica le specie arboree consigliate sono: ontano nero, salici, nocciolo, sambuco. Nel caso di terreni detritici drenanti e asciutti con prevalente matrice sabbiosa, le specie arboree consigliate sono: carpino nero, acero,

frassino, sorbo. Le specie arbustive più indicate sono in genere biancospino, corniolo, ginestra;

d. copertura con vegetazione erbacea in grado di limitare l'azione erosiva delle acque meteoriche e di arricchire il terreno di sostanza organica importante per l'insediamento di specie arbustive ed arboree pioniere e per l'attecchimento e sviluppo di quelle inserite. L'attecchimento dello strato erbaceo può essere facilitato dall'utilizzo di biostuoie.

Area boscata in frana

Gli interventi di ripristino in zone in frana interessate da copertura vegetale dovranno attenersi alle indicazioni fornite nei punti precedenti inerenti i regolamenti speciali per i tagli dei boschi in aree instabili ad alta pericolosità, l'apertura o l'adeguamento di strade, condotti o canali e il pascolo.

Per quanto riguarda le aree ad elevata pericolosità, coperte da boschi di origine antropica, si dovrà tendere alla rinaturalizzazione delle stesse cercando di ricostituire le associazioni vegetali originarie e idonee alle condizioni ambientali presenti nel sito.

Area degradata da ricostituire

Nelle aree degradate e da ricostituire (ex cave, discariche, aree boscate distrutte o degradate in seguito ad incendio, ecc.) dovranno essere previsti interventi di ricostituzione e recupero ambientale, volti alla difesa del suolo, la regimazione delle acque, la preservazione e il miglioramento della qualità dell'ambiente e del paesaggio; gli interventi riguarderanno in particolare:

- a. il contenimento dei processi erosivi ed eventualmente rimodellamento del versante;
- b. il ripristino di un ecosistema "paranaturale" (rinaturalizzazione tramite tecniche di ingegneria naturalistica, ripristino della vegetazione autoctona, rimboschimenti) mediante il corretto inserimento delle opere sotto il profilo estetico-paesaggistico nonché naturalistico.

Articolo 42 - Le articolazioni del Territorio Rurale

1. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, specifica e disciplina le articolazioni di PS, al fine di preservarne i caratteri di componenti strutturanti la conformazione del territorio e connotanti la sua identità, ai sensi dell'Articolo 10 e dell'Articolo 39 delle Norme di Attuazione di PS, individua per il Territorio Rurale le seguenti specificazioni:

- Territorio naturale di crinale del Monte Palodina;
- Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina;
- Territorio di versante;
- Territorio agricolo di Campo;
- Territorio di fondovalle del fiume Serchio.

2. All'interno di questi Territori vengono riconosciuti, in funzione delle loro caratteristiche morfologiche, di uso del suolo, paesaggistiche, insediative, ambientali, colturali e della presenza del presidio antropico, le seguenti articolazioni:

2.1. Territorio naturale di crinale del Monte Palodina

al cui interno si riconoscono le seguenti Aree:

- Aree boscate;
- Aree a praterie di crinale;
- Aree a salvaguardia specifica Pian di Lago.

2.2. Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina

al cui interno si riconoscono le seguenti Aree:

- Aree boscate;
- Aree a castagneto da frutto;
- Aree a prato pascolo;
- Aree delle emergenze geologiche.

2.3. Territorio di versante

al cui interno si riconoscono le seguenti Aree:

- Aree boscate;
- Aree a castagneto da frutto;
- Aree agricole;
- Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio;
- Aree delle emergenze geologiche.

2.4. Territorio di Campo

al cui interno si riconoscono le seguenti Aree:

- Aree boscate;
- Aree agricole;
- Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio.

2.5. Territorio di fondovalle del Serchio

al cui interno si riconoscono le seguenti Aree:

- Aree boscate;
- Aree agricole;
- Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio.

2.6 All'interno del Territorio di versante, Territorio agricolo di Campo, Territorio di fondovalle del Serchio sono individuate delle Aree soggette a normativa specifica.

3. Sono individuati all'interno del Territorio Rurale gli edifici di particolare importanza, in quanto di valore storico - architettonico.

4. Per gli edifici ed i nuclei insediativi individuati nelle Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 di Quadro Propositivo di RU valgono le disposizioni normative del Territorio ed Area in cui sono inseriti.

5. Nelle Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, del Quadro Propositivo di RU sono riportate le: Aree P4 (PAI), 4g (PS); Aree P3 (PAI), 3bg (PS); Aree AP (PAI), 4i (PS); Aree P2 (PAI), 3bi (PS); che rappresentano una prima individuazione esattamente definita sugli specifici elaborati geologici delle aree a pericolosità geomorfologia ed idraulica elevate e medio alta.

6. L'ambito di applicazione della normativa regionale relativa al Territorio Rurale, di cui al Capo III della LRT 1/2005, è rappresentato dall'intero territorio comunale a destinazione agricolo-forestale, ad esclusione del Territorio naturale di crinale del Monte Palodina, del Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina e delle Aree di salvaguardia specifica. L'applicazione della normativa di cui al Capo III della LRT 1/2005 per il territorio comunale di Galliciano è subordinata alle precisazioni e limitazioni di cui alla presente Parte III delle Norme di Attuazione di RU.

7. Per ogni Territorio ed Area, in cui è articolato il Territorio Rurale, sono specificatamente disciplinati i principali tipi di intervento ivi consentiti ed esclusi. Qualsiasi altro tipo di intervento qualora non espressamente definito dalle presenti Norme di Attuazione per i diversi Territori ed Aree dovrà comunque essere compatibile con le Norme di Attuazione di PS.

8. Gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente che insiste in ogni Territorio ed Area devono obbligatoriamente tener conto, oltre a quanto disciplinato per ogni Territorio ed Area, delle ulteriori disposizioni specifiche collegate alle caratteristiche storico-architettoniche degli edifici stessi e alla loro destinazione d'uso.

9. L'attività di agriturismo è consentita in tutto il Territorio Rurale ad esclusione del Territorio naturale di crinale del Monte Palodina.

Articolo 43 - Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina

1. Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina è interno al Sistema Territoriale - Sistema del Monte Palodina a prevalente naturalità e di crinale, e coincide con il Subsistema Territoriale - Territorio naturale di crinale, di cui all' Articolo 7 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 2 del Quadro Progettuale di PS.

2. Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e precisamente dal Subsistema Funzionale rurale del Monte Palodina, di cui all'Articolo 39 e all'Articolo 41 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 3 del Quadro Progettuale di PS.

3. Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina è, per una significativa porzione, interno al sito di importanza regionale SIR - Monte Palodina.

4. Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina corrisponde al limite della faggeta e comprende le praterie di crinale. Si tratta della parte di territorio comunale che presenta il maggior grado di naturalità e che rappresenta l'elemento botanico di maggior importanza del sito di importanza SIR - Monte Palodina.

5. Per questo territorio la conservazione di tale assetto è affidata ai soli interventi di manutenzione e di recupero e ripristino ambientale. In queste aree va comunque privilegiata la salvaguardia ed il recupero soprattutto delle valenze naturali e paesaggistiche in maniera più rigida rispetto al resto del territorio del Monte Palodina, creando in tal modo degli ambiti atti a salvaguardare la biodiversità, dove l'azione antropica viene gradualmente emarginata.

Per quanto concerne i boschi così come individuati all'art. 3 della Legge Forestale della Toscana L.R. 21 marzo 2000 n. 39, il presente regolamento introduce limiti e restrizioni. Per quanto non specificato nel presente regolamento si attua quanto previsto dalla Legge Forestale della Toscana.

6. Il PS, all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione, individua i seguenti indirizzi specifici:

- conservazione e miglioramento del soprassuolo forestale della faggeta quale elemento vegetazionale caratterizzante il SIR;
- conservazione dello sviluppo attuale delle superfici con soprassuolo erbaceo quali superfici pabulari per la fauna selvatica ed habitat di specie ornitiche e floristiche;
- conservazione e salvaguardia degli habitat specifici per le valenze faunistiche e botaniche segnalate nella scheda del SIR e da RE.NA.TO. Nello specifico non è consentito alcun intervento che interessi e modifichi l'habitat relativo al bosco di betulla del Monte Paladina segnalato da RE.NA.TO.;
- disciplina del sistema di fruizione turistico-ricreativo.

7. Per questo territorio valgono le seguenti prescrizioni normative:

- non si applica la normativa regionale per il territorio rurale di cui al Capo III della LRT 1/2005;
- è consentita la realizzazione di percorsi così come definiti all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" e di aree di sosta di limitate dimensioni atti alla fruizione turistico ricreativa guidata del territorio;
- con particolare attenzione dovrà essere valutata l'apertura di tagli e piste antincendio la cui realizzazione non è in assoluto vietata, a condizione che le stesse non comportino danni alle emergenze ambientali segnalate da RE.NA.TO. e le emergenze geologiche risultanti nel quadro conoscitivo;
- sia sempre garantito il completo recupero del tracciato al termine dei lavori per cui lo stesso è stato realizzato, mediante totale ricostituzione della pendice e rivegetazione della stessa; nel caso che, per comprovati motivi, la pista dovesse risultare permanente, dovranno essere adottate adeguate misure di mitigazione degli impatti;
- è consentita la manutenzione e l'adeguamento del percorso carrabile alternativo (strada della foce di Pompanella), di larghezza non superiore a 3,5 metri, non pavimentato con materiali impermeabilizzanti, adeguatamente munito di fossette laterali e canalette trasversali per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, come via di fuga per gli abitati di Trassilico e Verni a seguito di possibili eventi calamitosi;
- è consentita la manutenzione di impianti esistenti atti alla trasmissione di segnali radio televisivi di collegamento per le telecomunicazioni;
- non è consentita la realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, di linee telefoniche, di rilevanza locale, ad esclusione di quelli a servizio di insediamenti o di attività preesistenti;
- sono consentiti interventi di mantenimento e/o miglioramento dei soprassuoli arborei con finalità naturalistiche, subordinati alla redazione di piani particolareggiati di gestione selvicolturale;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;

- ad esclusione degli edifici ricadenti in aree a pericolosità di frana molto elevata (art.12 PAI) , possono essere consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per l'utilizzo come attrezzature di supporto alle attività escursionistiche e del tempo libero, quale la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di rifugi e bivacchi, punti di osservazione fauna selvatica.
8. Ai sensi di quanto esposto nella Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n° 644 del 5 luglio 2004, al fine di eliminare le criticità del sito derivanti dall'abbandono dei sistemi pastorali, con processi di ricolonizzazione arbustiva, deve essere redatto un piano di gestione dell'attività pastorale, il quale, sulla base di un proprio Quadro Conoscitivo, definisca le azioni e le modalità di utilizzo rispetto agli obiettivi di conservazione, per il raggiungimento di modalità ottimali di gestione.
9. Il Sistema Normativo per il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno: Aree boscate, Aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS), Aree a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS), Aree a praterie di crinale, Aree a salvaguardia specifica Pian di Lago.
- 10. Aree boscate:**
- per queste aree, ad integrazione di quanto specificato ai precedenti commi, deve essere applicato il regime di conservazione per il soprassuolo boschivo applicando unicamente trattamenti che favoriscano l'evoluzione e/o mantenimento di forme boschive miste e disetanee;
 - il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 3;
 - il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
 - per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle temporanee di cui all'art. 46 e quelle di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana";
 - il rimboschimento per i tracciati di larghezza superiore a 5 metri, così come previsto dal comma 8 dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è reso obbligatorio indipendentemente dalla larghezza e tipologia del tracciato;
 - è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco.
- 11. Aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS):**
- per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" le operazioni di esbosco dovranno essere effettuate mediante l'utilizzo di cabalette e/o impianti a fune fino agli imposti e piazzali per il deposito del legname che dovranno essere localizzati al di fuori di dette aree;
 - è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco;
 - il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
 - il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari uno;
 - per queste aree valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.
- 12. Aree a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS):**
- il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 3;

- il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
- per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle temporanee di cui all'art. 46 e quelle di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana";
- il rimboschimento per i tracciati di larghezza superiore a 5 metri, così come previsto dal comma 8 dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è reso obbligatorio indipendentemente dalla larghezza e tipologia del tracciato;
- è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco;
- per queste aree valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU

13. Aree a praterie di crinale:

- per queste aree, ad integrazione di quanto specificato ai precedenti commi sono consentiti interventi unicamente per la realizzazione di percorsi aventi una larghezza massima di 1,80 metri destinate al transito di persone a piedi, a cavallo o con bestiame da soma atti alla fruizione turistica del territorio.

11. Area di salvaguardia specifica Pian di Lago

- in questa area, corrispondente all'area umida di Pian di Lago, ad integrazione di quanto specificato ai precedenti commi e all'articolo 20 della Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, al fine della conservazione e del recupero del sito, al fine di rallentare i processi di interramento dell'area umida, per l'area di salvaguardia e sui versanti riferibili al bacino idrografico sotteso a questa area valgono le seguenti prescrizioni:
 - il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
 - per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle temporanee di cui all'art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana";
 - è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco;
 - il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari uno;
 - il rimboschimento per i tracciati di larghezza superiore a 5 metri, così come previsto dal comma 8 dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è reso obbligatorio indipendentemente dalla larghezza e tipologia del tracciato.

Articolo 44 - Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina

1. Il Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina è interno al Sistema Territoriale - Sistema del Monte Palodina a prevalente naturalità e di crinale e coincide con il Subsistema Territoriale - Territorio a Prevalente Naturalità, di cui all'Articolo 7 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 2 del Quadro Progettuale di PS.

2. Il Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e da due Subsistemi: Subsistema Funzionale rurale aree boscate, Subsistema Funzionale rurale castagneto da frutto di cui agli Articoli 42, 43 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 3 del Quadro Progettuale di PS.

3. Il Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina è, per una significativa porzione, interno al sito di importanza regionale SIR – Monte Palodina.

4. Il Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina comprende il castagneto da frutto, i prati umidi di quota ed una vasta area di superficie boscata di transizione fra le zone degli insediamenti di antica formazione di versante ed il crinale.

5. In questo territorio, dove prevalgono le valenze naturali e paesaggistiche, vanno privilegiate le azioni di presidio del territorio tese al recupero e alla conservazione del patrimonio ambientale e paesaggistico.

6. Il PS, all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione individua, i seguenti indirizzi specifici:

- conservazione e miglioramento del soprassuolo forestale coniugando gli aspetti produttivi con quelli di salvaguardia;
- conservazione e recupero produttivo delle superfici a castagneto da frutto;
- conservazione e recupero del sistema storico del castagneto (sistemazioni, metati, cultivars locali);
- favorire la fruizione turistico-ricreativa.

7. Il sistema normativo per il Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno: Aree boscate, Aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS), Aree a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS), Aree a castagneto da frutto, Aree a prato pascolo, Aree delle emergenze geologiche.

8. Aree boscate:

- in queste aree deve essere salvaguardato il sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell'assetto idro-geologico del territorio e favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-ricreativi;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, adeguatamente munito di fossette laterali e canalette trasversali per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché dei punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi, considerata la presenza e la diffusione di nuclei abitati ;
- deve essere prevista la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area boscata dove risultano presenti aree a prato pascolo o aree a castagneto da frutto, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui ai relativi commi del presente Articolo;
- nelle aree boscate è sempre consentita la messa a coltura del castagneto da frutto, per le aree oggetto di questi interventi valgono le norme di cui al relativo comma del presente Articolo;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è vietata la costruzione di nuovi edifici;
- per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate.

9. Aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS):

- per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" le operazioni di esbosco dovranno essere effettuate mediante l'utilizzo di cabalette e/o impianti a fune fino agli imposti e piazzali per il deposito del legname che dovranno essere localizzati al di fuori di dette aree;
- è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco;
- il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;

- il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
 - per queste aree valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.
- 10. Aree a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS):**
- il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 3;
 - il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari uno;
 - per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle temporanee di cui all'art. 46 e quelle di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana";
 - il rimboschimento per i tracciati di larghezza superiore a 5 metri, così come previsto dal comma 8 dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è reso obbligatorio indipendentemente dalla larghezza e tipologia del tracciato;
 - è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco;
 - per queste aree valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.
- 11. Aree a castagneto da frutto:**
- queste aree sono definite Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio;
 - in queste aree deve essere incentivata la messa a coltura del castagneto da frutto ed il ripristino di aree dove questa coltura presenta fenomeni di degrado e di abbandono;
 - per le porzioni di territorio all'interno dell'area a castagneto da frutto dove risultano presenti aree a prato pascolo, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui al relativo comma del presente Articolo;
 - è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, adeguatamente munito di fossette laterali e canalette trasversali per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché dei punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi, considerata la presenza e la diffusione di nuclei abitati ;
 - in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici;
 - per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento nei casi a seguito specificati;
 - è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;
 - per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc, è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti al punto precedente.
- 12. Aree a prato pascolo:**
- queste aree sono definite Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio;
 - in queste aree è vietata la demolizione dei muri di terrazzamento ed è vincolante il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, è inoltre prescritto il mantenimento della maglia poderale, della viabilità interpoderale, delle sistemazioni,

- delle regimazioni idrauliche esistenti e del sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- è vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto ambientale;
 - è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, adeguatamente munito di fossette laterali e canalette trasversali per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché dei punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi, considerata la presenza e la diffusione di nuclei abitati ;
 - in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici;
 - per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
 - per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq.
- 13. Aree delle emergenze geologiche**
- per queste aree, corrispondenti ad aree classificate come emergenze geologiche, valgono le prescrizioni di cui all'Articolo 20 della Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 45 - Il Territorio di Versante

1. Il Territorio di versante corrisponde al Sistema Territoriale - Sistema del Monte Palodina di versante, coincidendo con i Subsistemi Territoriali: Territorio della Turrîte di Gallicano, Territorio di Verni e Trassilico, Territorio boscato di versante, Territorio di Cardoso, Territorio della Turrîte Cava; al Sistema di versante della Turrîte di Gallicano; è interno al Sistema del Serchio tra Castelnuovo e Gallicano coincidendo con il Subsistema territoriale - Territorio di Perpoli, di cui all'Articolo 7 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 2 del Quadro Progettuale di PS.

2. Il Territorio di versante è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e dai Subsistemi: Subsistema Funzionale rurale aree boscate, Subsistema Funzionale rurale castagneto da frutto, Subsistema Funzionale rurale aree agricole.

3. Il Territorio di versante è, per una piccola porzione, compreso nel sito di importanza regionale SIR – Monte Palodina.

4. Questo territorio comprende il Sistema del Monte Palodina di versante, che è caratterizzato dalla estesa superficie boscata che include i centri storici di versante ed il territorio agricolo ad essi connesso. In particolare il versante idrografico destro della Turrîte di Gallicano corrispondente al Subsistema Territoriale di PS Territorio della Turrîte di Gallicano, è interamente boscato e con forte acclività, lungo il corso della Turrîte di Gallicano, presenta limitate superfici agricole e con la presenza di invasi per allevanti ittici. Intorno a Verni e Trassilico, corrispondente al Subsistema Territoriale di PS Territorio di Verni e di Trassilico, predominano i sistemi agricoli storici sviluppatosi intorno ai centri di antica formazione e ai nuclei agro-pastorali di versante e dalle superfici a castagneto da frutto che qui presenta le maggiori estensioni dell'intero territorio comunale.

Il versante di Cardoso, corrispondente al Subsistema Territoriale di PS Territorio di Cardoso, è caratterizzato dal sistema agricolo che storicamente si è sviluppato attorno all'insediamento di antica formazione di versante. Tra il soprassuolo forestale è presente anche il castagneto da frutto con una piccola area sottostante il Monte Penna.

La porzione di versante tra i centri di antica formazione, corrispondente al Subsistema Territoriale di PS Territorio boscato di versante, è interamente occupato dal soprassuolo forestale rappresentato frequentemente da cedui invecchiati oltre il periodo di turnazione con problematiche di assetto idrogeologico determinate anche dalla acclività del versante.

Nel versante della Turrite Cava e nel relativo fondovalle, corrispondente al Subsistema Territoriale di PS Territorio della Turrite Cava, il bosco prevale nettamente sulle superfici agricole relegate in prossimità del fondovalle.

Il versante idrografico sinistro della Turrite di Gallicano, corrispondente al Sistema Territoriale Sistema di versante della Turrite di Gallicano è prevalentemente boscato ed i pochi terreni limitrofi all'abitato di Gallicano capoluogo presentano evidenti segni di abbandono con forte rischio di essere fagocitati dal bosco, cui il bosco presenta al suo interno alcune aree agricole isolate con sistemazioni agrarie di interesse storico testimoniale.

Il territorio di versante interessa inoltre all'interno il Sistema del Serchio tra Castelnuovo e Gallicano la porzione del comune che interessa Montatissimo, Perpoli e Fiattono, corrispondete al Subsistema Territoriale Territorio di Perpoli, dove prevale la superficie boscata rispetto a quella agricola e dove, soprattutto attorno al centro fortificato di Perpoli, questi terreni presentano evidenti segni di abbandono delle pratiche agricole, con una netta prevalenza dei prati pascoli sui terreni propriamente agricoli.

5. Il PS, all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione, individua i seguenti indirizzi specifici:

- favorire il presidio antropico dell'intero sistema agricolo-forestale;
- conservazione e recupero produttivo delle superfici a castagneto da frutto, conservazione con ottica di tutela del sistema storico del castagneto (sistemazioni, metati, cultivars locali);
- valorizzare, ripristinare e salvaguardare la funzione di presidio idrogeologico del bosco ed introduzione di tecniche di coltivazione del bosco favorenti la diversificazione strutturale e varietale del soprassuolo;
- ripristino miglioramento delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali, conservazione con ottica di tutela degli elementi storico testimoniali residui;
- valorizzazione, recupero e riqualificazione del sistema insediativo dei nuclei agropastorali, permettere il loro recupero e riutilizzo, secondo la loro destinazione d'uso, definendo unità minime territorio agricolo-forestale da presidiare, favorire la nascita delle attività complementari a quella agricola ed in particolare attività di turismo rurale;
- conservazione e recupero della viabilità storica, ed escursionistica di collegamento dei centri storici di versante anche dei comuni limitrofi.

6. In questo territorio vanno privilegiate le azioni di presidio e le azioni tese al recupero e alla conservazione delle caratteristiche paesaggistico e ambientali e sono consentiti:

- considerata la presenza e la diffusione di nuclei abitati, la realizzazione di vie di fuga per emergenze sismiche ed eventi alluvionali;
- la realizzazione di punti di raccolta della protezione civile per la popolazione e per l'atterraggio elicotteri;
- devono essere predisposti piani di settore per la viabilità forestale di servizio comprensoriali utilizzabile anche a scopi turistico-ricreativi.

7. Il Sistema Normativo per il Territorio di versante è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno: Aree boscate, Aree a castagneto da frutto, Aree agricole, Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, Aree delle emergenze geologiche.

8. Aree boscate:

- in queste aree deve essere salvaguardato il sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell'assetto idro-geologico del territorio e favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-ricreativi;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, adeguatamente munito di fossette laterali e canalette trasversali per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, strettamente

- motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché dei punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi, considerata la presenza e la diffusione di nuclei abitati ;
- deve essere prevista la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
 - per le porzioni di territorio all'interno dell'area boscata, dove risultano presenti aree a castagneto da frutto, aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui ai relativi commi del presente Articolo;
 - è sempre consentita la messa a coltura del castagneto da frutto, per le aree oggetto di questi interventi valgono le norme di cui al comma relativo al presente Articolo;
 - in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è vietata la costruzione di nuovi edifici;
 - per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
 - per il patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli accorpamenti di volume, di cui all'Articolo 54 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;
 - per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
 - per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “ a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale “ (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

9. Aree a castagneto da frutto:

- queste aree sono definite Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio;
- in queste aree deve essere incentivata la messa a coltura del castagneto da frutto ed il ripristino di aree dove questa coltura presenta fenomeni di degrado e di abbandono;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area a castagneto da frutto dove risultano presenti aree a prato pascolo, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui ai relativi commi del presente Articolo;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali** per un volume massimo di 70 mc;

- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali e da parte dei proprietari dei terreni** per un volume massimo di 70 mc, solo nel caso la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 10.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi ed inoltre devono essere realizzati in legno;
- è consentita la costruzione o posa in opera di tettoie di servizio, quali depositi per l'attività agricola-forestale, intesi come contenitori a carattere precario, da realizzare con struttura in legname, fuori terra ed aventi sagoma massima di m 6.00 x 4.00 (base) x 3.50 (altezza). L'installazione di tali manufatti potrà essere autorizzata qualora vengano dimostrate le motivate esigenze produttive. Tali manufatti dovranno avere carattere temporaneo funzionale all'attività agricola-forestale per cui è stato richiesto;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, accorpamenti di volume, nei casi a seguito specificati;
- è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

10. Aree agricole:

- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia podereale, la viabilità interpodereale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio podereale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è consentita la costruzione di nuovi edifici a carattere rurale;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **edifici a carattere residenziale rurale**, con una superficie utile dei vani abitabili di 130 mq e **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali**;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali** con un volume massimo di 200 mc.
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 80 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale e/o superiore a 1.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati con un volume massimo di 100 mc. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;

- i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità dei confini della proprietà e non potranno essere realizzati nelle zone cacuminali;
 - in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta i nuovi edifici, ad esclusione annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato;
 - gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
 - nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
 - per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
 - per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale** sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di ampliamento e recupero abitativo una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di: 130 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc; 110 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc; tali interventi sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti;
 - per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti.
 - in queste aree è consentito il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per interventi di turismo rurale;
 - in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 120 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 53 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per gli interventi di nuova costruzione, a carattere residenziale e annessi agricoli, e relativi al patrimonio edilizio esistente a carattere residenziale, compreso il cambio di destinazione d'uso, devono essere realizzati dei depositi di acqua piovana, totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato, secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 27 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale” (PAI) - pericolosità idraulica medio-alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.
- 11. Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio:**
- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia podereale, la viabilità interpodereale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
 - è vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto paesaggistico - ambientale;

- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali ed eccedenti alle capacità produttive** per un volume massimo di 120 mc;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 70 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale e/o superiore a 1.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati, con un volume di 80 mc. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità dell'area boscata e non potranno essere realizzati nelle zone cacuminali;
- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta i nuovi edifici ad esclusione annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato;
- gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
- in queste aree è consentito il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per interventi di turismo rurale;
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale**, sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di ampliamento e recupero abitativo una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 130 mq; gli interventi di ampliamento e recupero abitativo sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti.
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 100 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 53 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per gli interventi di nuova costruzione, a carattere residenziale e annessi agricoli, e relativi al patrimonio edilizio esistente a carattere residenziale, compreso il cambio di destinazione d'uso, devono essere realizzati dei depositi di acqua piovana, totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato, secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 27 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;

- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “ a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale “ (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

12. Aree delle emergenze geologiche

- per queste aree, corrispondenti ad aree classificate come emergenze geologiche non si applica la normativa regionale per il territorio rurale di cui al Capo III della LRT 1/2005; per esse valgono le prescrizioni di cui all'articolo 20 della Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- sono consentiti gli interventi di realizzazione e/o recupero di centraline di produzione di energia elettrica e di impianti di itticultura.

Articolo 46 - Il Territorio di Campo

1. Il Territorio di Campo è interno al Sistema del Serchio tra Castelnuovo e Galliciano coincidendo con il Subsistema territoriale: Territorio di Campo, di cui all'Articolo 7 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 2 del Quadro Progettuale di PS.

2. Il Territorio di Campo è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e dai Subsistemi: Subsistema Funzionale rurale aree boscate, Subsistema Funzionale rurale aree agricole.

3. Il Territorio di Campo all'interno del Sistema del Serchio tra Castelnuovo e Galliciano è la parte di territorio comunale che presenta le caratteristiche dei terreni agricoli di versante con giaciture poco acclivi, migliore esposizione Sud-Ovest e maggior concentrazione di aree agricole che hanno una continuità tale da collegare il sistema dei centri di antica formazione di versante con il fondovalle.

Questo territorio è caratterizzato da una netta prevalenza delle aree agricole sul bosco e dalla presenza di un sistema insediativo articolato in piccoli nuclei ed una vitalità agricola significativa con buona presenza e potenziale per colture specializzate quali la vite e l'olivo.

4. Il PS, all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione, individua i seguenti indirizzi specifici:

- favorire il presidio antropico dell'intero territorio agricolo quale elemento portante per il mantenimento e la conservazione dell'intero sistema paesistico-ambientale;
- ripristino e miglioramento delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali, conservazione con ottica di tutela degli elementi storico testimoniali residui;
- favorire e sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle colture specialmente olivicole e viticole;
- conservazione delle aree boscate inglobate nelle aree agricole;

- valorizzazione, recupero e riqualificazione del sistema insediativo dei nuclei agricoli, permettere il loro recupero e riutilizzo, secondo la loro destinazione d'uso, definendo unità minime territorio agricolo da presidiare, favorire la nascita delle attività complementari a quella agricola ed in particolare attività di turismo rurale;
- conservazione e recupero della viabilità storica, di collegamento dei centri storici di versante anche dei comuni limitrofi.

5. In questo territorio vanno privilegiate le azioni di presidio del territorio e le azioni tese al recupero e alla conservazione delle caratteristiche paesaggistico e ambientali sono consentiti:

- la realizzazione di vie di fuga per emergenze sismiche ed eventi alluvionali;
- la realizzazione di punti di raccolta della protezione civile per la popolazione e per l'atterraggio elicotteri;

6. Il Sistema Normativo per il Territorio di Campo è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno: Aree boscate, Aree agricole, Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio.

7. **Aree boscate:**

- in queste aree deve essere salvaguardato il sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell'assetto idro-geologico del territorio e favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-ricreativi;
- sono consentite le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idro-geologici e di sistemazione idraulico-forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi;
- deve essere prevista la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area boscata, dove risultano presenti aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui ai relativi commi del presente Articolo;
- è sempre consentita la messa a coltura del castagneto da frutto, per le aree oggetto di questi interventi valgono le norme di cui al relativo comma dell'Articolo 45 delle presenti Norme di Attuazione;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è vietata la costruzione di nuovi edifici;
- per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli accorpamenti di volume, di cui all'Articolo 54 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una

- superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “ a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale “ (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

8. Aree agricole:

- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia poderale, la viabilità interpoderale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico- agricolo - forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è consentita la costruzione di nuovi edifici a carattere rurale;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **edifici a carattere residenziale rurale**, con una superficie utile dei vani abitabili di 130 mq e **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali**;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali** con volume massimo di 300 mc;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 100 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale e/o superiore a 1.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati, con un volume massimo di 100 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale a 4000 mq ed inoltre non esistano fabbricati Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità dei confini della proprietà e non potranno essere realizzati nelle zone cacuminali;
- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta i nuovi edifici ad esclusione annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato;
- gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;

- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale** sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di ampliamento e recupero abitativo una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 130 mq; gli interventi di ampliamento e recupero abitativo sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti.
- in queste aree è consentito il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per interventi di turismo rurale;
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 120 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 53 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per gli interventi di nuova costruzione, a carattere residenziale e annessi agricoli, e relativi al patrimonio edilizio esistente a carattere residenziale, compreso il cambio di destinazione d'uso, devono essere realizzati dei depositi di acqua piovana, totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato, secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 27 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale” (PAI) - pericolosità idraulica medio-alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

9. Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio:

- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia poderale, la viabilità interpoderale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- è vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto paesaggistico - ambientale;
- sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico- agricolo - forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;

- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali ed eccedenti le capacità produttive aziendali** per un volume massimo di 120 mc;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 80 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale e/o superiore a 1.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità dell'area boscata e non potranno essere realizzati nelle zone cacuminali;
- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta ad esclusione annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli i nuovi edifici dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato;
- gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale**, sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di ampliamento una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 130 mq; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti.
- in queste aree è consentito il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per interventi di turismo rurale;
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 120 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 53 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per gli interventi di nuova costruzione, a carattere residenziale e annessi agricoli, e relativi al patrimonio edilizio esistente a carattere residenziale, compreso il cambio di destinazione d'uso, devono essere realizzati dei depositi di acqua piovana, totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato, secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 27 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;

- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “ a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale “ (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 47 - Il Territorio di fondovalle del Serchio

1. Il Territorio di fondovalle del Serchio è interno al Sistema di fondovalle del Serchio coincidendo con i Subsistemi territoriali: Territorio di Galliciano capoluogo, Territorio di Bolognana e Turrite Cava, Territorio di Campia e La Barca, cui all'Articolo 7 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 2 del Quadro Progettuale di PS.

2. Il Territorio di fondovalle del Serchio è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e dai Subsistemi: Subsistema Funzionale rurale aree boscate, Subsistema Funzionale rurale aree agricole, Subsistema Funzionale rurale aree del fiume.

3. Il Territorio di fondovalle del Serchio è caratterizzato dal sistema fluviale del fiume Serchio e dai terreni alluvionali di fondovalle uniche aree in cui l'attività antropica ha conosciuto una continua e costante espansione riducendo notevolmente le caratteristiche originarie.

4. Il PS, all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione, individua i seguenti indirizzi specifici:

- favorire la formazione, la conservazione di sistemi vegetazionali a carattere lineare (associazioni ripariali) quali elementi cuscinetto fra il sistema insediativo ed il sistema idrologico;
 - favorire la permanenza di terreni agricoli di prossimità alle zone urbanizzate con funzioni di orti urbani, aree ricreative, aree aperte di sviluppo parallelo al sistema di fondovalle e di separazione dell'urbano dai limiti boscati con funzioni anche antincendio;
 - salvaguardare e ripristinare il sistema idrogeologico di collegamento dei versanti con sistema fluviale del Serchio attraverso il mantenimento e la salvaguardia degli elementi di continuità biologica, quali corridoi ecologici;
 - favorire la fruizione turistico ricreativa del sistema fluviale, mediante la realizzazione di percorsi di collegamento con il sistema insediativo residenziale di fondovalle;
 - conservare aree agricole produttive di estensione significativa (> 1 ha);
 - conservazione degli attuali indici di forestazione;
 - definizione del limite dell'urbano e individuazione del suo rapporto con il territorio rurale.
5. Il Sistema Normativo per il Territorio di fondovalle del Serchio è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno: Aree boscate, Aree agricole, Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio.

6. Aree boscate:

- in queste aree deve essere salvaguardato il sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell'assetto idro-geologico del territorio e favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-ricreativi;
- sono consentite le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idro-geologici e di sistemazione idraulico-forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi;

- deve essere prevista la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area boscata, dove risultano presenti aree agricole, aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio valgono le norme di cui ai relativi commi del presente Articolo;
- è sempre consentita la messa a coltura del castagneto da frutto, per le aree oggetto di questi interventi valgono le norme di cui al relativo comma dell'Articolo 45;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è vietata la costruzione di nuovi edifici;
- per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli accorpamenti di volume, di cui all'Articolo 54 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale” (PAI) - pericolosità idraulica medio-alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

7. Aree agricole:

- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia podereale, la viabilità interpodereale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico- agricolo - forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio podereale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è consentita la costruzione di nuovi edifici a carattere rurale;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **edifici a carattere residenziale rurale**, con una superficie utile dei vani abitabili di 130 mq e **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali**;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali** con volume massimo di 300 mc;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 100 mc, solo nel

- caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale a 2000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente;
 - in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta ad esclusione annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli i nuovi edifici dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato;
 - gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
 - nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
 - per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
 - per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale** sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di ampliamento e recupero abitativo una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 130 mq; gli interventi di ampliamento e recupero abitativo sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti;
 - per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti.
 - in queste aree è consentito il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per interventi di turismo rurale;
 - in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 120 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 53 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per gli interventi di nuova costruzione, a carattere residenziale e annessi agricoli, e relativi al patrimonio edilizio esistente a carattere residenziale, compreso il cambio di destinazione d'uso, devono essere realizzati dei depositi di acqua piovana, totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato, secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 27 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione;
 - per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale” (PAI) - pericolosità idraulica medio-alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.
- 8. Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio:**
- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia podereale, la viabilità interpodereale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;

- è vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto paesaggistico - ambientale;
- sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico- agricolo - forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali ed eccedenti le capacità produttive aziendali** per un volume massimo di 120 mc;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume di 80 mc, solo nel caso la dimensione del fondo sia uguale e/o superiore a 2.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente;
- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta ad esclusione annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli i nuovi edifici dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato;
- gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non deve comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale**, sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di ampliamento e recupero abitativo una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 130 mq; gli interventi di ampliamento e recupero abitativo sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti.
- in queste aree è consentito il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per interventi di turismo rurale;
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 100 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 53 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per gli interventi di nuova costruzione, a carattere residenziale e annessi agricoli, e relativi al patrimonio edilizio esistente a carattere residenziale, compreso il cambio di destinazione d'uso, devono essere realizzati dei depositi di acqua piovana, totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato,

- secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 27 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “ a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale “ (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 48 - Aree soggette a normativa specifica – Turismo

1. Il PS, all'Articolo 59 delle Norme di Attuazione di PS, ha definito relativamente alle aree per interventi di turismo:

- 230 posti letto complessivi, di cui 200 posti letto localizzati nell'area in località Selvapiana, per complessivi 7.000 mq di superficie utile lorda di nuova costruzione;
- gli interventi turistici di nuova costruzione saranno localizzati, oltre che all'interno delle UTOE, nell'area in località Selvapiana all'interno del Subsistema Territoriale n° 4.1 – Territorio di Perpoli.

2. La perimetrazione delle aree per gli interventi turistici nel territorio rurale, di cui al presente Articolo, può subire, in fase di redazione di Piano Urbanistico Attuativo, modeste variazioni conseguenti a valutazioni di dettaglio relative alle caratteristiche dei luoghi (morfologia, geologia, idrogeologia etc.). Dette variazioni non possono superare il 10% in termini di superficie della perimetrazione prevista dal RU.

Tutti gli interventi normati dal presente articolo sono soggetti alle prescrizioni e limitazioni di carattere geomorfologico, idrogeologico ed idraulico individuati nel presente R.U.; sono ammissibili modeste variazioni alle suddette prescrizioni e limitazioni, nel rispetto comunque di tutte le normative vigenti e previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di ulteriori e più approfondite valutazioni ed indagini di dettaglio.

3. Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree:

3.1 Area 1 - Area in località Selvapiana (1 T)

Per questa area in località Selvapiana, interna al Subsistema Territoriale n° 4.1 – Territorio di Perpoli, è previsto il completamento dell'intervento di turismo in fase di realizzazione per complessivi 200 posti letto.

In quest'area, normata da Piano Urbanistico Attuativo “Zona per Nuove Attrezzature Ricettive ed Alberghiere (AR3) Località Selvapiana”, valgono le prescrizioni normative del Piano Urbanistico Attuativo Approvato.

Articolo 49 - Aree soggette a normativa specifica – Turismo Rurale

1. Il PS, all'Articolo 59 delle Norme di Attuazione di PS, ha definito relativamente alle aree per interventi di turismo rurale e agriturismo:

- possono essere individuate all'interno del territorio ad esclusiva funzione agricola (di interesse agricolo primario) aree per interventi di turismo rurale (ai sensi dell'art. 27, comma 3 del PIT);
- devono essere individuati all'interno del territorio ad esclusiva funzione agricola (di interesse agricolo primario), all'interno dei Subsistemi Territoriali: Subsistema n° 2.2 - Territorio di Verni e Trassilico, Subsistema n° 2.4 - Territorio di Cardoso, n° 3.1 –

Territorio di Gallicano Capoluogo; e dei Sistemi: Sistema n° 4 – Sistema del Serchio fra Castelnuovo e Gallicano, Sistema n° 5 - Sistema di versante della Turrîte di Gallicano, degli interventi di turismo rurale (ai sensi dell'art. 27, comma 3 del PIT) la loro individuazione e attuazione, sarà specificatamente disciplinata dal RU;

- è sempre consentito il cambio di destinazione ad uso turistico del patrimonio edilizio esistente presente nei centri di antica formazione di versante, secondo quanto specificato agli articoli delle presenti Norme relativi al Sistema Funzionale degli insediamenti.
- gli interventi di turismo rurale e di agriturismo, per complessivi 180 posti letto, di cui 100 da reperire attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, saranno articolati dal RU all'interno dei Sistemi Territoriali. Gli interventi di turismo rurale, che comprendono nuove costruzioni, devono essere abbinati al recupero del patrimonio edilizio esistente, possono essere realizzati esclusivamente nei: Subsistema n° 2.2 - Territorio di Verni e Trassilico, Subsistema n° 2.4 - Territorio di Cardoso, Subsistema n° 3.1 – Territorio di Gallicano Capoluogo; Sistema n° 4 – Sistema del Serchio fra Castelnuovo e Gallicano, Sistema n° 5 - Sistema di versante della Turrîte di Gallicano.
- gli interventi di agriturismo fanno riferimento come attrezzature e tipologie alla normativa in materia vigente.
- gli interventi di turismo rurale sono riferiti a strutture a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili, che forniscono alloggio in camere e possono avere servizi complementari, quali la somministrazione di alimenti e bevande.

2. La perimetrazione delle aree per gli interventi di cui al presente Articolo può subire, in fase di redazione di Progetto complessivo dell'area, modeste variazioni conseguenti a valutazioni di dettaglio relative alle caratteristiche dei luoghi (morfologia, geologia, idrogeologia etc.). Dette variazioni non possono superare il 20% in termini di superficie della perimetrazione prevista dal RU.

Tutti gli interventi normati dal presente articolo sono soggetti alle prescrizioni e limitazioni di carattere geomorfologico, idrogeologico ed idraulico individuati nel presente R.U.; sono ammissibili modeste variazioni alle suddette prescrizioni e limitazioni, nel rispetto comunque di tutte le normative vigenti e previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di ulteriori e piu' approfondite valutazioni ed indagini di dettaglio.

3. Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree:

3.1 Area 1 - Area in località Castelletto (1 TR)

Per questa area in località Castelletto interna al Sistema Territoriale n° 5 Territorio di Versante della Turrîte di Gallicano è previsto il completamento dell'intervento di turismo rurale già realizzato di 20 posti letto, che comporterà l'intero recupero dei luoghi, del patrimonio edilizio esistente e di realizzazione di nuove volumetrie attraverso un'azione di salvaguardia e valorizzazione, ma di contemporaneo utilizzo dei manufatti edilizi e di mantenimento del sistema ambientale rappresentato dal sistema agricolo collinare e dal sistema boscato che qui assumono particolari caratteri e valenze paesistiche e testimoniali. Nell'area, in assenza del Progetto complessivo dell'area, di cui al precedente comma 2, valgono le prescrizioni per le aree agricole di cui al relativo comma del precedente Articolo 45 - Territorio di versante.

Previa approvazione di un Progetto complessivo dell'area, relativo all'intera area, sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- la realizzazione di un intervento edilizio di nuova costruzione quale completamento dell'attività ricettiva esistente per complessivi 20 posti letto di nuova costruzione, con una superficie utile di 600 mq;
- interventi atti alla fruizione, alla sosta, al miglioramento dell'accessibilità, quali aree di parcheggio e al completamento dell'offerta turistica;
- azioni di salvaguardia e recupero ambientale dei luoghi ed interventi atti alla fruizione, alla sosta e ad attrezzature sportive di piccole dimensioni destinate alla ricreazione, quali piscina, spazi di gioco bambini, percorsi natura.

Il Progetto complessivo dell'area può consentire per il patrimonio edilizio presente nell'area l'utilizzo a carattere turistico ricettivo.

Per gli interventi previsti nell'area valgono inoltre le seguenti limitazioni; la muratura esterna potrà essere esclusivamente di pietrame a facciavista, la copertura a capanna in cotto, gli infissi dovranno essere in legno. L'altezza massima non può essere superiore a ml 6,50 con non più di due piani abitabili fuori terra.

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 51 e 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

3.2 Area 2 - Area in località La Barca (2 TR)

Per questa area in località La Barca interna al Sistema Territoriale n° 4 Territorio di Campo è previsto l'intervento di turismo rurale, che comporterà l'intero recupero dei luoghi, del patrimonio edilizio esistente e di realizzazione di nuove volumetrie attraverso un'azione di salvaguardia e valorizzazione, ma di contemporaneo utilizzo dei manufatti edilizi e di mantenimento del sistema ambientale rappresentato dal sistema agricolo che qui assume particolari caratteri e valenze paesistiche e testimoniali.

Nell'area, in assenza del Progetto complessivo dell'area, di cui al precedente comma 2, valgono le prescrizioni per le aree agricole di cui al relativo comma del precedente Articolo 46 - Territorio di Campo.

Previa approvazione di un Progetto complessivo dell'area, relativo all'intera area, sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente costituenti la fedele ricostruzione dei manufatti esistenti e loro spostamento massimo di ml 20 dalla viabilità esistente;
- la realizzazione di un intervento edilizio organico costituito dal recupero del patrimonio edilizio esistente e da un intervento di nuova costruzione per complessivi 14 posti letto, di cui 11 di nuova costruzione e 3 di recupero, con una superficie utile di 420 mq;
- interventi atti alla fruizione, alla sosta, al miglioramento dell'accessibilità, quali aree di parcheggio e al completamento dell'offerta turistica;
- azioni di salvaguardia e recupero ambientale dei luoghi ed interventi atti alla fruizione, alla sosta e ad attrezzature sportive di piccole dimensioni destinate alla ricreazione, quali piscina, spazi di gioco bambini, percorsi natura.

Il Progetto complessivo dell'area può consentire per il patrimonio edilizio presente nell'area l'utilizzo a carattere turistico ricettivo.

Per gli interventi previsti nell'area valgono inoltre le seguenti limitazioni; la muratura esterna potrà essere esclusivamente di pietrame a facciavista, la copertura a capanna in cotto, gli infissi dovranno essere in legno. L'altezza massima non può essere superiore a ml 6,50 con non più di due piani abitabili fuori terra.

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 51 e 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

3.3 Area 3 - Area in località Campo (3 TR)

Per questa area in località Campo, interna al Sistema Territoriale n° 4 Territorio di Campo e all'UTOE 9 è previsto l'intervento di turismo rurale, che comporterà l'intero recupero dei luoghi, del patrimonio edilizio esistente e di realizzazione di nuove volumetrie attraverso un'azione di salvaguardia e valorizzazione, ma di contemporaneo utilizzo dei manufatti edilizi e di mantenimento del sistema ambientale rappresentato dal sistema agricolo collinare che qui assumono particolari caratteri e valenze paesistiche e testimoniali.

Nell'area, in assenza del Progetto complessivo dell'area, di cui al precedente comma 2, valgono le prescrizioni per le aree agricole di cui al relativo comma del precedente Articolo 46 - Territorio di Campo.

Previa approvazione di un Progetto complessivo dell'area, relativo all'intera area, sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- la realizzazione di un intervento edilizio organico costituito dal recupero del patrimonio edilizio esistente e da un intervento di nuova costruzione per complessivi 10 posti letto, di cui 8 di nuova costruzione e 2 di recupero, con una superficie utile di 300 mq;
- interventi atti alla fruizione, alla sosta, al miglioramento dell'accessibilità, quali aree di parcheggio e al completamento dell'offerta turistica;

- azioni di salvaguardia e recupero ambientale dei luoghi ed interventi atti alla fruizione, alla sosta e ad attrezzature sportive di piccole dimensioni destinate alla ricreazione, quali piscina, spazi di gioco bambini, percorsi natura.

3.4 Area 4 - Area in località Verni (4 TR)

Per questa area in località Verni, interna al Subsistema Territoriale n° 2.2 Territorio di Verni e Trassilico è previsto il completamento di un intervento di turismo rurale, che comporterà l'intero recupero dei luoghi, del patrimonio edilizio esistente e di realizzazione di nuove volumetrie attraverso un'azione di salvaguardia e valorizzazione, ma di contemporaneo utilizzo dei manufatti edilizi e di mantenimento del sistema ambientale rappresentato dal sistema agricolo collinare che qui assumono particolari caratteri e valenze paesistiche e testimoniali.

Nell'area, in assenza del Progetto complessivo dell'area, di cui al precedente comma 2, valgono le prescrizioni per le aree agricole di cui al relativo comma del precedente Articolo 45 - Territorio di Versante.

Previa approvazione di un Progetto complessivo dell'area, relativo all'intera area, sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- la realizzazione di un intervento edilizio organico costituito dal recupero del patrimonio edilizio esistente e da un intervento di nuova costruzione quale completamento dell'attività esistente per complessivi 8 posti letto, di cui 6 di nuova costruzione e 2 di recupero, con una superficie utile di 240 mq;
- interventi atti alla fruizione, alla sosta, al miglioramento dell'accessibilità, quali aree di parcheggio e al completamento dell'offerta turistica;
- azioni di salvaguardia e recupero ambientale dei luoghi ed interventi atti alla fruizione, alla sosta e ad attrezzature sportive di piccole dimensioni destinate alla ricreazione, quali piscina, spazi di gioco bambini, percorsi natura.

Il Progetto complessivo dell'area può consentire per il patrimonio edilizio presente nell'area l'utilizzo a carattere turistico ricettivo.

Per gli interventi previsti nell'area valgono inoltre le seguenti limitazioni; la muratura esterna potrà essere esclusivamente di pietrame a facciavista, la copertura a capanna in cotto, gli infissi dovranno essere in legno. L'altezza massima non può essere superiore a ml 6,50 con non più di due piani abitabili fuori terra.

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 51 e 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 50 - Aree soggette a normativa specifica

Tutti gli interventi normati dal presente articolo sono soggetti alle prescrizioni e limitazioni di carattere geomorfologico, idrogeologico ed idraulico individuati nel presente R.U.; le porzioni delle "aree a normativa specifica (NS)" ricadenti in aree classificate come "aree di laminazione e/o destinate ai principali interventi idraulici" e come "aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione" dal PAI; devono sottostare alle disposizioni in cui agli artt. 20 e 22 delle norme del PAI. Sono ammissibili modeste variazioni alle suddette prescrizioni e limitazioni di RU, nel rispetto comunque di tutte le normative vigenti e previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di ulteriori e più approfondite valutazioni ed indagini di dettaglio.

1. Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree:

1.1 Area 1 - Area dell'Impianto di lavorazione materiali inerti (1NS) subordinata ad atto di pianificazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio

In questa area, in parte interna all'UTOE 4 - Galliciano Capoluogo, è presente un Impianto di lavorazione materiali inerti, l'area perimetrata nella Tavola 1.3 del Quadro Propositivo di RU ricade in parte in alveo fluviale in modellazione attiva, ai sensi dell'Articolo 21 delle Norme PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

La ridefinizione planimetrica e del sistema normativo di tale area, intesi quali individuazione di luoghi idonei per l'attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti inerti da C&D, sono subordinati alla definizione di un Piano specifico per questa tipologia di impianti, predisposto da parte dell' Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

Fino alla definizione del Piano dell' Autorità di Bacino del Fiume Serchio sono consentiti in quest'area, quale destinazione temporanea di RU, con intervento diretto previo parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, interventi di bonifica paesaggistica, restauro e ripristino ambientale e di riassetto geologico e idrogeologico, sono consentiti inoltre gli interventi per la manutenzione degli impianti di stoccaggio temporaneo, lavorazione, recupero materiali inerti da C&D, purché non comportino la realizzazione di volumetrie edilizie. Gli interventi sono subordinati alla stipula di convenzioni specifiche con l'Amministrazione comunale.

1.2 Area 2 - Area del laghetto Tre Canali (2 NS)

In questa area sono presenti attrezzature complementari e di servizio al turismo.

In questa area sono consentiti, con intervento diretto, i seguenti interventi:

- l'incremento, ove necessario, delle essenze arboree attraverso opere di rimboscamento e rinnovo;
- la sistemazione di sentieri pedonali, zone di sosta, manufatti di servizio;
- la realizzazione di parcheggi alberati e di spazi per il tempo libero;
- le opere di messa in sicurezza idraulica conformemente alle indicazioni e prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, non sono consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente con aumento del carico urbanistico e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- possono essere consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per l'utilizzo come punti di osservazione fauna selvatica.

1.3 Area 3 - Area del laghetto "Barchetto"(3NS)

In questa area sono presenti attrezzature complementari e di servizio al turismo ed una pista di motocross.

In questa area sono consentiti, con intervento diretto, i seguenti interventi:

- l'incremento delle essenze arboree attraverso opere di rimboscamento e rinnovo;
- la sistemazione di sentieri pedonali, pista di motocross esistente, zone di sosta, manufatti di servizio;
- la realizzazione di parcheggi alberati e di spazi per il tempo libero;
- le opere di messa in sicurezza idraulica conformemente alle indicazioni e prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, non sono consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente con aumento del carico urbanistico e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- possono essere consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per l'utilizzo come punti di osservazione fauna selvatica.

1.4 Area 4 - Area del lago Turrite Cava (4 NS)

In questa area sono presenti attrezzature complementari e di servizio al turismo.

In questa area sono consentiti, con intervento diretto, i seguenti interventi:

- l'incremento, ove necessario, delle essenze arboree attraverso opere di rimboscamento e rinnovo;
- la sistemazione di sentieri pedonali, zone di sosta, manufatti di servizio;
- la realizzazione di parcheggi alberati e di spazi per il tempo libero;
- le opere di messa in sicurezza idraulica conformemente alle indicazioni e prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e di ampliamento fino ad un

massimo del 10% del volume esistente e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

1.5 Area 5 - Area in località Gallicano (5 NS)

In questa area interna all'UTOE 4, subordinata a Progetto complessivo dell'area, sono presenti attrezzature destinate a luogo di soggiorno e di addestramento cani. Nell'area, in assenza del Progetto complessivo dell'area, valgono le prescrizioni, per le Aree agricole di cui al relativo comma del precedente Articolo 47 - Territorio di fondovalle del Serchio.

Previa approvazione di un Progetto complessivo dell'area, relativo all'intera area, sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi edilizi di completamento, da destinare a ricovero dei cani e ad attrezzature di servizio, con una superficie coperta complessiva massima (esistente e di nuova edificazione) pari a 100 mq ed un'altezza massima pari a 2,40 ml.
- interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- azioni di salvaguardia e recupero ambientale dei luoghi.

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 51 e 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

1.6 Area 6 - Area in località Gallicano (6NS)

In questa area interna al Territorio di fondovalle del fiume Serchio, subordinata a Progetto complessivo dell'area, sono presenti i resti di in nucleo insediativo racchiuso da muri di cinta con caratteristiche storico testimoniali. Nell'area, in assenza del Progetto complessivo dell'area, sono consentiti interventi di restauro e risanamento conservativo.

Previa approvazione di un Progetto complessivo dell'area, relativo all'intera area, sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente quali la fedele ricostruzione, con possibilità di un ampliamento pari al massimo al 30% delle volumetrie esistenti, tale ampliamento deve essere inferiore o uguale agli interventi di ampliamento previsti per il territorio rurale, fino al raggiungimento di una superficie utile dei vani abitabili di 130 mq;
- il cambio di destinazione d'uso a carattere residenziale;
- l'eventuale accorpamento di annessi al fabbricato principale;
- sono prescritte le azioni di salvaguardia e recupero ambientale dei luoghi e delle caratteristiche storiche testimoniali quali i muri di cinta dell'area per cui è prescritto il restauro e risanamento conservativo

Per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 51 - Interventi edilizi di nuova costruzione nel Territorio Rurale

1. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici nel Territorio Rurale devono rispettare gli elementi tipologici ed architettonici della tradizione edilizia locale, si deve quindi operare con tecniche e materiali compatibili con l'ambiente locale, facendo ricorso alle tecniche e ai materiali della bioedilizia e/o alle tecniche che fanno parte della tradizione locale, al fine della salvaguardia dell'assetto paesaggistico ed ambientale di questi territori.

2. Per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione nel Territorio Rurale valgono le seguenti prescrizioni:

- devono essere rispettate le caratteristiche tipologiche e morfologiche locali, privilegiando quindi forme compatte, a pianta quadrangolare, con prevalenza di paramenti esterni pieni rispetto ai vuoti delle aperture, con copertura a capanna o padiglione, manto di copertura rispondente alle tipologie edilizie esistenti e tradizionali;
- i materiali e le tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale le strutture portanti in muratura ordinaria, gli infissi interni ed esterni in legno, gli intonaci in malta di calce e la tinteggiatura deve fare riferimento a colori tipici locali, la gronda deve essere realizzata con mensole in legno e sovrastante tavolato o elementi pieni in cotto;

nel caso di paramenti esterni in muratura di pietrame facciavista, dovranno essere rifiniti a rasapietra con malta di calce.

3. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione residenziale rurale valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- l'altezza massima non può essere superiore a ml 7,50 con non più di due piani abitabili fuori terra ed una superficie coperta massima di 110 mq;
- i vani accessori non abitabili possono avere un massimo di superficie di 75 mq, ed essere realizzati preferibilmente nel piano sottostante gli spazi abitabili;
- l'inclinazione delle falde di copertura deve essere pari a circa il 30% e il manto di copertura in coppi ed embrici;
- le corti, le aie e le pertinenze esterne in genere devono avere pavimentazione in pietra o cotto, oppure presentare piano di calpestio sterrato o inerbito;
- la realizzazione di balconi è consentita con le seguenti caratteristiche, oggetto massima di 0,90 ml, lunghezza massima di 1,80 ml, parapetti realizzati con ringhiere in ferro con tondo pieno, con disegno tradizionale;
- la realizzazione di loggiati, con profondità massimo di 1,50 ml, è consentita purchè riprenda le caratteristiche del disegno tradizionale, di cui all'Allegato alle Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 figure 06-01, 06-02 e all'Allegato alle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 figure 8-07-01, 9-02-01, 9-02-03;
- nel caso di aziende agricole con presenza di più edifici rurali, le nuove costruzioni devono essere realizzate in prossimità del patrimonio edilizio esistente e/o in adiacenza in modo da riproporre schemi aggregativi tradizionali di tipo lineare o disposti intorno a spazi comuni (aie, cortili, ecc.), comunque in maniera da non pregiudicare la lettura dei valori formali del sistema insediativo esistente.

4. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione di annessi agricoli valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- al fine della realizzazione dell'intervento è necessario l'impegno alla rimozione degli annessi agricoli con la disposizione delle garanzie così come definite dalla normativa vigente in materia;
- devono essere localizzati possibilmente in prossimità del patrimonio edilizio esistente od in aderenza ad altri annessi, devono essere realizzati, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime fra fabbricati e del regolamento di igiene;
- devono rispettare l'andamento naturale del terreno, preferibilmente in modo da poter realizzare un volume seminterrato ed in posizione tale da evitare o ridurre al minimo la realizzazione di strade poderali per garantire l'accessibilità;
- devono essere localizzati in luoghi tali da non ostacolare la fruizione di punti di vista panoramici;
- avere altezza massima di gronda non superiore a ml 5,00, quale massima altezza dalla quota di campagna; in presenza di vani seminterrati l'altezza massima non potrà essere superiore a ml 6,50;
- l'inclinazione delle falde deve essere di circa il 30% per i nuovi edifici e il manto di copertura dovrà essere uguale, per quanto possibile, a quello del patrimonio edilizio esistente presente nelle vicinanze, con due o tre falde inclinate ed inoltre il timpano dovrà essere realizzato in pietra o in legno;
- è consentita la realizzazione di strutture prefabbricate soltanto quando sia dimostrata la loro effettiva necessità per uso zootecnico; queste devono essere localizzate in posizione marginale, al di fuori dai con visivi importanti dal punto di vista panoramico e paesistico-ambientale, tali edifici devono essere schermati quanto più possibile da filari di alberi delle specie arboree di cui all'Articolo 58 delle presenti Norme di Attuazione, al fine di minimizzare l'impatto ambientale;
- le rifiniture, gli elementi architettonici, i materiali, le coperture, i rivestimenti, le coloriture, devono uniformarsi per quanto possibile alle prescrizioni contenute nelle presenti norme.

5. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive valgono le prescrizioni relative agli annessi agricoli riportate al comma 4 del presente Articolo, a cui vengono aggiunte le seguenti:

- devono essere posizionati in prossimità dei confini di proprietà e schermati con siepi ed arbusti o filari di alberi di cui all'Articolo 58 delle presenti Norme di Attuazione. La loro realizzazione non deve comportare l'abbattimento di alberature preesistenti;
 - l'altezza massima di gronda non deve superare i ~~3,00~~ 2,40 ml, quale massima altezza dalla quota di campagna; in caso di edifici con piano seminterrato l'altezza massima in gronda non potrà essere superiore a ml 4.50;
 - i davanzali delle finestre dovrà avere un'altezza dal piano di calpestio interno non inferiore a ml 1,60;
 - generalmente non dovranno essere realizzate tramezzature interne, le superfici finestrate dovranno essere ridotte al minimo;
 - gli infissi dovranno essere realizzati in legno, in casi particolari in metallo verniciato
6. Per gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, destinati all'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole, valgono le prescrizioni relative agli annessi agricoli riportate al comma 5 del presente Articolo, a cui vengono aggiunte le seguenti:
- non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
 - devono essere realizzati in legno, con essenze locali, con tipologie edilizie tradizionali dei luoghi ed il tetto a capanna;
 - non è consentito l'installazione di manufatti realizzati con altri materiali leggeri;
 - solo nel caso siano localizzati in prossimità del patrimonio edilizio esistente storico od in aderenza ad altri annessi, devono essere realizzati con gli stessi materiali degli edifici esistenti;
 - è consentita esclusivamente la realizzazione di opere di ancoraggio al terreno.
7. L'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale è consentita esclusivamente nelle aree agricole secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia,

Articolo 52 - Interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente nel Territorio Rurale

1. Gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente presente all'interno del Territorio Rurale quali interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, compresi gli ampliamenti ove consentiti, devono tenere conto delle tipologie e tecniche costruttive tradizionali e conservare tutti i valori architettonici, tipologici e paesaggistici presenti nel territorio.
2. I progetti degli interventi devono fare riferimento a quanto evidenziato sulla base dello stato attuale dei luoghi, di analisi delle modificazioni avvenute e della documentazione fotografica, relativa all'area di intervento e al suo intorno ambientale, riferita anche all'intero patrimonio edilizio esistente presente nell' Area individuata nella tavola di RU in cui l'intervento è previsto.
3. Per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente del Territorio Rurale, sia isolati che inseriti in un nucleo insediativo, valgono le seguenti prescrizioni:
 - al fine della realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano il mutamento della destinazione d'uso è necessaria la disposizione di convenzione o atto d'obbligo così come definiti dalla normativa vigente in materia;
 - gli interventi di recupero edilizio devono interessare in modo uniforme tutti i fronti dell'edificio;
 - è vietata la tamponatura o la chiusura di loggiati, chiostrì, terrazze, altane;
 - è vietato evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di scarico, pietra da taglio e travi in legno o altro con valore prettamente strutturale se concepiti per essere intonacati;
 - le canne fumarie ed i comignoli devono essere realizzati riprendendo gli elementi architettonici e tipologici tradizionali;
 - per gli edifici con paramenti esterni in muratura in origine a faccia vista o dove comunque questi risultano storicizzati è vietata l'intonacatura delle facciate e gli

- eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente deteriorati, devono essere realizzati col metodo cuci-scuci, usando analoghi materiali, simili agli originali per dimensione, forma, colore e tecniche costruttive;
- negli interventi relativi alle facciate è prescritto di evidenziare e restaurare gli elementi decorativi ed i particolari architettonici in materiale lapideo, in origine a vista, come cornici, fasce marcapiano, lesene, architravi, stipiti, mensole, ecc., sia emergenti dal piano della facciata sia alloggiate in nicchie o edicole;
 - è prescritta l'eliminazione degli elementi non pertinenti con l'impianto originale delle facciate;
 - le tinteggiature dei paramenti esterni devono avere colori tradizionali locali, riconducibili alla gamma naturale delle terre o comunque a quelli eventualmente reperibili sulle facciate oggetto di intervento o presenti nel territorio limitrofo, e devono essere eseguite solo con pittura a base di silicati o a calce, oppure con l'impiego di malta colorata. E' consentita la riquadratura dipinta delle aperture in colore diverso rispetto alla tinteggiatura delle facciate;
 - è consentita la realizzazione di nuove grate, queste devono essere realizzate a maglia quadrata, con tondo pieno, con disegno tradizionale, all'interno delle spallette delle finestre e senza profilo sagomato;
 - i serramenti esterni devono essere realizzati in legno, verniciato con colori tradizionali, e con disegno uniforme con il resto delle aperture. L'impiego di sistemi di oscuramento esterni, se non già esistenti o previsti all'origine, è vietato, è sempre vietato l'uso di persiane avvolgibili di qualsiasi natura e materiale. In casi eccezionali o in situazioni particolari e su progetto specifico, è consentito l'uso di serramenti in ferro verniciato con tonalità grigio piombaggine;
 - nel caso di restauro di facciate è prescritto il riordino dei cavi delle reti tecnologiche. Gli sportelli dei contatori devono essere verniciati con tonalità grigio piombaggine o del colore della facciata. Le condutture dell'acqua e del gas di norma non possono essere posizionate sulla facciata principale e comunque devono essere opportunamente occultate;
 - gli interventi sulle coperture devono rispettare le tipologie e le caratteristiche esistenti, le falde devono avere una pendenza del 30%, il manto di copertura deve essere realizzato in laterizio, le gronde devono essere realizzate con mensole di legno e interposto tavolato o elementi di laterizio pieno; in caso di altre tipologie preesistenti, esse devono essere mantenute, i canali di gronda e i discendenti devono essere in rame con sviluppo circolare;
 - non è consentito realizzare terrazze a "vasca" nelle falde od a sbalzo, dove non preesistenti;
 - dove ancora sono presenti, devono essere mantenute e recuperate le tradizionali orditure dei solai in legno, attraverso modalità ed interventi che siano confacenti alle esigenze di miglioramento od adeguamento antisismico. A seconda del tipo di manufatto e quindi di orditura del solaio può essere previsto massetto e pavimentazione o soltanto assito in legno naturale.
4. Per gli interventi di ampliamento relativi al patrimonio edilizio esistente, quali edifici di valore storico-architettonico valgono le seguenti prescrizioni:
- gli ampliamenti devono integrarsi armonicamente con l'edificio principale ed assumere le stesse caratteristiche formali e di finitura esterna;
 - gli interventi di ristrutturazione con ampliamento volumetrico non possono essere realizzati mediante la sopraelevazione;
 - negli interventi di ampliamento i vani accessori non abitabili possono avere un massimo di superficie di 50 mq;
 - l'ampliamento può essere, di norma, realizzato mediante l'avanzamento del fronte posteriore, solo in casi eccezionali e su specifica valutazione, può interessare i fronti laterali, in ogni caso con l'esclusione di quello principale individuabile mediante la presenza degli ingressi, di loggiati, l'affaccio su spazi a comune;
 - l'ampliamento volumetrico per incremento di superficie coperta deve essere esteso, preferibilmente, a tutta la larghezza del fronte interessato, la copertura deve realizzarsi di norma mediante il prolungamento delle falde esistenti, se ciò non è possibile, la

- nuova copertura deve avere tipologia (capanna, padiglione, ecc.) uguale all'esistente, così come l'aggetto di gronda e la pendenza della falde;
- al fine di realizzare una effettiva integrazione con l'esistente, gli ampliamenti devono riprodurre, in generale, i caratteri dell'edificio originale per quanto riguarda le forme e le dimensioni delle aperture, la finitura delle superfici murarie, i materiali e le tecniche costruttive, gli elementi tipologici e testimoniali;
 - non è consentita la realizzazione di balconi e di loggiati;
 - l'altezza massima in gronda degli ampliamenti non può essere superiore a quella del fabbricato esistente;
 - le gronde dovranno essere realizzate con mensole in legno con interposto scempiato di tavole o laterizio pieno, l'aggetto massimo non può superare quello dell'edificio esistente;
 - gli ampliamenti non devono interessare punti di vista panoramici e la loro ubicazione deve essere individuata in modo tale da evitare l'abbattimento di alberature preesistenti.
5. Per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente, ad esclusione degli edifici di valore storico-architettonico, sono inoltre consentiti i seguenti interventi:
- gli ampliamenti, possibili nel rispetto delle condizioni previste dalle presenti norme, non possono avvenire in sopraelevazione per edifici con più di due piani fuori terra;
 - gli ampliamenti consentiti negli articoli precedenti sono riferiti al singolo edificio, qualora l'edificio sia articolato in più unità immobiliari non sono consentiti ulteriori ampliamenti rispetto a quelli del singolo edificio;
 - la realizzazione di balconi è consentita con le seguenti caratteristiche, aggetto massima di 0,90 ml, lunghezza massima di 1,80 ml, parapetti realizzati con ringhiere in ferro con tondo pieno, con disegno tradizionale;
 - la realizzazione di loggiati, con profondità massima di 1,50 ml, è consentita purchè riprenda le caratteristiche del disegno tradizionale, di cui all'Allegato alle Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 figure 06-01, 06-02 e all'Allegato alle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 figure 8-07-01, 9-02-01, 9-02-03;
 - fermo restando gli interventi consentiti negli articoli precedenti, subordinato a Progetto complessivo dell'area, è consentito il frazionamento del singolo edificio in più unità immobiliari;
 - negli interventi di ampliamento i vani accessori non abitabili possono avere un massimo di superficie: di 75 mq nel caso di edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc; di 55 mq nel caso di edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc, ed essere realizzati preferibilmente nel piano sottostante gli spazi abitabili; gli edifici possono raggiungere una superficie coperta massima, comprensiva dell'edificio esistente, di 110 mq;
 - per quanto riguarda forme e materiali degli ampliamenti e delle aperture, gli stessi si devono armonizzare con il manufatto principale qualora quest'ultimo presenti in tutto o in parte caratteri tipici del patrimonio edilizio di antica formazione; in caso di non rispondenza a tali caratteri, gli interventi previsti devono riqualificare l'intero edificio e cioè interessare sia l'ampliamento che l'edificio principale.
6. Tutelando la conservazione delle caratteristiche tipologiche dei fabbricati, sugli edifici esistenti, ad esclusione degli edifici di valore storico-architettonico, sono consentiti i seguenti interventi:
- la demolizione e fedele ricostruzione, ivi compresa la finitura esterna;
 - il cambio di destinazione d'uso;
 - l'eventuale accorpamento di annessi al fabbricato principale;
 - interventi di ristrutturazione edilizia anche mediante accorpamento funzionale di unità contigue.
7. Tutelando la conservazione delle caratteristiche tipologiche dei fabbricati, relativamente agli edifici esistenti che ricadono in aree a pericolosità geomorfologia o idraulica molto elevata, come risulta dalle tavole del presente RU, relativamente ai quali risulta impossibile, dal punto di vista tecnico la messa in sicurezza, o risulta opportuno il loro spostamento per consentire l'adeguamento di sedi stradali, ad esclusione degli edifici di valore storico

architettonico, previa approvazione di un Progetto complessivo dell'area, sono consentiti i seguenti interventi:

- a seguito della demolizione degli edifici esistenti lo spostamento e fedele ricostruzione con possibilità di ampliamento pari al massimo al 30% delle volumetrie esistenti, tale ampliamento deve essere inferiore o uguale agli interventi consentiti negli articoli precedenti;
- il cambio di destinazione d'uso;
- l'eventuale accorpamento di annessi al fabbricato principale;
- lo spostamento nel caso di edifici esistenti che ricadono in aree a pericolosità di frana deve essere tale da non interessare tale perimetrazione, collocandosi ad una distanza massima di 50 ml da tale perimetrazione interessando il Progetto complessivo dell'area terreni contigui, comprendenti l'area delle demolizioni e l'area della ricostruzione.
- la rilocalizzazione per consentire l'adeguamento di sedi stradali può essere ad una distanza massima di 10 ml dalla posizione dell'edificio da demolire, salvo diverse prescrizioni delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 53 - Realizzazione di piscine, parcheggi e campi da gioco nel Territorio Rurale

1. La realizzazione di piscine, di parcheggi e di campi da gioco (quali campi da tennis e campi polivalenti) ad uso privato e/o legati alla ricettività agrituristica e rurale è consentita nel Territorio di Versante - Aree agricole, Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio; Territorio agricolo di Campo - Aree agricole, Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio; Territorio di fondovalle del Serchio - Aree agricole, Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio; Aree soggette a normativa specifica.

2. La realizzazione di tali interventi, non può comportare modificazioni significative all'andamento dei pendii; tra le quote del terreno allo stato originario dei luoghi e il piano di calpestio ad opera finita è ammesso uno scostamento massimo complessivo di 1,00 ml. La sistemazione del versante può avvenire con la realizzazione di muretti di contenimento in muratura di pietrame a vista e/o interventi di ingegneria naturalistica.

3. L'inserimento nell'ambiente deve rispettare gli allineamenti esistenti o la trama del tessuto agrario ed essere mitigato da alberature tipiche del luogo.

4. Le piscine debbono avere preferibilmente forma rettangolare e/o quadrata, in casi particolari e motivati dalle caratteristiche dei luoghi possono essere consentite forme diverse. La pavimentazione circostante il bordo, può avere una larghezza massima di 1,50 ml ed eventuali opere accessorie devono essere in pietra locale e/o in cotto, i volumi tecnici sono consentiti solo se interrati. Il rivestimento interno alla vasca deve essere di colore sabbia, grigio pietra locale, grigio verde.

5. E' vietata la realizzazione e/o posa in opera di piscine fuori terra, la copertura di tali attrezzature, la realizzazione di volumetrie di servizio.

Articolo 54 - Interventi di accorpamento volumi esistenti nel Territorio Rurale

1. Per accorpamento di volumi esistenti si intende l'unione del volume di uno o più manufatti di piccola consistenza con quello di un edificio, detto principale, di maggiore consistenza. Dell'edificio principale deve essere mantenuta la configurazione volumetrica e gli elementi tipologici ed architettonici. Per questi interventi valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 comma della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU.

2. Per manufatti di piccola entità si intendono volumi inferiori e/o uguali a 50 mc.

3. L'accorpamento di volumi è ammesso con manufatti la cui distanza dall'edificio principale sia inferiore e/o uguale a 30 ml.

Nel caso siano presenti manufatti di piccola consistenza con volume maggiore a 50 mc, che rispettino gli altri requisiti richiesti nel presente Articolo, può essere consentita la loro

demolizione e la sola ricostruzione quale accorpamento all'edificio principale per una volumetria massima di 50 mc.

L'accorpamento dei volumi può essere effettuato anche in presenza di un edificio principale che supera le superfici massime previste per gli interventi di ampliamento, ed inoltre a seguito dell'intervento di accorpamento possono essere superate le superfici sopra citate.

L'accorpamento è subordinato alla valutazione di irrilevante valore architettonico, testimoniale, storico, etc. dei manufatti di piccola consistenza oggetto di accorpamento.

La documentazione per la richiesta di tali interventi deve essere integrata da una attenta documentazione fotografica di tutti i manufatti oggetto di intervento e del loro intorno ambientale.

Gli interventi di accorpamento di volumi possono sommarsi a interventi di ampliamento nel solo caso la volumetria dell'edificio principale risulti superiore a 200 mc e con l'accorpamento non si raggiungano le superfici consentite negli articoli precedenti.

4. Nel caso di accorpamento di volumetrie superiori a 50 mc l'intervento è subordinato alla approvazione di un Progetto complessivo dell'area. Anche in questo caso l'accorpamento di volumi è ammesso con manufatti la cui distanza dall'edificio principale sia inferiore e/o uguale a 30 ml.

Articolo 55 - Realizzazione di impianti pubblici e di interesse pubblico

1. Nuovi e/o modifiche sostanziali ad impianti pubblici relativi a reti di telecomunicazioni o di trasporto energetico e reti acqua e gas, devono prevedere il massimo utilizzo di impianti e di tracciati già esistenti, potenziandone elementi e caratteristiche o sostituendoli, evitando ove possibile comunque la formazione di nuovi tracciati. Nel Territorio Rurale deve essere privilegiata l'utilizzazione di reti sotterranee per l'approvvigionamento di energia elettrica.

Nel caso di realizzazione e/o modifiche a linee di alta tensione deve esserne verificata la compatibilità ambientale.

2. Le cabine di trasformazione per l'energia elettrica, nelle loro diverse specificazioni, non possono essere prefabbricate e devono avere rivestimento esterno in pietrame o intonacato.

3. E' consentita la realizzazione di piccole strutture finalizzate all'uso della "Protezione civile" come vasche antincendio, torrette di avvistamento, piazzole di servizio e di soccorso, piccole volumetrie di servizio.

4. E' consentita la realizzazione di centraline di produzione di energia elettrica, gli edifici di servizio dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'Articolo 51 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 56 - Non appartenenza ad aree boscate e/o a castagneto da frutto

1. Qualora con adeguata documentazione fotografica e a seguito di accertamento da parte dei Funzionari del Comune venga verificata la non appartenenza di una specifica area al territorio boscato e/o a castagneto da frutto per queste aree valgono le disposizioni normative relative alle aree con analoghe caratteristiche poste in prossimità di queste e l'iter autorizzativo non riguarderà quanto disposto dal DL 157/06.

Articolo 57 - Installazioni di impianti solari

1. Per il patrimonio edilizio esistente nel Territorio Rurale è consentita l'installazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia con le seguenti prescrizioni:

- gli impianti solari, ad esclusione degli edifici di valore storico-architettonico, possono essere posti in opera sulla copertura dell'edificio principale ad uso abitativo e/o su edifici secondari, debbono essere sempre inseriti nella copertura inclinata, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi devono

essere posizionati all'interno degli edifici stessi; nel caso siano posti in opera sull'edificio principale ad uso abitativo devono interessare una superficie massima pari al 20 % della copertura, nel caso siano posti in opera su edifici secondari con un'altezza inferiore a quella dell'edificio principale, possono interessare anche l'intera superficie della copertura.

- gli impianti solari previsti da programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, ad esclusione degli edifici di valore storico-architettonico, possono essere posti in opera sulle coperture degli edifici interessando anche superfici superiori a quelle consentite al punto precedente, debbono essere sempre inseriti nella copertura inclinata, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura e gli eventuali serbatoi devono essere posizionati all'interno degli edifici stessi, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.
- per gli impianti solari a terra è prescritta la posa in opera in aderenza al terreno, ripristinando, dove possibile, la conformazione del territorio agricolo a gradoni o a terrazzamenti possono avere una superficie massima di 7 mq e gli eventuali serbatoi devono essere interrati.

Articolo 58 - Le essenze

1. Le essenze da utilizzare per gli interventi di sistemazione ambientale, sono le seguenti:

SPECIE ARBUSTIVE

Buxus sempervirens	Bosso
Calluna vulgaris	Calluna
Cytisus laburnum	Maggiociondolo
Cornus mas	Corniolo
Cornus sanguinea	Sanguinello
Crataegus monogyna	Biancospino
Erica arborea	Erica
Frangula alnus	Frangola
Ilex aquifolium	Agrifoglio
Juniperus communis	Ginepro comune
Prunus spinosa	Prugnolo
Rhamnus alaternus	Alaterno
Rubus sp.	Rovo
Rosa canina	Rosa canina
Ruscus aculeatus	Pungitopo
Sarothamnus scoparius	Ginestra dei carbonai
Spartium junceum	Ginestra odorosa

SPECIE ARBOREE

Acer campestre	Acer campestre, acero oppio
Acer monspessulanum	Acer minore
Acer pseudoplatanus	Acer montano
Arbutus unedo	Corbezzolo
Abies alba	Abete bianco
Alnus glutinosa	Ontano nero
Alnus incana	Ontano bianco
Betula pendula	Betulla bianca
Carpinus betulus	Carpino bianco
Castanea sativa	Castagno
Corylus avellana	Nocciolo
Fagus sylvatica	Faggio
Ficus carica	Fico
Fraxinus excelsior	Frassino

Fraxinus ornus	Orniello
Juglans regia	Noce bianco
Juglans nigra	Noce nero
Larix decidua	Larice
Laurus nobilis	Alloro
Malus Sylvestris	Melo selvatico
Olea europea	Olivo
Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Picea Abies	Abete rosso
Populus alba	Pioppo bianco
Populus nigra	Pioppo nero
Populus tremula	Pioppo tremolo
Prunus avium	Ciliegio selvatico
Pyrus pyraister	Pero selvatico
Quercus cerris	Cerro
Quercus ilex	Leccio
Quercus petrae	Rovere
Quercus pubescens	Roverella
Salix alba	Salice bianco, salice comune
Salix appennina	Salice dell'appennino
Salix caprea	Salicone, salice delle capre
Salix eleagnus	Salice di ripa
Salix purpurea	Salice rosso
Salix triandra	Salice da ceste
Sambucus nigra	Sambuco
Sorbus aria	Sorbo montano
Sorbus aucuparia	Sorbo degli uccellatori
Sorbus torminalis	Ciavardello
Tilia cordata	Tiglio selvatico
Ulmus minor	Olmo campestre
Ulmus montana	Olmo montano

Per gli interventi lungo il sistema idraulico superficiale, in riferimento all'Allegato al D.C.R.T. n° 289 del 23.07.97, criteri per l'indirizzo degli interventi di ripristino ambientale all'interno del parco delle Alpi Apuane devono essere utilizzate le seguenti essenze:

Acer campestre L.	Acer campestre, oppio
Alnus glutinosa (L.) Gaertner	Ontano nero
Alnus incana (L.) Moench	Ontano bianco
Carpinus betulus L.	Carpino bianco
Compus sanguinea L.	Sanguinella
Corylus avellana L.	Nocciolo
Crataegus monogyna Jacq. Subsp. Monogyna	Biancospino
Euonymus europaeus L.	Fusaggine, fusaria, berretto da prete
Frangula alnus Mill.	Frangola
Populus alba L.	Pioppo bianco
Populus tremula L.	Pioppo tremolo
Populus nigra L. subsp. Nigra	Pioppo nero
Prunus spinosa L.	Prugnolo, pruno selvatico
Rosa canina L.	Rosa canina
Salix alba L. subsp. Alba	Salice bianco, salice comune
Salix appennina A.	Salice dell'Appennino

Skyortsoy			
Salix capraea L.			Salice delle capre
Salix eleagnos Scop.	Subsp.		Salice di ripa
Eleagnos			
Salix purpurea L.	subsp.		Salice rosso
Purpurea			
Salix triandra L.	subsp.		Salice da ceste
Triandra			
Sambucus nigra L.			Sambuco nero
Sorbus aria (L.) Craniz	subsp.		Sorbo montano
Aria			
Sorbus aucuparia L.	subsp.		Sorbo degli uccellatori
Aucuparia			

PARTE V - NORME RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI

Articolo 59 - Gli Insedimenti

1. Il RU articola la disciplina degli Insedimenti del comune di Galliciano sulla base delle individuazioni, delle articolazioni e delle intersezioni del PS in: Invarianti Strutturali, Sistemi e Subsistemi Territoriali e del Sistema Funzionale degli Insedimenti.

2. Il PS, all'Articolo 46 delle Norme di Attuazione di PS, ha articolato il Sistema Funzionale degli Insedimenti in:

- Subsistema Funzionale degli Insedimenti storici;
- Subsistema Funzionale degli Insedimenti a formazione compatta, al cui interno sono individuate: le aree produttive compatte;
- Subsistema Funzionale degli Insedimenti recenti, al cui interno sono individuate: le aree produttive recenti.

Articolo 60 - Obiettivi strategici per gli insediamenti

1. Gli atti di governo del territorio devono garantire che gli interventi di trasformazione del territorio assicurino il rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado.

2. La qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità del territorio, ai sensi dell'Articolo 37 della LRT 1/2005, è definita in riferimento:

- alla dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;
- alla dotazione di attrezzature e servizi, di attività commerciali di vicinato, di attività terziarie e direzionali;
- alla qualità e alla quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali;
- alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, il riutilizzo delle acque reflue;
- alla dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata;
- all'utilizzazione di materiali edilizi e alla realizzazione di requisiti delle costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti;
- all'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche;
- alla qualità dell'architettura contemporanea con particolare riferimento agli spazi ed alle opere pubbliche.

3. Gli atti di governo del territorio ai sensi dell'Articolo 37 della LRT 1/2005 devono privilegiare un'organizzazione degli spazi al fine di salvaguardare il diritto all'autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro. Tale organizzazione di spazi deve garantire una corretta distribuzione delle funzioni al fine di assicurare l'equilibrio e l'integrazione con l'organizzazione dei tempi della vita quotidiana, in modo da favorire una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale. In tale prospettiva il RU si deve quindi coordinare con il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui all'Articolo 3 della legge LRT 38/1998.

4. Costituiscono obiettivi strategici per gli Insedimenti così come riportato all'Articolo 47 delle Norme di Attuazione di PS:

- l'individuazione di azioni atte ad incrementare il livello della qualità della vita, dell'intero sistema insediativo costituito dai centri storici di antica formazione e dai nuclei

agropastorali di versante e di fondovalle, dal sistema delle aree a formazione compatta e dal sistema delle aree di recente formazione del fondovalle del Serchio e della Turrte di Gallicano;

- l'individuazione di azioni atte alla valorizzazione e al recupero del patrimonio insediativo di antica formazione rappresentato dai centri storici, al fine di garantire la permanenza della residenzialità anche attraverso la dotazione di servizi e strutture sociali;
- la riqualificazione del sistema urbano di fondovalle della Turrte di Gallicano e del Serchio ed in particolare delle aree residenziali di recente formazione attraverso la dotazione di nuovi spazi e di nuove tipologie di strutture del sistema delle attrezzature pubbliche;
- la riqualificazione e la ridefinizione dell'intero sistema delle attrezzature scolastiche nell'ottica di creare un unico plesso scolastico dotandolo di attrezzature al fine di elevarne il livello di servizio ed integrandolo con gli spazi a carattere sportivo presenti nel capoluogo;
- il completamento delle azioni tese alla riqualificazione del sistema delle aree per insediamenti produttivi presenti nel sistema insediativo di fondovalle, al fine della loro dotazione di servizi, di impianti e di spazi per migliorare la loro qualità nell'ottica del raggiungimento dei requisiti delle aree produttive ecologicamente attrezzate;
- la conferma del ruolo del comparto delle attività commerciali, la loro integrazione e completamento e dotazione dei servizi, di spazi e di percorsi per migliorarne la qualità;
- la creazione di un ruolo e di prospettive di sviluppo del sistema turistico, quale turismo legato al sistema insediativo urbano, al turismo rurale, escursionistico, naturalistico e agriturismo, legato alle strutture ricettive esistenti e in fase di realizzazione, quali centri attrezzati, e al patrimonio edilizio esistente, in particolare a quello dei centri storici minori ai nuclei agropastorali e al territorio rurale e naturale.

5. Il RU, sulla base degli obiettivi, criteri ed indirizzi e prescrizioni di PS, disciplina gli interventi di riqualificazione, riordino e trasformazione, per gli Insediamenti.

6. Il RU, sulla base del comma 5 dell'Articolo 46 delle Norme di Attuazione di PS, precisa e dettaglia il limite dell'urbano, al cui interno sono disciplinate le trasformazioni urbanistiche, tale limite deve garantire l'integrazione ed il rapporto con il Territorio Rurale.

Articolo 61 - Le articolazioni degli Insediamenti.

1. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, ai sensi degli Articoli 16, 17, 18, 19 delle Norme di Attuazione di PS, individua le seguenti articolazioni:

- Insediamenti di matrice storica;
- Insediamenti consolidati al cui interno si riconoscono:
 - Insediamenti residenziali consolidati;
 - Insediamenti produttivi consolidati;
 - Insediamenti terziari consolidati.
- Insediamenti recenti al cui interno si riconoscono:
 - Insediamenti residenziali recenti;
 - Insediamenti produttivi recenti;
 - Insediamenti terziari recenti.
- Insediamenti in formazione al cui interno si riconoscono:
 - Insediamenti residenziali in formazione;
 - Insediamenti produttivi in formazione;
 - Insediamenti terziari in formazione.

Articolo 62 - Riconoscimento delle articolazioni degli Insedimenti

1. Gli Insedimenti presenti nel territorio di Gallicano sono a seguito elencati:

2. **Trassilico - UTOE 1**, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 2 - Sistema di versante del Monte Palodina e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 2.2 - Territorio di Verni e Trassilico. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

2.1 L'UTOE n° 1 è relativa al sistema urbano di antica formazione di Trassilico, alle aree per attrezzature sportive ad esso collegato e comprende una porzione di territorio rurale a carattere agricolo forestale.

La coesistenza di questo centro di antica formazione di versante, che mantiene le sue caratteristiche architettoniche e testimoniali, ed il suo sistema agro-forestale con rilevante valore paesaggistico, determinato specificatamente dal castagneto da frutto, la vicinanza al SIR – Monte Palodina, ha individuato la necessità di obiettivi volti a coniugare la permanenza, il recupero e lo sviluppo di attività antropiche compatibili con gli elementi storici, tipologici, testimoniali, paesaggistici e naturali, strutturanti tale sistema insediativo.

2.2 Per l'Insedimento di Trassilico, interno all'UTOE 1, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insedimenti di matrice storica.

3. **Verni - UTOE 2**, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 2 - Sistema di versante del Monte Palodina e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 2.2 - Territorio di Verni e Trassilico. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

3.1 L'UTOE n° 2 è relativa al sistema urbano di antica formazione di Verni, alle aree per attrezzature sportive ad esso collegato e comprende una porzione di territorio rurale a carattere agricolo forestale. La coesistenza di questo centro di antica formazione di versante, che mantiene le sue caratteristiche architettoniche e testimoniali, ed il suo sistema agro-forestale con rilevante valore paesaggistico ambientale, ha determinato la necessità di individuare degli obiettivi volti a coniugare la permanenza, il recupero e lo sviluppo di attività antropiche compatibili con gli elementi storici, tipologici, testimoniali, paesaggistici e naturali, strutturanti tale sistema insediativo.

3.2 Per l'Insedimento di Verni, interno all'UTOE 2, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insedimenti di matrice storica.

4. **Cardoso - UTOE 3**, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 2, Sistema di Versante del Monte Palodina e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 2.4 - Territorio di Cardoso. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

4.1 L'UTOE n° 3 è riferita al sistema urbano di antica formazione di Cardoso, alle aree per attrezzature sportive e comprende una porzione di territorio rurale. Questo sistema insediativo è caratterizzato dal sistema agricolo che storicamente si è sviluppato attorno all'insediamento di antica formazione di versante di Cardoso. Questo sistema insediativo è riuscito fino ad ora a conservare la sua significativa funzione residenziale.

4.2 Per l'Insedimento di Cardoso interno all'UTOE 3, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insedimenti di matrice storica;
- Insedimenti residenziali consolidati;
- Insedimenti terziari consolidati;
- Insedimenti residenziali recenti;
- Insedimenti residenziali in formazione.

5. **Gallicano capoluogo - UTOE 4**, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 3 - Sistema del fondovalle del Serchio e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 3.1 - Territorio di Gallicano capoluogo. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

5.1 L'UTOE n° 4 è relativa al sistema urbano di Gallicano capoluogo costituito dal centro di antica formazione e dagli insediamenti consolidati, recenti e in formazione a carattere

residenziale, produttivo, commerciale, delle attrezzature, e comprende al suo interno una porzione di territorio rurale.

La coesistenza del sistema insediativo a carattere urbano sviluppatosi lungo la viabilità di fondovalle, modellato a monte dal bosco ed a valle dal sistema fluviale del Serchio, ha determinato la necessità di individuare una serie di obiettivi volti a controllare i problemi di prossimità con l'alveo fluviale e la convivenza con il sistema infrastrutturale di trasporto ed i rapporti reciproci tra i sistemi insediativi a carattere residenziale, terziario e produttivo. Questo sistema insediativo è caratterizzato da una forte dinamica centripeta, rispetto al centro di antica formazione di Galliciano, che ha portato alla realizzazione di un sistema urbano che si è andato ad espandere per tutto il millenovecento.

5.2 Per l'Insediamento di Galliciano capoluogo, interno all'UTOE 4, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamenti di matrice storica;
- Insediamenti residenziali consolidati;
- Insediamenti produttivi consolidati;
- Insediamenti terziari consolidati;
- Insediamenti residenziali recenti;
- Insediamenti produttivi recenti;
- Insediamenti terziari recenti;
- Insediamenti produttivi in formazione.

6. **Bolognana - UTOE 5**, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 3 - Sistema del fondovalle del Serchio e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 3.2 - Territorio di Bolognana e Turrice Cava. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

6.1 L'UTOE n° 5 è relativa al sistema urbano di Bolognana costituita dall'insediamento di antica formazione e dagli insediamenti consolidati e recenti a carattere residenziale e produttivo, comprende una porzione di territorio rurale.

Il sistema insediativo di Bolognana presenta una situazione simile a Galliciano capoluogo, i nuclei di antica formazione sono stati inglobati nel sistema urbano strutturatosi nel millenovecento.

6.2 Per l'Insediamento di Bolognana, interno all'UTOE 5, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamenti di matrice storica;
- Insediamenti residenziali consolidati;
- Insediamenti residenziali recenti;
- Insediamenti produttivi recenti;
- Insediamenti terziari recenti;
- Insediamenti residenziali in formazione.

7. **Colle Acinaia e Turrice Cava - UTOE 6**, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 3 - Sistema del fondovalle del Serchio e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 3.2 - Territorio di Bolognana e Turrice Cava. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

7.1 L'UTOE n° 6 è relativa al sistema urbano di Colle Acinaia e Turrice Cava costituita dall'insediamento di antica formazione di Turrice Cava e dagli insediamenti consolidati, a carattere residenziale e turistico, di Colle Acinaia, e comprende inoltre una porzione di territorio rurale. All'interno di questa UTOE devono essere evidenziati due aspetti diversi quali i fenomeni di grave degrado fisico, igienico e sociale relativi al nucleo storico di Turrice Cava e la presenza di un sistema insediativo sparso a carattere residenziale in prossimità dell'abitato di Colle Acinaia.

7.2 Per l'Insediamento di Colle Acinaia e Turrice Cava interni all'UTOE 6, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamenti di matrice storica;
- Insediamenti residenziali consolidati;
- Insediamenti residenziali recenti;
- Insediamenti terziari recenti;
- Insediamenti residenziali in formazione.

8. Campia e La Barca - UTOE 7, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 3 - Sistema del fondovalle del Serchio e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 3.3 - Territorio di Campia e la Barca. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

8.1 L'UTOE n° 7 è riferita al sistema urbano di Campia e de La Barca, costituita dall'insediamento di antica formazione de La Barca e gli insediamenti storici, consolidati e recenti a carattere residenziale, turistico, e produttivo presenti a Campia e La Barca, e comprende inoltre una porzione di territorio rurale a carattere agricolo.

8.2 Per l'Insediamento di Campia e La Barca interni all'UTOE 7, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamenti di matrice storica;
- Insediamenti residenziali consolidati;
- Insediamenti terziari consolidati;
- Insediamenti residenziali recenti;
- Insediamenti produttivi recenti.

9. Perpoli e Ffattone - UTOE 8, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 4 - Sistema del Serchio fra Castelnuovo e Gallicano e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 4.1 - Territorio di Perpoli. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

9.1 L'UTOE n° 8 è riferita ai sistemi urbani di antica formazione di Perpoli e Ffattone, e comprende una porzione di territorio rurale a carattere agricolo – forestale. Attorno al centro fortificato di Perpoli, che riveste una particolare importanza paesaggistica, storica, architettonica ed tipologica, ma presenta anche gravi forme di degrado e di abbandono, prevale la superficie boscata rispetto a quella agricola ed i terreni presentano evidenti segni di abbandono delle pratiche agricole. La coesistenza di questi centri storici di versante ed il loro sistema agro-forestale ha determinato la necessità di azioni volte a coniugare la permanenza, il recupero e lo sviluppo delle attività antropiche con gli elementi storici e naturali strutturanti questo sistema insediativo.

9.2 Per l'Insediamento di Perpoli e Ffattone interni all'UTOE 8, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamenti di matrice storica,
- insediamenti residenziali consolidati.

10. Campo - UTOE 9, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 4 - Sistema del Serchio fra Castelnuovo e Gallicano e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 4.1 - Territorio di Campo. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

10.1 L'UTOE n° 9 è riferita al sistema urbano di antica formazione di Campo, e comprende una porzione di territorio rurale a carattere agricolo. Questo sistema insediativo è collocato nella parte di territorio comunale che presenta caratteristiche dei terreni agricoli di versante con giaciture poco acclivi, migliore esposizione Sud-Ovest e maggior concentrazione di aree agricole che presentano anche una continuità tale da collegare il sistema dei centri di antica formazione di versante con il fondovalle. Il sistema insediativo di Campo è inserito in un territorio agricolo che presenta una vitalità agricola significativa con buona presenza e potenziale per colture specializzate quali la vite e l'olivo ed è caratterizzato dalla presenza di un sistema insediativo articolato in piccoli nuclei.

10.2 Per l'Insediamento di Campo interno all'UTOE 9, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamenti di matrice storica;
- Insediamenti residenziali consolidati;
- Insediamenti residenziali recenti.

Articolo 63 - Perimetro dei centri abitati

1. Nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 di Quadro Propositivo di RU è riportato il perimetro aggiornato dei centri abitati ai sensi dell'Articolo 55 comma 2, lettera b, della LRT 1/2005.
2. Tale perimetro risulta necessario anche al fine di precisare:
 - all'esterno del perimetro il Territorio Rurale con le sue caratteristiche paesistiche ed ambientali;
 - all'interno del perimetro gli insediamenti con caratteristiche urbane, che costituiscono la parte del territorio comunale composto da edifici ad uso prevalentemente residenziale, sia con caratteristiche storiche, che zone residenziali consolidate, recenti e in formazione, spazi ad uso comune esistenti e di nuovo impianto, zone produttive consolidate, recenti e in formazione, zone terziarie consolidate, recenti e in formazione. I centri urbani costituiscono una delimitazione continua, che comprende tutte le aree edificate ed i lotti interclusi, quale insieme unitario con caratteristiche differenti dal territorio circostante ad uso agricolo e forestale.
3. La finalità del RU, ai sensi dell'Articolo 59 delle Norme di Attuazione di PS, è di garantire lo sviluppo sostenibile all'interno del perimetro dei centri abitati, per migliorare le condizioni di vivibilità ed innalzare la qualità della vita.

Articolo 64 - Abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche

1. Per tutti gli Insediamenti con caratteristiche urbane è incentivata la realizzazione di interventi e l'individuazione di soluzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche e per garantire un'adeguata fruibilità dell'intero territorio ed in particolare delle strutture di uso pubblico e degli spazi urbani comuni, individuati nelle Tavole 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 di Quadro Propositivo di RU.
2. Gli interventi devono essere tesi all'eliminazione degli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea e la predisposizione di accorgimenti e segnalazioni che permettano l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Articolo 65 - Norme generali per gli Insediamenti di matrice storica

1. Nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 di Quadro Propositivo di RU è riportato il perimetro degli Insediamenti di matrice storica, che individua le parti del territorio interessate da insediamenti che rivestono carattere storico, artistico, testimoniale, di particolare pregio paesaggistico-ambientale. Questa porzione dell'insediamento è già stata sottoposta a pianificazione dettagliata, gli studi conoscitivi già predisposti sono stati di riferimento per l'elaborazione dei Quadri Conoscitivi del PS e del RU e costituiscono ancora un elemento di riferimento.
2. Gli Insediamenti di matrice storica corrispondono alla zona territoriale omogenea A ai sensi del DM 1444/68 e a zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'Articolo 27 della L. n° 457/78.
3. In queste zone di recupero, per specifici casi, possono essere attivati Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di iniziativa pubblica o privata, per proporre un disegno urbanistico di dettaglio anche diverso da quello indicato dal RU. I piani di recupero del patrimonio edilizio esistente devono essere definiti sulla base dello stato attuale dei luoghi, di analisi di maggior dettaglio relativamente alla classificazione del patrimonio edilizio esistente e alle modificazioni avvenute nella zona.

Articolo 66 - Insedimenti di matrice storica

1. All'interno degli Insedimenti di matrice storica, individuati nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, presenti nelle UTOE:

- UTOE n° 1 - Trassilico
- UTOE n° 2 - Verni
- UTOE n° 3 - Cardoso
- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n° 5 - Bolognana
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrte Cava
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca
- UTOE n° 8 - Perpoli e Fiantone
- UTOE n° 9 - Campo

si distinguono:

- **edifici di particolare importanza**, indicati con apposita simbologia grafica nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU;
- **edifici di particolare importanza, con tipologia edilizia non residenziale**, indicati con apposita simbologia grafica nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU;
- **edifici di impianto storico**, con prospetti aperti su due o tre lati, riconducibili alla tipologia degli edifici in linea o a schiera;
- **edifici ed aree di pertinenza, non rilevanti dal punto di vista storico, architettonico, testimoniale**, individuati con apposita simbologia grafica nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU.

2. Gli interventi che interessano l'Insediamento di matrice storica, devono tendere a tutelarne il carattere, soprattutto in relazione ai profili delle facciate e agli spazi esterni a verde o pavimentati. Gli interventi pur utilizzando linguaggi e materiali contemporanei e/o proponendo modifiche dei luoghi devono garantire la continuità ripristinando e/o richiamando gli elementi tipologici e architettonici storici.

3. Per gli **edifici di particolare importanza**, o parti significative di essi, che hanno mantenuto i caratteri architettonici originali e sono caratterizzati da particolare tipologia edilizia e da elementi architettonici, quali i paramenti esterni, le coperture e le gronde, la presenza di elementi decorativi, la particolare dimensione e distribuzione delle finestre ecc., sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, con intervento diretto. Tutti gli interventi consentiti non devono apportare modifiche ai parametri esterni degli edifici ed in special modo alle aperture, sono consentite più che limitate modifiche esclusivamente per comprovate esigenze tecniche, volte a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, strutturali.
- frazionamento di unità immobiliari, per edifici con destinazione d'uso residenziale alla data di adozione del RU;
- realizzazione di soppalchi intermedi, purché la superficie di soppalco sia inferiore alla metà della superficie utile del vano interessato dall'opera e sia situato dalla parte opposta delle pareti finestrate e che l'altezza, al di sotto del soppalco non sia inferiore a ml 2,40;
- opere finalizzate alla riqualificazione morfologica di manufatti e di porzioni secondarie dell'edificio degradati quali superfetazioni, ampliamenti e aggiunte di epoca recente mediante la demolizione e ricostruzione degli stessi manufatti e delle sovrastrutture poste sui prospetti dell'edificio principale e non coerenti od in contrasto con le caratteristiche tipologiche tradizionali. Il recupero edilizio può avvenire anche attraverso un diverso accorpamento dei corpi di fabbrica demoliti, ma fermo restando la superficie utile e il volume esistenti e salvo la dimostrazione della regolarità edilizia dei corpi di fabbrica da demolire;

- cambio di destinazione d'uso a carattere residenziale, terziario, per esercizi commerciali di vicinato, e gli interventi di interesse pubblico quali attrezzature di servizio alla popolazione.

Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche tipologiche e strutturali degli edifici e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 68 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

4. Per gli **edifici di impianto storico** sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, con intervento diretto. Sono consentiti gli interventi per eliminazione degli elementi superfetativi, estranei agli elementi tipologici, formali, strutturali degli edifici. Sono consentiti gli interventi di ampliamento e apertura di finestre e porte secondo quanto definito all'Articolo 68 della Parte V delle presenti Norme di Attuazione di RU.
- interventi che devono garantire o ripristinare caratteri tipologici ed architettonici delle facciate;
- frazionamento di unità immobiliari, per edifici con destinazione ad uso residenziale alla data di adozione del RU;
- realizzazione di soppalchi intermedi, purché la superficie di soppalco sia inferiore alla metà della superficie utile del vano interessato dall'opera e sia situato dalla parte opposta delle pareti finestrate e che l'altezza, al di sotto del soppalco non sia inferiore a ml 2,40;
- opere finalizzate alla riqualificazione morfologica di manufatti e di porzioni secondarie dell'edificio degradati quali superfetazioni, ampliamenti e aggiunte di epoca recente, mediante la demolizione e ricostruzione degli stessi manufatti e delle sovrastrutture poste sui prospetti dell'edificio principale e non coerenti od in contrasto con le caratteristiche tipologiche tradizionali. Il recupero edilizio può avvenire anche attraverso un diverso accorpamento dei corpi di fabbrica demoliti, ma fermo restando la superficie utile e il volume esistenti e salvo la dimostrazione della regolarità edilizia dei corpi di fabbrica da demolire;
- cambio di destinazione d'uso a carattere residenziale produttivo quale, artigianato di servizio alla persona, terziario per esercizi commerciali di vicinato.

Per gli **edifici di impianto storico**, subordinati alla redazione di Piano di Recupero, di iniziativa pubblica o privata, possono essere realizzati:

- accorpamenti all'edificio principale dei volumi secondari esistenti e di regolarità edilizia comprovata, presenti nell'area di pertinenza;
- la realizzazione delle seguenti addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze ed in particolare la costruzione di servizi igienici, cucine, vani scala e volumi tecnici, in ampliamento alla volumetria esistente, per l'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali, fino ad una superficie coperta non superiore a mq 15, per ogni unità immobiliare con un'altezza massima in gronda non superiore a quella degli edifici esistenti;
- modifica della forma delle coperture e al numero e alle pendenze delle falde al fine di ridefinire il sistema delle coperture in armonia con quello del sistema insediativo limitrofo;
- il rialzamento dell'ultimo piano, con un incremento massimo di 40 cm dell'altezza in gronda, nel caso che, con la realizzazione del rialzamento del livello di gronda, si ottenga un'altezza media del vano di m 2,70 ed una minima di m 2,20 e nel caso di vani accessori si ottenga un'altezza minima di 2,00.

5. Per gli **edifici non rilevanti, dal punto di vista storico, architettonico, testimoniale** sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, con intervento diretto;
- il frazionamento di unità immobiliari, per edifici con destinazione ad uso residenziale alla data di adozione del RU;

- accorpamenti all'edificio principale dei volumi secondari esistenti e di regolarità edilizia comprovata, presenti nell'area di pertinenza;
- cambio di destinazione d'uso a carattere residenziale, produttivo quale artigianato di servizio alla persona, terziario per esercizi commerciali di vicinato;
- interventi di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici dei luoghi, compreso l'ampliamento e l'apertura di finestre e porte secondo quanto definito all'Articolo 68 delle presenti Norme di Attuazione;
- il rialzamento dell'ultimo piano, con un incremento massimo di 40 cm dell'altezza in gronda, nel caso che con la realizzazione del rialzamento del livello di gronda, si ottenga un'altezza media del vano di m 2,70 ed una minima di m 2,20 e nel caso di vani accessori si ottenga un'altezza minima di 2,00;
- la realizzazione delle seguenti addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze ed in particolare la costruzione di servizi igienici, cucine, vani scala e volumi tecnici, in ampliamento alla volumetria esistente, per l'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali, fino ad una superficie coperta, non superiore a mq 15, per ogni unità immobiliare con un'altezza massima in gronda non superiore a quella degli edifici esistenti.

Per gli **edifici non rilevanti, dal punto di vista storico, architettonico, testimoniale** subordinati alla redazione di Progetto complessivo dell'area, possono essere realizzati:

- gli interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

6. Per gli spazi esterni a verde o pavimentati all'interno dell'Insediamento di matrice storica è prescritto l'intervento di risanamento, conservazione e di ripristino dello stato originario dei luoghi.

Articolo 67 - Aree ed edifici soggetti a normativa specifica

1. Nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU possono essere individuati nuovi comparti di Piano di Recupero, inoltre nelle Tavole 2.4, 2.6, 2.9 del Quadro Propositivo di RU è riportata l'individuazione di comparti di Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di iniziativa pubblica o privata attivati dal presente RU.

2. La perimetrazione dei comparti individuati di Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente può subire variazioni in fase di redazione di Piano di Recupero, inoltre l'area può essere articolata per comparti organici ed omogenei.

Le articolazioni contenute nelle tavole di RU costituiscono indicazioni per le successive specificazioni normative definite a scala di dettaglio dal Piano di Recupero.

3. Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n° 1 - Area interna all'Insediamento di matrice storica di Gallicano; Area n° 2 - Area dell'Insediamento di matrice storica di Turrice Cava; Area n° 3 - Area dell'Insediamento di matrice storica di Perpoli; Area n° 4 - Area dell'Insediamento di matrice storica di Fiantone.

4. Area n° 1 - Area interna all'Insediamento di matrice storica di Gallicano (1 P. di R.)

L'area interessata dal Piano di Recupero è costituita da una porzione del sistema insediativo di antica formazione di Gallicano capoluogo. Il Piano di Recupero ha come obiettivo prioritario il miglioramento dell'accessibilità, la riqualificazione e riorganizzazione dei percorsi, il recupero del sistema insediativo secondo criteri compatibili con l'ambiente e rispettosi dell'identità dell'ambito territoriale in cui ricadono.

Il piano di recupero, comprendente interventi di ristrutturazione urbanistica, deve prevedere:

- azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi;
- azioni di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici del sistema insediativo di matrice storica;

- la definizione e la riqualificazione di percorsi di servizio e pedonali e di spazi a verde di vicinato.

Nell'area in assenza di Piano di recupero sono consentiti per il patrimonio edilizio esistente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, con intervento diretto.

5. Area n° 2 - Area dell'Insediamento di matrice storica di Turrite Cava (2 P. di R.)

L'area interessata dal Piano di Recupero è relativa ad una porzione di territorio ai bordi del sistema insediativo di antica formazione di Turrite Cava limitata su di un lato dalla strada provinciale di fondovalle.

Il Piano di Recupero, comprendente interventi di ristrutturazione urbanistica, deve prevedere:

- azioni di recupero paesaggistico, fisico, di riqualificazione formale e paesaggistica, dei luoghi;
- interventi di ricomposizione e di ridisegno dei volumi edilizi, di accorpamento di manufatti edilizi, di demolizione e ricostruzione;
- interventi di ristrutturazione urbanistica per le aree di recupero e rinnovo urbano, in particolare per gli edifici a destinazione commerciale;
- la definizione e la riqualificazione di percorsi di servizio e pedonali e di spazi di sosta e a verde di vicinato e di parcheggio;
- la definizione di spazi per autorimesse;
- la definizione di spazi per l'accoglienza turistica;
- la definizione di quinte alberate lungo la strada provinciale di fondovalle;
- la ricostruzione di edifici demoliti.

Nell'area in assenza di Piano di recupero sono consentiti per il patrimonio edilizio esistente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, con intervento diretto.

6. Area n° 3 - Area dell'Insediamento di matrice storica di Perpoli (3 P. di R.)

L'area interessata dal Piano di Recupero è relativa al centro storico di Perpoli comprendente gli spazi di arrivo esterni alle mura e il territorio rurale complementare alle antiche mura.

Il Piano di Recupero ha come obiettivo prioritario la riqualificazione del tessuto edilizio esistente, la valorizzazione e il restauro del patrimonio storico-culturale, la conservazione degli spazi aperti a verde, la riorganizzazione e riqualificazione dei percorsi, della viabilità e dei parcheggi, il recupero del sistema insediativo secondo criteri compatibili con l'ambiente e rispettosi dell'identità e delle risorse fisiche, naturali, antropiche e culturali dell'ambito territoriale in cui ricadono.

Il Piano di Recupero, comprendente interventi di ristrutturazione urbanistica quali azioni di recupero e rinnovo urbano, deve prevedere:

- azioni di recupero paesaggistico, fisico, igienico-sanitario, dei luoghi;
- interventi di ricomposizione e di ridisegno dei volumi edilizi, di eventuali accorpamenti di manufatti edilizi, di demolizione e ricostruzione.
- interventi di ristrutturazione urbanistica per le aree di recupero e rinnovo urbano comprendenti: la totale demolizione degli edifici esistenti, quali box in lamiera e la successiva ricostruzione, con uso esclusivo ad autorimessa, la realizzazione di spazi ed attrezzature pubbliche quali la realizzazione di un'area a parcheggio pubblico a raso e di uno spazio a verde pubblico.

Nell'area in assenza di Piano di recupero sono consentiti per il patrimonio edilizio esistente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, con intervento diretto.

7. Area n° 4 - Area nell'Insediamento di matrice storica di Fiattono (4 P. di R.)

L'area interessata dal Piano di Recupero è relativa ad una porzione di territorio nel sistema insediativo di antica formazione di Fiattono, in questa area sono presenti dei manufatti in stato di grave degrado.

Il Piano di recupero, comprendente interventi di ristrutturazione urbanistica, deve prevedere:

- azioni di recupero paesaggistico, fisico, igienico-sanitario, dei luoghi;
- interventi di ricomposizione e di ridisegno dei volumi edilizi, di eventuali accorpamenti di manufatti edilizi, di demolizione e ricostruzione;
- azioni di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici del sistema insediativo di matrice storica;
- la ricostruzione di edifici demoliti;
- la definizione e la riqualificazione di percorsi di servizio e pedonali e di spazi di sosta e a verde di vicinato, e di parcheggio.

Nell'area in assenza di Piano di Recupero sono consentiti per il patrimonio edilizio esistente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, con intervento diretto.

Articolo 68 - Interventi edilizi per l'Insediamento di matrice storica

1. Gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente presente nell'Insediamento di matrice storica devono conservare tutti i valori architettonici e tipologici rappresentati dai rapporti volumetrici, dai paramenti esterni, dalle coperture e da eventuali elementi architettonici.

2. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni, di cui all'Articolo 67 delle presenti Norme di Attuazione di RU, relative alle singole aree ed edifici soggetti a Piani Attuativi.

3. Per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente nell'Insediamento di matrice storica valgono le seguenti prescrizioni:

- per le coperture è prescritto il mantenimento della pendenza ed il numero originario delle falde di copertura. Il manto di copertura deve essere realizzato esclusivamente in laterizio secondo le tecniche tradizionali;
- è vietata la realizzazione di coperture piane, eventuali coperture piane devono essere rimosse;
- le canne fumarie ed i comignoli devono essere realizzati riprendendo gli elementi architettonici e tipologici tradizionali;
- è vietata la tamponatura o la chiusura di chiostrini, terrazze;
- è consentita la chiusura di loggiati, altane esclusivamente con elementi completamente trasparenti in vetro;
- eventuali tamponature di chiostrini, terrazze, loggiati, altane, devono essere rimosse;
- le gronde devono essere ricostruite uguali alle esistenti. Nelle sopraelevazioni e nelle ricostruzioni, quando ammesse, la gronda deve essere costruita riprendendo gli elementi architettonici e tipologici tradizionali;
- i canali di gronda e i discendenti devono essere in rame con sviluppo circolare;
- per gli edifici con paramenti esterni in muratura in origine a faccia vista o dove comunque questi risultano storicizzati, è vietata l'intonacatura delle facciate e gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente deteriorati, devono essere realizzati col metodo cuci-scuci, usando analoghi materiali, simili agli originali per dimensione, forma, colore e tecniche costruttive;
- i paramenti esterni delle facciate devono essere realizzati esclusivamente con intonaco civile rasato a fratazzo o liscio a mestola;
- è vietato evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di scarico, pietra da taglio e travi in legno o altro con valore prettamente strutturale se concepiti per essere intonacati;
- negli interventi relativi alle facciate è prescritto di evidenziare e restaurare gli elementi decorativi ed i particolari architettonici in materiale lapideo, in origine a vista, come cornici, fasce marcapiano, lesene, architravi, stipiti, mensole, ecc., sia emergenti dal piano della facciata sia alloggiate in nicchie o edicole;
- è prescritta l'eliminazione degli elementi non pertinenti con l'impianto originale delle facciate;

- le tinteggiature dei paramenti esterni devono avere colori tradizionali locali, riconducibili alla gamma naturale delle terre o comunque a quelli eventualmente reperibili sulle facciate oggetto di intervento o presenti nel territorio limitrofo, devono essere eseguite solo con pittura a base di silicati o a calce, oppure con l'impiego di malta colorata. E' consentita la riquadratura dipinta delle aperture in colore diverso rispetto alla tinteggiatura delle facciate;
- è vietata la realizzazione di nuovi balconi, terrazzi, terrazza a vasca e coperture a terrazza; durante gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici, per i fronti visibili dalla viabilità e dai percorsi pubblici, devono essere rimossi quelli introdotti in epoche recenti e privi di caratterizzazione architettonica;
- è consentita la realizzazione di balconi, ad esclusione degli edifici di particolare importanza, con le seguenti caratteristiche, oggetto massima di 0,90 ml, lunghezza massima di 1,80 ml, parapetti realizzati con ringhiere in ferro con tondo pieno, con disegno tradizionale, da realizzarsi esclusivamente nelle corti interne e per i fronti non visibili dalla viabilità e dai percorsi pubblici;
- è consentita l'apertura di finestre complanari all'andamento delle falde di copertura, di dimensione massima di 0,80 mq e tali da interessare al massimo il 2% della superficie complessiva del tetto;
- l'ampliamento di finestre è ammesso nel rispetto delle tipologie originarie, delle simmetrie e degli allineamenti. L'apertura di nuove finestre, quando ammissibile, deve adeguarsi alle tipologie di quelle preesistenti, rispettando allineamenti e simmetrie. Non è ammessa la riquadratura delle finestre con materiali lapidei qualora non siano preesistenti; la finitura delle spallette e degli architravi deve essere realizzata con lo stesso tipo di intonaco di facciata;
- l'ampliamento di finestre è ammesso unicamente per le aperture che non presentano elementi decorativi ed particolari architettonici di pregio, per il solo rispetto della normativa sanitaria di vani utili interni esistenti alla data di adozione del RU;
- per i davanzali e le soglie è prescritto l'uso di pietra arenaria grigia locale o similare, con il mantenimento degli spessori e delle caratteristiche originari. La sporgenza di questi elementi dal piano della facciata finita non deve superare 3 cm;
- è prescritta la conservazione delle inferriate e delle grate tradizionali esistenti;
- è consentita la realizzazione di nuove grate, queste devono essere realizzate a maglia quadrata, in tondo pieno, con disegno tradizionale, all'interno delle spallette delle finestre e senza profilo sagomato;
- i serramenti esterni devono essere realizzati in legno o alluminio con venatura in legno, senza telaio esterno, verniciati con colori tradizionali, e con disegno uniforme con il resto delle aperture, è sempre vietato l'uso di persiane avvolgibili di qualsiasi natura e materiale. In casi eccezionali o in situazioni particolari e su progetto specifico, è consentito l'uso di serramenti in ferro verniciato di tonalità grigio piombaggine. Eventuali roste sopra luce devono essere mantenute;
- per i sistemi di oscuramento esterno, degli edifici presenti nell'insediamento storico interno alle UTOE, sono consentiti i dispositivi a persiana in legno verniciato con colori tradizionali, ad esclusione degli edifici che presentano caratteristiche delle aperture quali archi, architravi di particolare importanza;
- per le porte di ingresso, qualora sia dimostrata l'impossibilità di mantenere le aperture con le caratteristiche e dimensioni originarie, per aperture di autorimesse, laboratori artigianali ed esercizi commerciali, sono consentite modifiche dimensionali, nel rispetto delle tipologie tradizionali (ad arco, ad arco ribassato, architravate). Non è ammessa la riquadratura delle porte di ingresso a meno che non siano preesistenti all'intervento; la finitura delle spallette e degli architravi dovrà essere realizzata con le stesse modalità e materiali delle altre aperture di facciata. L'apertura di nuove porte di ingresso, quando ammissibile, deve adeguarsi alle tipologie di quelle preesistenti, rispettando allineamenti e simmetrie;
- è vietata la realizzazione di nuove scale esterne, nel caso esistenti e con significative caratteristiche architettoniche-testimoniali devono essere oggetto di interventi di restauro;

- per gli elementi di arredo esterno, lastricati acciottolati, ecc. è prescritto il recupero e la conservazione.

Articolo 69 - Edifici per il culto

1. Le Tavola 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU, individuano con apposita campitura, gli edifici per il culto (chiese, edifici religiosi, pubblici e privati) che rappresentano elementi architettonici e testimoniali della cultura e della storia dei luoghi e pertanto devono essere salvaguardati.
2. Per questi edifici sono consentiti gli interventi di restauro e risanamento conservativo, sono prescritti gli interventi per l'eliminazione di superfetazioni estranee agli elementi tipologici, formali, strutturali degli edifici.
3. Per questi edifici è consentita la destinazione d'uso quali attrezzature e servizi di uso collettivo, compatibili con la tipologie della struttura e con la sua collocazione territoriale.

Articolo 70 - Alberature esistenti

1. E' prescritta la conservazione degli alberi isolati di interesse monumentale e ambientale; la loro eventuale sostituzione deve avvenire con identica specie arborea oppure con altra specie di cui all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.
2. E' prescritta la conservazione di filari di alberi esistenti, la loro eventuale sostituzione deve avvenire con le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 71 - Abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche relative all'Insediamento di matrice storica

1. Per l'intero Insediamento di matrice storica ed in particolare per le strutture di uso pubblico e per gli spazi urbani comuni, individuati nelle Tavole 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 di Quadro Propositivo di RU, è incentivata la realizzazione di interventi e l'individuazione di soluzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche per garantire un'adeguata fruibilità.
2. E' consentita la realizzazione di nuovi accessi pubblici e di uso pubblico e la ristrutturazione degli accessi esistenti, atti al superamento delle barriere architettoniche per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
3. Le installazioni eventualmente necessarie devono essere realizzate con soluzioni tali da non contrastare con l'impianto tipologico, distributivo e architettonico degli edifici, oppure con elementi rimovibili.

Articolo 72 - Le reti di urbanizzazione primaria e gli impianti tecnologici relativi all'Insediamento di matrice storica

1. La realizzazione di interventi per l'allacciamento alle reti di urbanizzazione primaria relativi ad edifici interni all'Insediamento di matrice storica, di impianti idrici, di riscaldamento, di smaltimento delle acque bianche, grigie e nere, delle linee elettriche e telefoniche, non deve determinare alterazioni e modifiche alle caratteristiche esterne degli edifici ed interessare elementi di valore storico e architettonico. Sui paramenti esterni degli edifici sono ammesse bocchette di aerazione per impianti di ventilazione forzata di bagni privi di aperture esterne e bocchette di aerazione per le cucine. Le bocchette di aerazione dovranno essere a filo del paramento esterno e munite di grata in rame o verniciata grigio

piombaggine o del colore della facciata. Sono escluse bocchette per gli scarichi fumi provenienti da centrali termiche o impianti simili tali canalizzazioni dovranno essere necessariamente portate sulla copertura.

Particolare attenzione deve essere posta per il posizionamento di vani per i contatori e gli alloggiamenti tecnologici. Gli sportelli dei vani contatori devono essere verniciati con tonalità grigio piombaggine o del colore della facciata.

2. Dove tecnicamente possibile, è ammessa l'installazione di ascensori e di montacarichi purchè non sia alterato l'impianto tipologico e l'assetto distributivo degli edifici.

3. La realizzazione di impianti radiotelevisivi satellitari non deve interessare i prospetti degli edifici, le antenne e le parabole di ricezione devono essere poste sulla copertura degli edifici, non in vista dai normali percorsi stradali e di colorazione atta a diminuire l'impatto visivo. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di un edificio si devono adottare e predisporre impianti di ricezione centralizzati. E' consentita l'installazione di una unica parabola di ricezione per edificio.

4. Nell'Insediamento di matrice storica non devono essere poste in opera linee aeree per la distribuzione dell'energia e della rete telefonica, inoltre devono essere predisposti dei programmi di riqualificazione al fine dell'eliminazione di linee aeree esistenti.

5. Centraline elettriche, armadi e contenitori di impianti tecnici, necessari per la distribuzione devono tenere conto delle tipologie e tecniche costruttive tradizionali, al fine del loro inserimento nel sistema insediativo di matrice storica.

6. Per gli interventi di cui al presente Articolo si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 68 della Parte V delle presenti Norme di Attuazione di RU.

7. La realizzazione di impianti solari per produzione di acqua calda e/o energia è consentita, ad esclusione degli edifici vincolati ai sensi della LN 1098/39 e successive modifiche o a questi assimilati, gli stessi devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, devono interessare una superficie massima pari al 10% della copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici.

Articolo 73 - Insediamenti consolidati

1. L'Insediamento consolidato è articolato in:

- Insediamenti residenziali consolidati;
- Insediamenti produttivi consolidati;
- Insediamenti terziari consolidati.

2. Gli Insediamenti consolidati, individuati nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, sono presenti nelle UTOE:

- UTOE n° 3 - Cardoso
- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n° 5 - Bolognana
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrte Cava
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca
- UTOE n° 8 - Perpoli e Fiantone
- UTOE n° 9 - Campo

Articolo 74 - Insediamenti residenziali consolidati

1. Gli Insediamenti residenziali consolidati individuati nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono formati nelle UTOE:

- UTOE n° 3 - Cardoso
- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n° 5 - Bolognana
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrte Cava

- UTOE n° 7 - Campia e La Barca
- UTOE n° 8 - Perpoli e Fiantone
- UTOE n° 9 - Campo

2. L'Insediamento residenziale consolidato corrisponde alla zona territoriale omogenea B ai sensi del DM 1444/1968.

3. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale, sono ammesse destinazioni connesse ed integrative della residenza a carattere terziario, quali uffici, ambulatori, esercizi commerciali di vicinato, attività ricettive, sociali e assistenziali, ricreative, religiose e culturali, direzionali, a carattere produttivo quale artigianato di servizio alla persona.

4. Sono consentiti, con intervento edilizio diretto, ad esclusione dei lotti ineditati e delle Aree soggette a particolare normativa individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.7 e soggetti alla normativa degli Articoli 75 e 76 delle presenti Norme di Attuazione di RU, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, demolizione e ricostruzione all'interno del lotto di pertinenza.

5. All'interno degli insediamenti residenziali consolidati, ad esclusione dei lotti ineditati e delle Aree soggette a particolare normativa, individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.7 di Quadro Propositivo di RU, non è consentito realizzare nuove unità abitative, gli eventuali frazionamenti o recuperi ad uso residenziale sono consentiti, solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc.

6. Gli edifici devono essere dotati di superfici per parcheggi privati e pubblici in misura rispondente alle eventuali nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle norme vigenti.

7. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di volumi presenti nell'area di comprovata regolarità edilizia.

8. E' consentito il rialzamento dell'ultimo piano, con un incremento massimo di 80 cm dell'altezza in gronda e che, con la realizzazione del rialzamento del livello di gronda, si ottenga un'altezza media del vano di m 2,70 ed una minima di m 2,20.

9. E' consentita la realizzazione delle seguenti addizioni funzionali di nuovi elementi agli edifici esistenti, che non configurino nuove unità abitative, ivi comprese le pertinenze ed in particolare la costruzione di servizi igienici, cucine, vani scala e volumi tecnici, in ampliamento alla volumetria esistente, per l'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali, fino ad una superficie coperta non superiore a mq 22, per ogni unità immobiliare con un'altezza massima in gronda non superiore a quella degli edifici esistenti. Qualora l'edificio esistente abbia un volume inferiore a 200 mc, anche a seguito dalle addizioni funzionali, non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

10. E' consentita la sopraelevazione per i soli edifici ad un piano e/o edifici ad un piano oltre il seminterrato.

L'eventuali addizioni funzionali ed ampliamenti per sopraelevazione degli edifici esistenti devono armonizzarsi con la tipologia e la forma dell'edificio e con le sue caratteristiche architettoniche e tipologiche. L'addizioni funzionali possono essere realizzate con aumento della superficie coperta, gli ampliamenti per sopraelevazione possono essere realizzati solo per gli edifici ad un piano e/o edifici ad un piano oltre il seminterrato. In tutti i casi la maggiore volumetria deve essere realizzata rispettando le distanze dai confini e dai fabbricati, le dimensioni delle aree a parcheggio previste dalle norme vigenti.

11. E' consentita la nuova costruzione di autorimesse, nell'area di pertinenza dei fabbricati sprovvisti di autorimessa privata o non dotati di volumi che possano essere utilizzati a tale scopo, nelle dimensioni di 22 mq di superficie coperta per ogni unità abitativa esistente, per questo tipo di intervento devono essere rispettate le distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati.

12. E' consentita nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti ad uso residenziale la realizzazione di piscine e di pergolati, questi ultimi con una superficie massima di 12 mq.

13. E' consentita la realizzazione di impianti solari, per produzione di acqua calda e/o energia, posti in opera sulla copertura dell'edificio principale ad uso residenziale e/o su edifici secondari, debbono essere sempre inseriti nella copertura inclinata, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi devono essere posizionati all'interno degli edifici stessi; nel caso siano posti in opera sull'edificio principale

ad uso residenziale devono interessare una superficie massima pari al 20 % della copertura, nel caso siano posti in opera su edifici secondari con un'altezza inferiore a quella dell'edificio principale, possono interessare anche l'intera superficie della copertura.

14. Gli edifici di particolare importanza di matrice storica presenti all'interno dell'Insedimento residenziale consolidato sono soggetti alla normativa degli Articoli 68, 69 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

15. In queste aree sono consentiti, subordinati alla redazione di Piani Attuativi, interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

16. Gli interventi relativi agli Insedimenti residenziali consolidati devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 75 - Lotti inediticati all'interno dell'Insedimento residenziale consolidato

1. Nei lotti inediticati all'interno dell'Insedimento residenziale consolidato, individuati, con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.7, 2.9 di Quadro Propositivo di RU, presenti nelle UTOE:

- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo

- UTOE n° 7 - Campia e La Barca

sono indicati gli interventi di nuova costruzione a carattere residenziale consentiti con intervento diretto.

2. Per ogni lotto può essere realizzato il numero di alloggi di nuova costruzione definito ai successivi comma del presente Articolo. Ogni singolo alloggio di nuova costruzione, ai sensi dell'Articolo 59 delle Norme di Attuazione di PS, può avere una superficie utile massima di 100 mq. Qualora sia prevista la cessione gratuita di aree a destinazione pubblica la superficie utile massima di ogni alloggio è di 130 mq.

La Perimetrazione di aree a cessione gratuita può essere modificata qualora in sede di attuazione degli interventi venga proposta una soluzione che soddisfi ugualmente la necessità di spazi ed attrezzature pubbliche.

Per questi interventi è prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.

Gli interventi devono interessare l'intero lotto.

3. Per ogni lotto inediticato presente all'interno dell'Insedimento residenziale consolidato viene a seguito specificato il numero di alloggi di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia e la superficie a destinazione pubblica da cedere al Comune (aree a parcheggio, marciapiedi, allargamento sede stradale, verde pubblico).

4. Sono soggetti alla normativa del presente Articolo i seguenti lotti inediticati all'interno dell'Insedimento residenziale consolidato: Lotto n° 1 - UTOE 4 Gallicano, Lotto n° 2 - UTOE 4 Gallicano, Lotto n° 3 – UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca, Lotto n° 4 – UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca; Lotto n° 5 – UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca, Lotto n° 6 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (6 ID), Lotto n° 7 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (7 ID).

5. Lotto n° 1 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (1 ID)

In questo lotto costituito da una porzione interna dell'Insedimento residenziale consolidato di Gallicano capoluogo, lungo la via Giovanni Pascoli, oltre al recupero della volumetria esistente, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 700 mc. L'intervento deve prevedere azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi, la

definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo limitrofo.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato nord del lotto la fascia, individuata nella Tavola 2.4.a, per la realizzazione di un parcheggio in linea, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sul lato nord del lotto, a confine con il parcheggio, deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

6. Lotto n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (2 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo limitrofo a quello di antica formazione di Gallicano capoluogo lungo la Turrite di Gallicano, oltre al recupero della volumetria esistente, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc. L'intervento deve prevedere azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo di matrice storica.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud del lotto la fascia, individuata nella Tavola 2.4.b, per la realizzazione della viabilità, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sul lato sud del lotto, a confine con la viabilità, deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

7. Lotto n° 3 – UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca (3 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo limitrofo a quello di antica formazione de La Barca può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 6,50 ml ed un volume massimo di 700 mc. L'intervento deve prevedere la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo di matrice storica de La Barca.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud del lotto l'area, per la realizzazione di un parcheggio e della viabilità e sul lato nord del lotto l'area per la realizzazione di un percorso pedonale, individuate nella Tavola 2.7, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sui lati est e nord del lotto, deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

8. Lotto n° 4 – UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca (4 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo limitrofo a quello di antica formazione de La Barca può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 6,50 ml ed un volume massimo di 700 mc. L'intervento deve prevedere la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo di matrice storica de La Barca.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud - ovest del lotto la fascia per la realizzazione della viabilità e di una fascia a verde, sul lato sud – est la fascia per la realizzazione della viabilità e sul lato nord – ovest la fascia per la realizzazione del percorso pedonale, individuate nella Tavola 2.7., il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sui lati sud – ovest, nord - ovest e nord - est del lotto, deve essere realizzata all'interno del lotto una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

9. Lotto n° 5 – UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca (5 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo limitrofo a quello di antica formazione de La Barca può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 6,50 ml ed un volume massimo di 700 mc. L'intervento deve prevedere la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi

tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo di matrice storica de La Barca. Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud - est del lotto la fascia per la realizzazione dell'allargamento della viabilità, individuato nella Tavola 2.7., il volume massimo realizzabile è di 900 mc.

Sui lati sud – ovest, sud – est e nord - est del lotto, deve essere realizzata all'interno del lotto una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

10. Lotto n° 6 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (6 ID)

In questo lotto costituito da una porzione interna dell'Insedimento residenziale consolidato di Gallicano capoluogo, in località Sant Andrea oltre al recupero della volumetria esistente, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 700 mc. L'intervento deve prevedere la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo limitrofo.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud ovest del lotto la fascia, individuata nella Tavola 2.4.B, per la realizzazione di un parcheggio ed una striscia di profondità di 1,50 ml lungo la viabilità provinciale, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sul lato sud ovest del lotto, a confine con il parcheggio, deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

11. Lotto n° 7 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (7 ID)

In questo lotto costituito da una porzione interna dell'Insedimento residenziale consolidato di Gallicano capoluogo, in località Sant Andrea oltre al recupero della volumetria esistente, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 700 mc. L'intervento deve prevedere la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo limitrofo.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud est del lotto la fascia, individuata nella Tavola 2.4.B, per la realizzazione di un parcheggio lungo la viabilità provinciale, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sul lato sud est del lotto, a confine con il parcheggio, deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 76 - Aree soggette a particolare normativa all'interno dell'Insedimento residenziale consolidato

1. Queste aree, quali comparti di Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata o di Progetto complessivo dell'area, individuate nelle Tavole 2.4, del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, per ogni area sono definiti le modalità d'intervento ed eventuali particolari prescrizioni normative.

Per questi interventi è prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.

La Perimetrazione di aree a cessione gratuita può essere modificata qualora in sede di attuazione degli interventi venga proposta una soluzione che soddisfi ugualmente la necessità di spazi ed attrezzature pubbliche.

2. Area n° 1 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (1 PCA)

In questa area costituita da una porzione dell'Insedimento residenziale consolidato di Gallicano capoluogo, lungo la via Giovanni Pascoli, è previsto il recupero della volumetria

esistente ed un incremento del 50% del volume esistente. L'intervento, subordinato alla redazione di Progetto complessivo dell'area, deve prevedere azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi, la rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi all'esterno delle aree P3 (PAI) 3bg (PS), la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo storico.

Devono essere realizzati nelle aree individuate nella Tavola 2.4.a, sul lato est dell'area, un parcheggio in linea, un percorso pedonale lungo la viabilità. Sul lato ovest deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

3. Area n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (2 PCA)

In questa area costituita da una porzione dell'Insediamento residenziale consolidato di Gallicano capoluogo, lungo la via Roma, è previsto il recupero della volumetria esistente ed un incremento del 40% del volume esistente. L'intervento, subordinato alla redazione di Progetto complessivo dell'area, deve prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo storico.

Deve essere realizzata, sul lato nord - ovest del lotto, una fascia di 4,00 ml per uno spazio pedonale lungo la viabilità. Sul lato nord - ovest lungo lo spazio pedonale deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 77 - Insediamenti produttivi consolidati

1. Gli Insediamenti produttivi consolidati individuati nella Tavola 2.4 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono formati nella UTOE:

- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo

2. L'Insediamento produttivo consolidato corrisponde alla zona territoriale omogenea D ai sensi del DM 1444/1968.

3. Gli insediamenti produttivi ricadenti di queste zone fanno parte di complessi edilizi morfologicamente strutturati, riconosciuti di valore storico e testimoniale.

4. La destinazione d'uso è prevalentemente produttiva, sono ammesse destinazioni connesse ed integrative a carattere terziario, quali uffici, ambulatori, esercizi commerciali di vicinato, attività ricettive, sociali e assistenziali, ricreative e culturali, direzionali, e residenziali qualora già esistenti.

5. Sono consentiti, con intervento edilizio diretto, per gli Insediamenti produttivi consolidati individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4 di Quadro Propositivo di RU, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, demolizione e ricostruzione all'interno del lotto di pertinenza.

Gli interventi devono garantire il mantenimento degli elementi con valenza storico testimoniale, la realizzazione o il ripristino dei fronti e delle facciate al fine ricostituire gli elementi tipologici ed architettonici del sistema insediativo della prima industrializzazione.

6. Gli edifici devono essere dotati di superfici per parcheggi privati e pubblici in misura rispondente alle eventuali nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle norme vigenti.

7. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di volumi presenti nell'area di comprovata regolarità edilizia.

8. E' consentita la realizzazione delle seguenti addizioni funzionali di nuovi elementi agli edifici esistenti, ivi comprese le pertinenze ed in particolare la costruzione di servizi igienici, vani scala e volumi tecnici, in ampliamento alla volumetria esistente, per l'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali, fino ad una superficie coperta, non superiore

a mq 20, per ogni unità immobiliare con un'altezza massima in gronda non superiore a quella degli edifici esistenti.

L'eventuali addizioni funzionali degli edifici esistenti devono armonizzarsi con la tipologia e la forma dell'edificio e con le sue caratteristiche architettoniche e tipologiche. L'addizioni funzionali possono essere realizzate con aumento della superficie coperta. In tutti i casi la maggiore volumetria deve essere realizzata rispettando le distanze dai confini e dai fabbricati, le dimensioni delle aree a parcheggio previste dalle norme vigenti.

9. E' consentita la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali. Nel caso di coperture piane tali impianti possono essere installati non aderenti alla copertura, in tal caso devono essere adeguatamente mascherati sui singoli prospetti.

10. In queste aree sono consentiti, subordinati alla redazione di Piani Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

11. Per l'area ex Cucirini Cantoni (CC) individuata, con apposita campitura nella Tavola 2.4a, di Quadro Propositivo di RU, presente nella UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo, valgono inoltre le seguenti prescrizioni: il mantenimento e la valorizzazione degli elementi con valenza storico testimoniali quali: la ciminiera, l'ingresso lungo via Pascoli, i muri di delimitazione lungo la strada di fondovalle; il ripristino dei fronti e delle facciate, al fine ricostituire gli elementi tipologici ed architettonici storici di questo sistema insediativo della prima industrializzazione, la coloritura delle facciate e dei fronti deve essere coordinata per l'intero sistema edilizio presente nell'area. Il cambio di destinazione d'uso a carattere residenziale, di volumetrie esistenti, è consentito solo per interventi di adeguamento igienico sanitario di abitazioni, esistenti alla data di adozione del RU. Tali interventi potranno avere una superficie massima di 22 mq, articolati anche in più piani sovrapposti. Il cambio di destinazione d'uso a commercio al dettaglio in forma di esercizi di vicinato è subordinato alla realizzazione delle aree a parcheggio secondo la normativa vigente.

12. Per l'area ex Sipe Nobel (SN) individuata, con apposita campitura nella Tavola 2.4b, di Quadro Propositivo di RU, presente nella UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo, valgono inoltre le seguenti prescrizioni: il mantenimento e la valorizzazione degli elementi volumetrici con valenza storico testimoniale; il ripristino dei fronti e delle facciate al fine ricostituire gli elementi tipologici ed architettonici storici di questo sistema insediativo della prima industrializzazione, la coloritura delle facciate e dei fronti deve essere coordinata per l'intero sistema edilizio presente nell'area.

13. Gli interventi relativi agli Insedimenti produttivi consolidati devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 78 - Insedimenti terziari consolidati

1. Gli Insedimenti terziari consolidati individuati nelle Tavole 2.1, 2.3, 2.4, 2.7, del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono formati nelle UTOE:

- UTOE n° 1 - Trassilico
- UTOE n° 3 - Cardoso
- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca

2. L'Insedimento terziario consolidato corrisponde alla zona territoriale omogenea D ai sensi del DM 1444/1968.

3. La destinazione d'uso è prevalentemente ricettiva quali attività esistenti alberghiere sono ammesse destinazioni per alberghi, pensioni, residenze turistico - alberghiere e altri tipi di attrezzature ricettive, sono ammesse destinazioni connesse ed integrative quali strutture di servizio e sportive.

4. In queste aree sono consentiti, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia. In queste aree è consentita la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.

5. Per l'area nell' UTOE n° 4 - Gallicano (1PCA) capoluogo, previa approvazione di Progetto complessivo dell'area è ammessa la ristrutturazione urbanistica, con opere di demolizione e ricostruzione della volumetria esistente con un incremento del 10% del volume esistente.

6. Per l'area nell' UTOE n° 4 - Gallicano (2PCA) capoluogo, previa approvazione di Progetto complessivo dell'area, è ammessa, per la realizzazione di un insediamento turistico ricettivo, quale albergo, la ristrutturazione urbanistica, con opere di riqualificazione della volumetria esistente con un incremento di 1400 mc rispetto al volume esistente, e con un'altezza massima di 9,50 ml.

Devono essere realizzati nelle aree individuate nella Tavola 2.4.b, sul lato est dell'area, un parcheggio pubblico, un percorso pedonale e la attrezzatura a parco urbano e orto botanico, di uso pubblico, con la realizzazione di percorsi e aree di sosta nell'area di rispetto ambientale. Sul lato ovest deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

In quest'area sono consentiti, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Per l'area nell' UTOE n° 4 - Gallicano (3PCA) capoluogo, previa approvazione di Progetto complessivo dell'area è ammessa la ristrutturazione urbanistica, con opere di demolizione e ricostruzione della volumetria esistente, a parità di volume. Devono essere realizzati nelle aree individuate nella Tavola 2.4.b, sul lato est dell'area, un parcheggio pubblico ed un'area a verde pubblico.

Articolo 79 - Insediamenti recenti

1. L'Insediamento recente è articolato in:

- Insediamenti residenziali recenti;
- Insediamenti produttivi recenti;
- Insediamenti terziari recenti.

2. Gli Insediamenti recenti, individuati nelle Tavole 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, sono presenti nelle UTOE:

- UTOE n° 3 - Cardoso
- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n° 5 - Bolognana
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca
- UTOE n° 9 - Campo

Articolo 80 - Insediamenti residenziali recenti

1. Gli Insediamenti residenziali recenti individuati nelle Tavole 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono formati nella UTOE:

- UTOE n° 3 - Cardoso
- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo

- UTOE n° 5 - Bolognana
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca
- UTOE n° 9 - Campo

2. L'Insediamento residenziale recente corrisponde alla zona territoriale omogenea B ai sensi del DM 1444/1968.

3. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale; sono ammesse destinazioni connesse ed integrative della residenza a carattere terziario, quali uffici, ambulatori, esercizi commerciali di vicinato, attività ricettive, sociali e assistenziali, ricreative, religiose e culturali, direzionali e piccole attività artigianali.

4. All'interno dell'Insediamento residenziale recente, ad esclusione dei lotti inediti, individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, di Quadro Propositivo di RU, non è consentito realizzare nuove unità abitative, gli eventuali frazionamenti o recuperi ad uso residenziale sono consentiti, solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nel caso le nuove unità originarie non siano inferiori a mq 65 di superficie utile.

5. Gli edifici devono essere dotati di superfici per parcheggi privati e pubblici in misura rispondente alle eventuali nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle norme vigenti.

6. Sono consentiti, con intervento edilizio diretto, ad esclusione dei lotti inediti e delle Aree soggette a particolare normativa, individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, di Quadro Propositivo di RU, e soggetti alla normativa degli Articoli 81 e 82 delle presenti Norme di Attuazione di RU, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, all'interno del lotto di pertinenza, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nel rispetto dei parametri urbanistici.

Qualora l'edificio esistente abbia un volume inferiore a 200 mc, anche a seguito dall'ampliamento, non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

7. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di volumi presenti nell'area con comprovata regolarità edilizia.

8. In queste aree sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, subordinati alla redazione di Piani Attuativi o Progetti complessivo dell'area.

9. I parametri urbanistici per le aree Insediamento residenziale recente sono i seguenti:

- Indice fondiario 2,0 mc/mq
- Rapporto di copertura 40%
- Altezza massima 7,50 ml
- Distanza minima dai confini 5,00 ml

E' consentita la costruzione sul confine in aderenza a edifici preesistenti.

10. E' consentita la sopraelevazione di edifici preesistenti, all'interno del loro perimetro, nel rispetto di tutti gli altri parametri urbanistici.

11. L'eventuale ampliamento dei fabbricati esistenti deve armonizzarsi con la tipologia e la forma dell'edificio e con le sue caratteristiche architettoniche e tipologiche. L'ampliamento può essere realizzato con aumento della superficie coperta, con rialzamenti, solo per gli edifici ad un piano e/o edifici ad un piano oltre il seminterrato. In tutti i casi la maggiore volumetria deve essere realizzata rispettando i parametri urbanistici, le distanze dai confini di cui al comma 9 del presente Articolo, e rispettando le dimensioni delle aree a parcheggio previste dalle norme vigenti. Il volume dell'eventuale ampliamento non deve superare le dimensioni del volume del fabbricato esistente. Nel caso di ampliamento possono essere mantenute distanze diverse da quelle di cui al precedente comma 9, solo al fine di conservare gli allineamenti con il fabbricato esistente. Gli interventi devono inoltre riprendere le tipologie dei manufatti edilizi esistenti e del sistema insediativo limitrofo e devono essere previsti interventi atti al loro inserimento nel contesto territoriale

12. E' consentita la nuova costruzione di autorimesse nell'area di pertinenza dei fabbricati sprovvisti di autorimessa privata o non dotati di volumi che possano essere utilizzati a tale scopo, nelle dimensioni di 22 mq di superficie coperta per ogni unità abitativa esistente e comunque non derivata da frazionamento realizzato dopo la data dell'adozione del presente RU, per questo tipo di intervento devono essere rispettate le distanze dai confini,

dalle strade e dagli edifici e previa verifica dei parametri urbanistici di cui al comma 9 del presente articolo.

13. Nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti ad uso residenziale è ammessa la realizzazione di piscine e di pergolati.

14. E' consentita la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia, devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici.

15. Gli interventi relativi all'Insediamento residenziale recente devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 81 - Lotti ineditati all'interno dell'Insediamento residenziale recente

1. Nei lotti ineditati all'interno dell'Insediamento residenziale recente individuati nelle Tavole 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,2.9 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, presenti nelle UTOE:

- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n° 5 - Bolognana
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca
- UTOE n° 9 - Campo

sono indicati gli interventi di nuova costruzione a carattere residenziale consentiti con intervento diretto.

2. Per ogni lotto può essere realizzato il numero di alloggi di nuova costruzione definito ai successivi comma del presente Articolo. Ogni singolo alloggio di nuova costruzione, ai sensi dell'Articolo 59 delle Norme di Attuazione di PS, può avere una superficie utile massima di 100 mq.

Qualora sia prevista la cessione gratuita di aree a destinazione pubblica la superficie utile massima di ogni alloggio è di 130 mq.

La Perimetrazione di aree a cessione gratuita puo' essere modificata qualora in sede di attuazione degli interventi venga proposta una soluzione che soddisfi ugualmente la necessità di spazi ed attrezzature pubbliche.

Gli interventi devono interessare l'intero lotto. Per questi interventi è' prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.

3. Per ogni lotto ineditato presente all'interno dell'Insediamento residenziale recente viene a seguito specificato il numero di alloggi di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia e la superficie a destinazione pubblica da cedere al Comune (aree a parcheggio, marciapiedi, allargamento sede stradale, verde pubblico).

4. Sono soggetti alla normativa del presente Articolo i seguenti lotti ineditati all'interno dell'Insediamento residenziale recente: Lotto n° 1 - UTOE 4 Gallicano capoluogo, Lotto n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo, Lotto n° 3 - UTOE 4 Gallicano capoluogo, Lotto n° 4 - UTOE 4 Gallicano capoluogo, Lotto n° 5 - UTOE 4 Gallicano capoluogo, Lotto n° 6 - UTOE 4 Gallicano capoluogo, Lotto n° 7 - UTOE 4 Gallicano capoluogo, Lotto n° 8 - UTOE 5 Bolognana , Lotto n° 9 - UTOE 5 Bolognana , Lotto n° 10 - UTOE 5 Bolognana , Lotto n° 11 - UTOE 6 Colle Acinaia e Turrite Cava, Lotto n° 12 - UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca, Lotto n° 13 - UTOE 9 Campo, Lotto n° 14- UTOE 5 Bolognana (14 ID), Lotto n° 15- UTOE 5 Bolognana (15 ID), Lotto n° 16- UTOE 6 Colle Acinaia e Turrite Cava (16 ID).

5. Lotto n° 1 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (1 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4a di Quadro Propositivo di RU, in località Le Casette, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sui lati est, ovest e sud del lotto, una fascia per la realizzazione di uno percorso pedonale, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sui lati est, ovest e sud deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

6. Lotto n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (2 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4a di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud del lotto, una fascia per la realizzazione di uno spazio a parcheggio e l'allargamento della sede stradale, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sul lato nord e lungo l'area a parcheggio deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

7. Lotto n° 3 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (3 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4a di Quadro Propositivo di RU, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a due piani con altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 1400 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud del lotto, una fascia per la realizzazione di uno spazio a parcheggio e l'allargamento della sede stradale, il volume massimo realizzabile è di 1.800 mc. Sul lato sud a confine con il parcheggio e sul lato est deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

8. Lotto n° 4 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (4 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo limitrofa all'area delle attrezzature pubbliche, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a due piani con altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 1.400 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud del lotto, una fascia per la realizzazione di un parcheggio il volume massimo realizzabile è di 1.800 mc. Sul lato est e sud a confine con il parcheggio deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

9. Lotto n° 5 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (5 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo lungo il fiume Serchio, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato nord del lotto, una fascia per la realizzazione dell'allargamento della sede stradale, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sui lati nord a confine con il parcheggio, sud ed est devono essere realizzate delle quinte arboree le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

10. Lotto n° 6 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (6 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo lungo il torrente Turrite di Gallicano, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 1.400 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sui lati nord ed est del lotto, una fascia per la realizzazione dell'allargamento della sede stradale, il volume massimo realizzabile è di 1.800 mc. Sui lati a confine con la sede stradale e sul lato sud devono essere realizzate delle quinte arboree le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

11. Lotto n° 7 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (7 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo in località La Rena, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato nord del lotto, una fascia per la realizzazione dell'allargamento della sede stradale e di un parcheggio, il volume massimo realizzabile è di 900 mc.. Sui lati nord a confine con il parcheggio e sud devono essere realizzate delle quinte arboree le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

12. Lotto n° 8 - UTOE 5 Bolognana (8 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Bolognana, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 1.400 mc.

Sui lati sud - ovest e sud - est devono essere realizzate delle quinte arboree le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

13. Lotto n° 9 - UTOE 5 Bolognana (9 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Bolognana, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, bifamiliare a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 1400 mc. Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud - ovest del lotto, una fascia per la realizzazione della sede stradale il volume massimo realizzabile è di 1800 mc. Sul lato sud - ovest deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

14. Lotto n° 10 - UTOE 5 Bolognana (10 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Bolognana, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato nord - ovest del lotto, una fascia per la realizzazione dell'allargamento della sede stradale e la realizzazione di un percorso pedonale, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sul lato nord - ovest a confine con la sede stradale deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

15. Lotto n° 11 - UTOE 6 Colle Acinaia e Turrite Cava (11 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Colle Acinaia lungo la strada per Cardoso, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.6 di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia

edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato nord - est del lotto, una fascia per la realizzazione di un'area a parcheggio, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sul lato nord - est e sud - est deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

16. Lotto n° 12- UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca (12 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di La Barca, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.7 di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sui lati sud ~~e sud-ovest~~ del lotto, una fascia per la realizzazione dell'allargamento della sede stradale, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sui lati nord e lungo la sede stradale devono essere realizzate delle quinte arboree le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

17. Lotto n° 13 - UTOE 9 Campo (13 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Campo, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.9 di Quadro Propositivo di RU, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 1.400 mc.

Qualora venga ceduta al Comune l'area per la realizzazione delle aree a verde dei percorsi pedonali e del parcheggio, il volume massimo realizzabile è di 1.800 mc.. Sui lati lungo la sede stradale devono essere realizzate delle quinte arboree le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

18. Lotto n° 14- UTOE 5 Bolognana (14 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Bolognana, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato nord - ovest del lotto, una fascia per la realizzazione dell'allargamento della sede stradale e un percorso pedonale, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sui lati nord - est e sud - est devono essere realizzate delle quinte arboree le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

19. Lotto n° 15- UTOE 5 Bolognana (15 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Bolognana, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sui lati nord - est e nord - ovest del lotto, una fascia per la realizzazione dell'allargamento della sede stradale e un percorso pedonale, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sul lato nord - est deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

20. Lotto n° 16- UTOE 6 Colle Acinaia e Turrite Cava (16 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Colle Acinaia, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.6 di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sui lati nord del lotto, un'area per la realizzazione di un'area a verde pubblico, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. L'accesso al lotto ineditato deve essere realizzato dal parcheggio pubblico o dalla vecchia provinciale. Sul

lato sud deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 82 - Aree soggette a particolare normativa all'interno dell'Insediamento residenziale recente

1. Queste aree, quali comparti di Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata o di Progetto complessivo dell'area, individuate nelle Tavole 2.4, 2.7, del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, per ogni area sono definiti il numero di alloggi di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia, le modalità d'intervento ed eventuali particolari prescrizioni normative.

2. Per ogni area può essere realizzato il numero di alloggi di nuova costruzione definito ai successivi comma del presente Articolo. Ogni singolo alloggio di nuova costruzione, ai sensi dell'Articolo 59 delle Norme di Attuazione di PS, può avere una superficie utile massima di 130 mq.

Per questi interventi è prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.

La Perimetrazione di aree a cessione gratuita può essere modificata qualora in sede di attuazione degli interventi venga proposta una soluzione che soddisfi ugualmente la necessità di spazi ed attrezzature pubbliche.

3. La perimetrazione dei comparti di Piano Attuativo o di Progetto complessivo dell'area, possono subire variazioni in fase di redazione del piano o del progetto complessivo dell'area.

4. Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n° 1 - UTOE 4 Gallicano capoluogo Area lungo Via Eremo; n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo; Area n° 3 - Area lungo Via Provinciale - UTOE 4 Gallicano capoluogo; Area n° 4 - Area lungo Via Provinciale - UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca; Area n° 5 - Area lungo Via Provinciale - UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca, Area n° 6 - Area lungo Via Puccetti - UTOE 4 Gallicano capoluogo (6 PCA).

5. Area n° 1 - Area lungo la strada di Fondovalle - UTOE 4 Gallicano capoluogo (1 PCA)

L'area interessa una porzione di territorio nel sistema insediativo a carattere urbano di Gallicano capoluogo, interna all'UTOE 4, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4a di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area deve prevedere:

- la realizzazione di quattro alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a schiera, con un'altezza massima di 7,50 ml ed un volume di 3.600 mc;
- può essere consentita per il piano terra la destinazione d'uso a carattere terziario per esercizi commerciali di vicinato;
- la realizzazione della viabilità e del parcheggio individuati con apposita campitura nella Tavola 2.4a di Quadro Propositivo di RU e delle aree della viabilità di distribuzione, a parcheggio, a verde, interne all'area ;
- realizzazione di una quinta arborea lungo il lato est dell'area a confine con il parcheggio di progetto e sul lato nord, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

6. Area n° 2 - Area lungo Via Eremo - UTOE 4 Gallicano capoluogo (2 PCA)

L'area interessa una porzione di territorio interna al sistema insediativo a carattere urbano di Gallicano capoluogo, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4b, di Quadro Propositivo di RU, deve prevedere:

- la realizzazione di quattro alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a schiera, con un'altezza massima di 7,00 ml ed un volume di 3.600 mc;
- la realizzazione della viabilità di distribuzione, dei parcheggi e delle aree a verde;
- la realizzazione del parcheggio sul lato sud dell'area;
- realizzazione di una quinta arborea, lungo il lato nord e per la parte del lato est non confinante con la viabilità di progetto, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

7. Area n° 3 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (3 PCA)

In questa area costituita da una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo lungo via Debbiali, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU. Il Progetto complessivo dell'area, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4b, di Quadro Propositivo di RU, deve prevedere:

- la realizzazione di quattro alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a schiera, con un'altezza massima di 7,00 ml ed un volume di 3.600 mc;
- la realizzazione della viabilità di distribuzione, dei parcheggi e delle aree a verde;
- la realizzazione del parcheggio sul lato nord dell'area;
- realizzazione di una quinta arborea, lungo i lati est, sud e lungo il parcheggio le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte VI delle presenti Norme di Attuazione di RU.

8. Area n° 4 - Area via Provinciale Ponte di Campia - UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca (4 PCA)

L'area interessa una porzione di territorio del sistema insediativo a carattere urbano di Ponte di Campia, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.7 di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.7, di Quadro Propositivo di RU, deve prevedere:

- la realizzazione di quattro alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a schiera, con un'altezza massima di 7,50 ml ed un volume di 3.600 mc;
- la realizzazione della viabilità di distribuzione, dei parcheggi e delle aree a verde come individuate nella Tavola 2.7;
- realizzazione di una quinta arborea, lungo il lato sud – est e sul lato nord – ovest e lungo la viabilità di distribuzione, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

9. Area n° 5 - Area via Provinciale La Barca - UTOE 7 Ponte di Campia La Barca (5 PCA)

L'area interessa una porzione di territorio del sistema insediativo a carattere urbano di La Barca, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.7 di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.7, di Quadro Propositivo di RU, deve prevedere:

- la realizzazione di quattro alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a schiera, con un'altezza massima di 7,50 ml ed un volume di 3.600 mc;
- la realizzazione della viabilità di distribuzione, dei parcheggi e delle aree a verde;
- la realizzazione del parcheggio sul lato sud - est dell'area e l'allargamento della viabilità sul lato ovest ;
- realizzazione di una quinta arborea, lungo il lato sud – est e lungo l'area di parcheggio, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

10. Area n° 6 - Area lungo Via Puccetti - UTOE 4 Gallicano capoluogo (6 PCA)

L'area interessa una porzione di territorio interna al sistema insediativo a carattere urbano di Gallicano capoluogo, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4A di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4A, di Quadro Propositivo di RU, deve prevedere:

- la realizzazione di tre alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a schiera, con un'altezza massima di 7,00 ml ed un volume di 2.700 mc;
- la realizzazione del parcheggio sul lato ovest;
- realizzazione di una quinta arborea, lungo il lato ovest confinante con il parcheggio di progetto, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 83 - Insediamenti produttivi recenti

1. Gli Insediamenti produttivi recenti sono individuati nelle Tavole 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono formati nella UTOE:

- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n° 5 - Bolognana
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca

2. L'Insediamento produttivo recente corrisponde alla zona territoriale omogenea D ai sensi del DM 1444/1968.

Per l'area Piano per Insediamenti Produttivi La Rena, a seguito della decadenza dei vincoli, valgono le norme del presente articolo.

3. In queste aree sono consentiti, ad esclusione dei lotti ineditati, individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.5, 2.7, di Quadro Propositivo di RU, con intervento edilizio diretto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia; previa approvazione di Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata o di Progetti complessivo dell'area è ammessa la ristrutturazione urbanistica, con opere di demolizione e ricostruzione a parità del volume esistente.

4. I parametri urbanistici per le aree ad Insediamento produttivo recente sono i seguenti :

$I_f = 3,00 \text{ mc/mq}$

$RC = 50\%$

$H_{max} = 10,0 \text{ ml}$ (escluso elementi tecnici: silos, ciminiera, ecc.)

Verde privato = 10% della superficie totale con piantumazioni adeguate.

5. Nelle aree in cui i parametri urbanistici di cui al precedente comma 4 risultino interamente soddisfatti è consentito, nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati e delle dimensioni dei parcheggi e delle superfici permeabili, l'ampliamento dell'attività produttiva esistente alla data di adozione del RU, per adeguamenti igienico sanitari e tecnologici dell'azienda stessa, nel rispetto dei seguenti valori:

- volume esistente fino a mc 3.000, 15% di incremento volumetrico;
- volume esistente compreso tra mc 3.001 e mc 5.000, 10% di incremento volumetrico;
- volume esistente compreso tra mc 5.001 e mc 8.000, 5% di incremento volumetrico;
- volume esistente superiore a mc 8.000, 400 mc di incremento volumetrico.

6. In queste aree a destinazione produttiva è consentita la realizzazione di uffici e mense aziendali a servizio dell'attività produttiva; la commercializzazione dei prodotti della lavorazione aziendale, sono inoltre ammesse destinazioni connesse ed integrative a carattere terziario, quali uffici, esercizi commerciali di vicinato, direzionali.

7. In queste aree sono vietate le attività insalubri e a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs. 334/99 e al DM 09.05.2001.

8. Nei lotti ineditati di completamento, individuati, con apposita simbologia nelle Tavole 2.4 di Quadro Propositivo di RU, sono indicati gli interventi di nuova costruzione a carattere produttivo consentiti con intervento diretto.

9. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, i Progetti complessivo dell'area, i Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata devono prevedere, qualora non presente, la realizzazione di aree a verde interne ai singoli lotti edificabili, che deve avere uno sviluppo superficiale non inferiore del 10% della superficie complessiva del lotto edificabile e deve essere a verde e sistemata con piante ad alto fusto con le specie arboree specificate

all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU. Deve essere altresì prevista, qualora non presente, sul confine dei lotti edificabili con la viabilità la messa a dimora delle siepi di specie sempreverdi.

10. La realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali. Nel caso di coperture piane tali impianti possono essere installati non aderenti alla copertura, in tal caso devono essere adeguatamente mascherati sui singoli prospetti.

11. Gli interventi relativi all'Insediamento produttivo recente devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 84 - Lotti ineditati all'interno dell'Insediamento produttivo recente

1. Nei lotti ineditati all'interno dell'Insediamento produttivo recente, individuati, con apposita campitura nelle Tavole 2.4 di Quadro Propositivo di RU, presenti nell'UTOE n° 4 - Galliciano capoluogo, sono indicati gli interventi di nuova costruzione a carattere produttivo consentiti con intervento diretto.

2. Per ogni lotto può essere realizzata la superficie coperta di nuova costruzione, ai sensi dell'Articolo 59 delle Norme di Attuazione di PS, definita ai successivi comma del presente Articolo. Gli interventi devono interessare l'intero lotto ineditato.

3. Per ogni lotto ineditato presente all'interno dell'Insediamento produttivo recente viene a seguito specificata la superficie coperta di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia e la superficie a destinazione pubblica da cedere al Comune (aree a parcheggio, marciapiedi, allargamento sede stradale, verde pubblico).

4. La sistemazione esterna dei fabbricati fa parte integrante del progetto edilizio e della sua realizzazione; non potranno essere considerati conclusi interventi nel caso le sistemazioni esterne ed in particolare le aree a verde e le piantumazioni non siano realizzate. Le aree a verde interne ai lotti devono avere uno sviluppo superficiale non inferiore al 10% della superficie complessiva del lotto edificabile e devono essere a verde e sistemate con piante di alto fusto con le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte VI delle presenti Norme di Attuazione di RU. Deve essere altresì prevista, qualora non presente, sul confine dei lotti edificabili con la viabilità la messa a dimora delle siepi di specie sempreverdi.

La superficie scoperta del lotto destinata a viabilità e parcheggi, nel rispetto della normativa vigente, deve essere inghiaia e/o pavimentata con autobloccanti e/o asfalti; le pavimentazioni devono essere realizzate con opportune opere atte a consentire il normale convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche.

Per questi interventi è prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.

5. Per i lotti interni all'area produttiva di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica La Rena 2 (1PP), Area Bartolini, interna all'UTOE 4, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU, valgono le prescrizioni normative del Piano Particolareggiato La Rena 2.

6. Per i lotti interni all'area produttiva di Piano Particolareggiato di iniziativa privata di Zinepri (2PP), interna all'UTOE 4, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU, valgono le prescrizioni normative del Piano Particolareggiato.

7. Sono soggetti alla normativa del presente Articolo i seguenti lotti modificati all'interno dell'Insediamento produttivo recente: Lotto n° 1 - UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo; Lotto n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo; Lotto n° 3 - UTOE n° 4 Gallicano capoluogo

8. Lotto n° 1 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (1 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema del sistema a carattere produttivo di Gallicano capoluogo, individuato con apposite campiture nella Tavola 2.4 b di Quadro Propositivo di RU può essere realizzato un intervento di nuova costruzione a carattere produttivo con una superficie coperta massima di 500 mq.

Deve essere ceduta al Comune sul lato sud ovest un'area con una profondità di 1,50 ml, per la realizzazione dell'allargamento della sede stradale. Sui lati sud, nord ed est deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

9. Lotto n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (2 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema del sistema a carattere produttivo di Gallicano capoluogo, individuato con apposite campiture nella Tavola 2.4 b di Quadro Propositivo di RU può essere realizzato un intervento di nuova costruzione a carattere produttiva con una superficie coperta massima di 500 mq.

Deve essere ceduta al Comune sul lato nord un'area per la realizzazione di un parcheggio. Sui lati sud e lungo l'area a parcheggio deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

10. Lotto n° 3 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (3 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema del sistema a carattere produttivo di Gallicano capoluogo, individuato con apposite campiture nella Tavola 2.4 b di Quadro Propositivo di RU può essere realizzato un intervento di nuova costruzione a carattere produttiva con una superficie coperta massima di 500 mq.

Deve essere ceduta al Comune sul lato nord - ovest un'area per la realizzazione di un parcheggio. Sui lati nord - est e sud - ovest e lungo l'area a parcheggio deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 85 - Aree soggette a particolare normativa

1. Queste aree, quali comparti di Progetto complessivo dell'area o di Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata, individuate nella Tavola 2.5, del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, per ogni area sono definiti le modalità d'intervento ed eventuali particolari prescrizioni normative.

Per questi interventi è prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.

2. Area n° 1 - UTOE 5 Bolognana (1 PCA)

In questa area costituita da una porzione dell'insediamento produttivo recente di Bolognana, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU, è previsto il recupero della volumetria esistente ed un incremento di volume pari a 13000 mc. L'intervento, subordinato alla redazione di Progetto complessivo dell'area, deve prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche omogenee delle facciate, la schermatura dei volumi tecnici. L'altezza massima degli edifici è di 15 ml, comprensiva dei volumi tecnici.

Deve essere realizzata una quinta arborea, in doppio filare della larghezza di 3,00 ml, lungo l'intero perimetro dell'area le cui essenze devono essere concordate con le strutture

tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

All'interno dell'area devono essere realizzate e cedute al Comune le aree dell'isola ecologica e del parcheggio e del verde pubblico individuate con apposita campitura nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU.

In quest'area sono consentiti, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 86 - Insediamenti terziari recenti

1. Gli Insediamenti terziari recenti individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono presenti nelle UTOE:

- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n° 5 - Bolognana
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca

2. L'Insediamento terziario recente corrisponde alla zona territoriale omogenea D del DM 1444/1968.

3. La destinazione d'uso per gli Insediamenti terziari recenti:

- per le aree individuate, la destinazione d'uso è prevalentemente commerciale quali attività esistenti di commercio all'ingrosso e al dettaglio in forma di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, attività espositive, sono ammesse destinazioni connesse ed integrative, quali attività ricettive, ricreative, sociali e culturali, di artigianato di servizio alla persona, di ristoro e purché non superino nel complesso il 30% dell'intera superficie utile prevista. All'interno delle aree commerciali sono individuate con la sigla PP le aree inedificabili, al servizio delle aree, quali aree attrezzate per il parcheggio, la sosta e con presenza di attrezzature di servizio per le merci ed i fruitori.
- per le aree individuate TR, la destinazione d'uso è prevalentemente ricettiva quali attività esistenti alberghiere sono ammesse destinazioni per alberghi, pensioni residenze turistico - alberghiere e altri tipi di attrezzature ricettive, sono ammesse destinazioni connesse ed integrative quali strutture di servizio e sportive.

4. In queste aree sono consentiti, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia; previa approvazione di Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata o di Progetti complessivo dell'area è ammessa la ristrutturazione urbanistica, con opere di demolizione e ricostruzione a parità del volume esistente.

5. Gli interventi di ristrutturazione edilizi, i Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata e i Progetti complessivo dell'area devono prevedere, qualora non presente, la realizzazione di aree a verde interne ai singoli lotti edificabili, che deve avere uno sviluppo superficiale non inferiore del 10% della superficie complessiva del lotto edificabile e deve essere a verde e sistemata con piante ad alto fusto con le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte VI delle presenti Norme di Attuazione di RU. Deve essere altresì prevista, qualora non presente, sul confine dei lotti edificabili con la viabilità la messa a dimora delle siepi di specie sempreverdi.

6. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, i Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata e i Progetti complessivo dell'area, che interessano il comparto delle aree individuate nella Tavola 2.4 di Quadro Propositivo di RU, devono prevedere, qualora non presente la realizzazione di corsie per la canalizzazione dei flussi di traffico, aree di svincolo ed il collegamento a piani sfalsati, sia per i mezzi motorizzati che per i pedoni, tra le aree a destinazione d'uso prevalentemente commerciale poste sui due lati della viabilità provinciale di fondovalle e deve essere prevista la regolamentazione degli accessi alle aree di parcheggio e di servizio e la delimitazione di tali aree rispetto alla viabilità provinciale di fondovalle.

7. La realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali. Nel caso di coperture piane tali impianti possono essere installati non aderenti alla copertura, in tal caso devono essere adeguatamente mascherati sui singoli prospetti.

8. Gli interventi relativi all'Insedimento terziario recente devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 87 - Insediamenti in formazione

1. L'Insedimento in formazione è articolato in:
 - Insediamenti residenziali in formazione;
 - Insediamenti produttivi in formazione;
 - Insediamenti terziari in formazione.
2. Gli Insediamenti recenti, individuati nelle Tavole 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, sono presenti nelle UTOE:
 - UTOE n° 3 - Cardoso
 - UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
 - UTOE n° 5 - Bolognana
 - UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava

Articolo 88 - Insediamenti residenziali in formazione

1. 1. Gli Insediamenti residenziale in formazione sono individuati nelle Tavole 2.3, 2.5, 2.6, del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono presenti nelle UTOE:
 - UTOE n° 3 - Cardoso
 - UTOE n° 5 - Bolognana
 - UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava
2. L'Insedimento residenziale in formazione corrisponde alla zona territoriale omogenea C ai sensi del DM 1444/1968.
3. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.3, 2.6, del Quadro Propositivo di RU, con apposita campitura, si opera con Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata o Progetto complessivo dell'area.
4. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.5, del Quadro Propositivo di RU, con apposita campitura si opera con Piano per l'Edilizia Economica e Popolare.
5. Nell'Insedimento residenziale in formazione sono ammesse destinazioni d'uso connesse ed integrative della residenza a carattere terziario, quali uffici, ambulatori, attività commerciali di vicinato, direzionali e produttivo, quale artigianato di servizio alla persona, che non comportino inconvenienti per la residenza. Deve essere sempre rispettato il numero di alloggi previsto nell'area oggetto di intervento.
6. Sono consentite le seguenti tipologie edilizie, edifici uni e bifamiliari, edifici unifamiliari a schiera o in altre aggregazioni ad uno/due piani, edifici in linea.
7. Sono vincolanti la viabilità, le aree a parcheggio e a verde pubblico indicate, nelle Tavole 2.3, 2.5, 2.6, del Quadro Propositivo di RU, all'interno del comparto di Piano Attuativo o di Progetto complessivo dell'area. Nel caso non siano indicate, devono essere previste e quindi realizzate le aree per il soddisfacimento degli standard urbanistici ai sensi del DM 1444/68.
8. Per questi interventi è prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza

sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.

9. Gli interventi relativi all'Insediamento residenziale in formazione devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 89 - Aree soggette a particolare normativa all'interno dell'Insediamenti residenziali in formazione

1. Queste aree, quali comparti di Piano Attuativo di iniziativa pubblica, privata, di Piano per l'Edilizia Economica e Popolare o di Progetto complessivo dell'area individuate nelle Tavole 2.3, 2.5, 2.6, del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, per ogni area sono definiti il numero di alloggi di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia, le modalità d'intervento ed eventuali particolari prescrizioni normative.

2. Per ogni area può essere realizzato il numero di alloggi di nuova costruzione definito ai successivi comma del presente Articolo 59. Ogni singolo alloggio di nuova costruzione, ai sensi dell'Articolo delle Norme di Attuazione di PS, può avere una superficie utile massima di 130 mq.

La Perimetrazione di aree a cessione gratuita può essere modificata qualora in sede di attuazione degli interventi venga proposta una soluzione che soddisfi ugualmente la necessità di spazi ed attrezzature pubbliche.

3. La perimetrazione dei comparti di Piano Attuativo iniziativa pubblica o privata, di Piano per l'Edilizia Economica e Popolare o di Progetto complessivo dell'area può subire variazioni in fase di redazione del piano.

4. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.3, 2.4, 2.6, del Quadro Propositivo di RU, con apposita campitura, si opera con Progetto complessivo dell'area.

Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n° 1 - UTOE 3 Cardoso Area nell'abitato di Cardoso, Area n° 2 - UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava Area lungo la via per Cardoso.

5. Area n° 1 – Area nell'abitato di Cardoso - UTOE 3 Cardoso (1 PCA)

L'area è costituita da una porzione di territorio nel sistema insediativo di Cardoso, interna all'UTOE 3, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.3, di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area deve prevedere:

- la realizzazione di tre alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a schiera, a due piani con altezza massima 6,50 ml ed un volume massimo di 2700 mc.
- la destinazione d'uso deve essere esclusivamente a carattere residenziale;
- la realizzazione delle aree della viabilità di distribuzione, a parcheggio, a verde, interne all'area ;
- la realizzazione sul lato sud – est dell'allargamento della sede stradale e sul lato sud – ovest del lotto di un percorso pedonale della larghezza di 3,00 ml, alberato, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- la realizzazione dell'area a verde pubblico come delimitata sul lato ovest.

6. Area n° 2 - Area lungo la via per Cardoso - UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava (2 PCA)

L'area interessa una porzione di territorio lungo il sistema infrastrutturale viario e contiguo al insediativo a carattere urbano di Colle Acinaia, interna all'UTOE 6, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.6 di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area deve prevedere:

- la realizzazione di cinque alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a schiera, con un'altezza massima di 7,50 ml ed un volume di 4.500 mc;
- la realizzazione del parcheggio, dell'area a verde individuati con apposita campitura nella Tavola 2.6 di Quadro Propositivo di RU e delle aree della viabilità di distribuzione, a parcheggio, a verde, interne all'area ;
- realizzazione di una quinta arborea lungo i lati nord e sud dell'area a confine con la viabilità, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- la possibilità di attuazione dell'area a nord del parcheggio in un primo stralcio per la realizzazione di un alloggio ad intervento diretto, nel qual caso deve essere ceduta gratuitamente al Comune una fascia della larghezza di 3,00 ml della lunghezza della intera area di intervento, lungo la via per Cardoso.

7. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.5, del Quadro Propositivo di RU, con apposita campitura si opera con Piano per l'Edilizia Economica e Popolare.

Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n° 1 - UTOE 5 Bolognana.

8. Area n° 1 - Area PEEP Bolognana - UTOE n° 5 - Bolognana (1 PEEP)

L'area interessa una porzione di territorio del sistema insediativo a carattere urbano di Bolognana, interna all'UTOE 5, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU.

Il Piano di Edilizia Economica e Popolare deve prevedere:

- la realizzazione di quattro alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a schiera, con un'altezza massima di 7,00 ml ed un volume di 3.600 mc;
- la realizzazione dell'allargamento della sede stradale sul lato nord - est, del percorso pedonale individuato con apposita campitura nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU e delle aree della viabilità di distribuzione, a parcheggio, a verde, interne all'area ;
- realizzazione di una quinta arborea lungo i lati nord - est, sud - est dell'area a confine con la viabilità ed i percorsi pedonali e con le aree a verde pubblico, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 90 - Insediamenti produttivi in formazione

1. Gli Insediamenti produttivi in formazione sono individuati nelle Tavole 2.4 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono presenti nelle UTOE:

- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo

2. L'Insediamento produttivo in formazione corrisponde alla zona territoriale omogenea D del DM 1444/1968.

3. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.4 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si opera con Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata.

4. In queste aree a destinazione produttiva è consentita la realizzazione di uffici e mense aziendali a servizio dell'attività produttiva e la commercializzazione dei prodotti della lavorazione aziendale, sono inoltre ammesse destinazioni connesse ed integrative a carattere terziario, quali uffici, esercizi commerciali di vicinato, direzionali.

5. In queste aree sono vietate le attività insalubri e a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs 334/99 e al DM 09.05.2001.

6. Sono vincolanti la viabilità, i percorsi pedonali e ciclabili, le aree a parcheggio e a verde pubblico indicate, nelle Tavole 2.4 del Quadro Propositivo di RU, all'interno del comparto di Piano Attuativo. Nel caso non siano indicate, nei piani attuativi devono essere previste e quindi realizzate le aree per il soddisfacimento degli standard urbanistici ai sensi del DM 1444/98.

7. Per questi interventi è prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere

posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali. Nel caso di coperture piane tali impianti possono essere installati non aderenti alla copertura, in tal caso devono essere adeguatamente mascherati sui singoli prospetti.

8. Gli interventi relativi all'Insediamento produttivo in formazione devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 91 - Aree soggette a particolare normativa

1. Queste aree, quali comparti di Piano Attuativo, di iniziativa pubblica o privata, individuate con apposita campitura nella Tavola 2.4 b del Quadro Propositivo di RU, sono all'interno della UTOE 4 - Gallicano capoluogo, per ogni area, ai sensi dell'Articolo 59 delle Norme di Attuazione di PS, è definita la superficie coperta di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia, le modalità d'intervento ed eventuali particolari prescrizioni normative.

2. Le tipologie edilizie degli edifici devono essere improntate alla massima semplicità; per i parametri esterni è ammessa la muratura di mattoni a faccia vista e gli intonaci tradizionali.

3. La sistemazione esterna degli edifici fa parte integrante del progetto edilizio e della sua realizzazione; non potranno essere considerati conclusi interventi nel caso le sistemazioni esterne ed in particolare le aree a verde e le piantumazioni non siano realizzate. Le aree a verde interne ai lotti devono avere uno sviluppo superficiale non inferiore al 10% della superficie complessiva del lotto edificabile e devono essere a verde e sistemate con piante di alto fusto con le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte VI delle presenti Norme di Attuazione di RU. Deve essere altresì prevista, qualora non presente, sul confine dei lotti edificabili con la viabilità la messa a dimora delle siepi di specie sempreverdi.

4. La perimetrazione dei comparti di Piano Attuativo può subire variazioni in fase di redazione del piano.

5. Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n° 1 - Area per insediamenti produttivi UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo.

6. Area n° 1 - Area per insediamento produttivo (1 P. di L.)

L'area, interna all'UTOE 4, limitrofa al sistema insediativo a carattere produttivo area Bartolini, interna all'UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo è intesa quale azione di completamento.

Il Piano Attuativo deve prevedere:

- realizzazione della viabilità di accesso all'area;
- realizzazione di aree a parcheggio e di aree a verde;
- realizzazione di una quinta arborea lungo i lati nord e sud - ovest dell'area, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte VI delle presenti Norme di Attuazione di RU.

I parametri urbanistici per questa area sono i seguenti:

- Superficie coperta massima	mq.	2500,00
- Altezza massima	ml.	11,00
- Distanza dai confini e dalle strade	ml.	6,00
- Distanza dal canale ENEL	ml.	10,00
- Distanza tra i fabbricati	ml.	12,00

Articolo 92 - Aree non edificate e aree agricole all'interno delle UTOE

1. Le aree non edificate, quali aree a verde privato, e le aree non edificate con residue lavorazioni agricole che ricadono all'interno delle UTOE sono costituite da giardini, orti,

aree con residue di lavorazioni agricole, aree di salvaguardia specifica e sono indicate con apposita campitura nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo del RU; in queste aree non si applica la normativa regionale per il territorio rurale di cui al Capo III della LRT 1/2005; sono ammessi interventi di coltivazione agricola, orti, giardini; è consentita: la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 100 mq, e campi da gioco; la costruzione di manufatti anche ad uso precario, esclusivamente realizzati in legno nelle dimensioni di 6 mq di superficie coperta; la costruzione di autorimesse nelle dimensioni di 22 mq di superficie coperta in fondi di dimensione uguale e/o superiore a 1.000 mq comprensivi del lotto principale; è vietata la costruzione di serre fisse; per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU. l'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale è consentita esclusivamente nelle aree agricole secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia,

2. Le aree agricole quali aree non edificate, costituite da porzioni del territorio rurale e precisamente del Territorio di versante, che ricadono all'interno delle UTOE 1, 2, 3, 8, sono indicate con apposita campitura nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, del Quadro Propositivo del RU, per queste aree quali aree boscate, aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme dell' Articolo 45 delle presenti Norme di Attuazione di RU .

3. Le aree agricole quali aree non edificate, costituite da porzioni del territorio rurale e precisamente del Territorio di fondovalle del fiume Serchio, che ricadono all'interno delle UTOE 4, 5, 6, 7 sono indicate con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, del Quadro Propositivo del RU, per queste aree quali aree boscate, aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme dell' Articolo 52 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

4. Le aree agricole quali aree non edificate, costituite da porzioni del territorio rurale e precisamente del Territorio di Campo che ricadono all'interno della UTOE 9 sono indicate con apposita campitura nella Tavola 2.9 del Quadro Propositivo del RU, per queste aree quali aree boscate, aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme dell' Articolo 46 delle presenti Norme di Attuazione di RU .

Articolo 93 - Distributori carburante

1. In queste aree, individuate con apposita campitura nelle Tavole 2.4 del Quadro Propositivo di RU, limitrofe alle infrastrutture di comunicazione ai bordi dell'insediamento residenziale ed in particolare separate nettamente dall'insediamento di matrice storica e dagli edifici di matrice storica di particolare importanza, è ammesso l'insediamento di impianti per il rifornimento di carburante, la pulitura dei veicoli e di locali di servizio e di ristoro.

2. Gli interventi edilizi necessari all'installazione e trasformazione dei suddetti impianti sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- la superficie occupata da manufatti edilizi (edifici e pensiline) non dovrà essere superiore al 20% della superficie fondiaria;
- gli edifici dovranno avere un solo piano e con superficie utile massima di 100,00 mq;
- l'altezza delle costruzioni e degli impianti di qualunque genere, non dovrà superare 6,50 ml;
- la distanza minima degli edifici dal bordo stradale non può essere inferiore a ml 10,00;
- le aree destinate al rifornimento del carburante e degli oli devono essere coperte ed inoltre pavimentate al fine che eventuali sversamenti possano essere raccolti, stoccati e/o trattati;
- l'intera superficie di sosta degli autoveicoli dovrà essere pavimentata, in modo da evitare infiltrazioni nel terreno sottostante, e le acque bianche raccolte e trattate con impianti di prima pioggia;

- tutte le acque relative agli spazi di pulitura dei veicoli dovranno essere convogliate alla fognatura pubblica e nel caso questa non sia presente, trattate con apposito impianto di depurazione, secondo la normativa vigente;
- il 10% della superficie fondiaria dovrà essere a verde con alberi ad alto fusto, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte VI delle presenti Norme di Attuazione di RU, tale spazio dovrà essere separato da quello delle superfici pavimentate in modo che le acque bianche delle superfici pavimentate non vi confluiscono.

Articolo 94 - Aree a parcheggio per gli Insediamenti terziari a carattere commerciale

1. Per le aree a parcheggio relative agli esercizi commerciali valgono le prescrizioni di cui al presente Articolo.

2. Esercizi di vicinato

Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita. Per l'Insediamento di matrice storica e per l'Insediamento residenziale consolidato i parcheggi per la sosta stanziale e di relazione possono essere reperiti anche su aree pubbliche.

3. Medie strutture di vendita

I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1,5 per ogni mq di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq 1 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quella commerciale.

Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere con piante di alto fusto, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte VI delle presenti Norme di Attuazione di RU, nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate oltre alle alberature, arbusti e siepi.

Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

4. Grandi strutture di vendita

I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 2 per ogni mq di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura di mq 1,5 per ogni mq di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico per altre attività connesse (ristoranti, bar, sale riunioni, ed altri spazi destinati a funzioni complementari a quella commerciale). Per la dotazione di alberature e la definizione del numero dei posti auto si applica quanto previsto al precedente comma 3 del presente Articolo.

La progettazione dei parcheggi per interventi che superano i 1.500 mq di superficie di vendita deve:

- garantire la differenziazione tra le varie aree di parcheggio (utenti, personale, servizio, carico e scarico merci), il rispetto delle norme di sicurezza (autorimesse interrate), l'assenza di barriere architettoniche e l'individuazione di posti riservati ai portatori di handicap;
- prevedere degli spazi appositi per mezzi di servizio e/o soccorso;
- utilizzare le tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico (barriere, segnalazione del posto libero più vicino, trattamento dell'aria in uscita da autorimesse chiuse, etc.), delimitare dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale;
- individuare degli spazi di deposito per i carrelli localizzati tra i posti macchina rapidamente raggiungibili;

- predisporre il transito di veicoli distante dall'edificio e in particolare dall'accesso all'edificio stesso;

- utilizzare delle pavimentazioni: con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata privilegiando soluzioni permeabili, con materiali antisdrucchiolevoli e dei sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali.

Deve essere prevista l'illuminazione di tali spazi, dei sistemi per la raccolta dei rifiuti, devono essere individuati dei percorsi pedonali protetti, delle fermate protette per i mezzi pubblici, delle attrezzature per le telecomunicazioni, degli spazi posteggi per biciclette e dei servizi igienici, individuati degli spazi con panchine e degli spazi per la sosta dei pedoni, e dove possibile, organizzate delle attrezzature per l'informazione e per il gioco dei bambini.

Per la dotazione di alberature e la definizione del numero dei posti auto si applica quanto previsto al precedente comma 3 del presente Articolo.

Articolo 95 - Aree di riqualificazione urbana

1. Queste aree, quali comparti di Piano Attuativo di iniziativa pubblica, privata, o di Progetto complessivo dell'area individuate nelle Tavole 2.4, del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, per ogni area sono definiti gli interventi consentiti, le caratteristiche tipologiche ed edilizie, le modalità d'intervento ed eventuali particolari prescrizioni normative.

2. La perimetrazione dei comparti di Piano Attuativo iniziativa pubblica o privata, di Progetto complessivo dell'area può subire variazioni in fase di redazione del piano.

3. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.4, del Quadro Propositivo di RU, con apposita campitura, si opera con Progetto complessivo dell'area.

Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n° 1 - UTOE 4 Gallicano capoluogo; Area n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo; Area n° 3 - UTOE 4 Gallicano capoluogo, Area n° 4 – Area in Gallicano - UTOE 4 Gallicano capoluogo.

4. Area n° 1 – Area in Gallicano - UTOE 4 Gallicano capoluogo (1 PCA)

L'area è costituita da una porzione dell'insediamento consolidato di Gallicano capoluogo, interna all'UTOE 4, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4a, di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area ha come obiettivo prioritario la riqualificazione e il recupero del sistema insediativo secondo criteri compatibili con l'ambiente e rispettosi dell'identità dell'ambito territoriale in cui ricadono. L'intervento, di recupero dell'intera volumetria esistente, può prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il riposizionamento dei volumi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi con caratteristiche omogenee. L'intervento può essere realizzato per successivi stralci.

Il Progetto complessivo dell'area deve prevedere:

- azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi;
- la realizzazione di un insediamento a carattere di servizio, commerciale e per l'accoglienza turistica,
- la realizzazione sul lato est di una quinta alberata, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU

In quest'area può essere consentita la destinazione d'uso residenziale per un massimo del 50% del volume dell'intero comparto.

In quest'area sono consentiti, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia.

5. Area n° 2 – Area in Gallicano - UTOE 4 Gallicano capoluogo (2 PCA)

L'area è costituita da una porzione dell'insediamento consolidato di Gallicano capoluogo, interna all'UTOE 4, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4a, di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area ha come obiettivo prioritario la riqualificazione e il recupero del sistema insediativo secondo criteri compatibili con l'ambiente e rispettosi dell'identità dell'ambito territoriale in cui ricadono. L'intervento, di recupero dell'intera volumetria esistente, deve prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi con caratteristiche omogenee.

Il Progetto complessivo dell'area deve prevedere:

- azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi;
- la realizzazione di un insediamento a carattere di servizio e di interesse pubblico,
- azioni di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici del sistema insediativo di matrice storica;

In quest'area sono consentiti, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia.

6. Area n° 3 – Area in Gallicano - UTOE 4 Gallicano capoluogo (3 PCA)

L'area è costituita da una porzione dell'insediamento consolidato di Gallicano capoluogo, interna all'UTOE 4, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4a, di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area ha come obiettivo prioritario la riqualificazione e il recupero del sistema insediativo secondo criteri compatibili con l'ambiente e rispettosi dell'identità dell'ambito territoriale in cui ricadono. L'intervento, di recupero dell'intera volumetria esistente, deve prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi con caratteristiche omogenee.

Il Progetto complessivo dell'area deve prevedere:

- azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi;
- la realizzazione di un insediamento a carattere di ricettivo e residenziale,
- azioni di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici del sistema insediativo di matrice storica;

In quest'area sono consentiti, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia.

7. Area n° 4 – Area in Gallicano - UTOE 4 Gallicano capoluogo (4 PCA)

L'area è costituita da una porzione dell'insediamento consolidato di Gallicano capoluogo, interna all'UTOE 4, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4a, di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area ha come obiettivo prioritario la riqualificazione e il recupero del sistema insediativo secondo criteri compatibili con l'ambiente e rispettosi dell'identità dell'ambito territoriale in cui ricadono. L'intervento, di recupero dell'intera volumetria esistente, deve prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi con caratteristiche omogenee.

Il Progetto complessivo dell'area deve prevedere:

- azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi;
- la realizzazione di un insediamento a carattere di ricettivo e residenziale,
- azioni di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici del sistema insediativo di matrice storica;

In quest'area sono consentiti, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia.

PARTE VI - NORME RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE VIARIE

Articolo 96 - Le Infrastrutture viarie

1. Il RU articola la disciplina delle Infrastrutture viarie del Comune di Gallicano sulla base delle individuazioni, delle articolazioni e delle intersezioni del PS in Invarianti Strutturali, Sistemi e Subsistemi Territoriali e del Sistema Funzionale delle Infrastrutture viarie.

2. Il PS, all'Articolo 51 delle Norme di Attuazione di PS, ha articolato il Sistema Funzionale delle Infrastrutture viarie in:

- Subsistema Funzionale delle infrastrutture viarie a carattere sovracomunale;
- Subsistema Funzionale delle infrastrutture viarie di collegamento fondovalle-versante;
- Subsistema Funzionale delle infrastrutture viarie della viabilità urbana e alternativa.

Articolo 97 - Obiettivi strategici per le infrastrutture viarie

1. Costituiscono obiettivi strategici per le infrastrutture viarie, così come riportato all'Articolo 52 delle Norme di Attuazione di PS:

- il miglioramento, la salvaguardia e l'adeguamento del sistema infrastrutturale viario a carattere sovracomunale;
- l'organizzazione del sistema infrastrutturale di trasporto del sistema di fondovalle visto in particolar modo come raccordo tra la viabilità a carattere sovracomunale del fiume Serchio e il sistema locale, organizzazione di una maglia viaria locale dotata di adeguate aree attrezzate di parcheggio;
- il completamento della definizione della rete di percorsi ciclabili per il sistema di fondovalle del Serchio e della Turrîte;
- la riappropriazione e valorizzazione del sistema dei percorsi storici pedonali e ciclabili per la fruizione del territorio al fine della definizione di un sistema dei collegamenti alternativo per la riappropriazione del proprio territorio da parte degli abitanti e per un turismo interessato alla conoscenza degli elementi naturali, culturali;
- l'individuazione di azioni atte alla riduzione del rischio sismico a livello di sistema viario con la realizzazione di vie di fuga e di spazi di raccolta per la popolazione;
- la definizione di un sistema di collegamenti, quali percorsi carrabili - parco attrezzati, che interessi i territori dei comuni di Gallicano, Fabbriche di Vallico, Molazzana e Vergemoli;

Articolo 98 - Criteri per gli interventi per nuovi tracciati stradali, per l'ampliamento e la manutenzione di quelli esistenti

1. Le aree destinate alla realizzazione di nuovi tracciati stradali, o per l'ampliamento di quelli esistenti, devono essere oggetto di puntuali interventi volti al corretto dimensionamento ed a definire le caratteristiche tipologiche e formali del nuovo paesaggio urbano.

2. Nelle Tavole del Quadro Propositivo di RU sono previste alberature lungo la viabilità ed i percorsi pedonali e ciclabili. Le alberature devono essere realizzate in conformità al Piano di Settore del verde di cui all'Articolo 58 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

3. Ai margini dei nuovi tracciati stradali, o dell'ampliamento di quelli esistenti, fuori della carreggiata, devono essere realizzate aree attrezzate per le fermate dei mezzi pubblici e piattaforme per il conferimento differenziato dei rifiuti.

4. Nell'ambito della mitigazione del rischio idrogeologico da frana, il sistema normativo di RU fa propri gli orientamenti di cui all'Articolo 49 delle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, per ottimizzare la regimazione delle acque sulle strade sia di nuova realizzazione che esistenti.

5. Lo stato di efficienza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche delle sedi stradali, con particolare riferimento ai tratti ricadenti nelle zone a rischio da frana, dovrà prevedere per le sedi stradali i seguenti requisiti:

- collocazione su ambo i lati o solo verso monte a seconda della pendenza della sede stradale, di una cunetta di scolo del tipo trapezoidale o del tipo triangolare, a meno di speciali circostanze che configurino singolari esigenze idrauliche cui occorra soddisfare con particolari adattamenti tecnici; il fondo della cunetta dovrà trovarsi sempre ad una quota inferiore a quella del piano stradale e opportunamente dimensionata tenendo conto anche di accidentali condizioni di ostruzione della sezione per temporaneo deposito di materiale;
- nei tratti in curva della sagoma della strada, pendenza trasversale della stessa verso l'interno;
- collocazione di un eventuale cordolo perimetrale al lato valle della sagoma stradale in corrispondenza di zone ad elevata vulnerabilità (frane attive e quiescenti);
- realizzazione, per dare libero deflusso alle acque piovane, di ponti, ponticelli in corrispondenza di impluvi naturali, e frequenti tombini e pozzetti di ispezione e di intercettazione delle acque provenienti dal sistema di cunette, dotati di griglia superiore, conformi alla tipologia e collocazione più idonea indicata dal progettista sulla base di opportune verifiche;
- rivestimento delle sponde e del fondo dei fossi e delle canalette perimetrali alla sede stradale, con ciottoli e pietrame, a secco o in malta, a seconda dei casi, in corrispondenza di tratti a forte pendio o scavati in terreni soggetti a forte erosione;
- realizzazione di canalizzazioni di accompagnamento delle acque provenienti dai collettori di scarico al reticolo idrografico;
- collocazione ai bordi stradali critici di graticciate in essenze vegetali con andamento trasversale alla massima pendenza e sfalsate tra loro, al fine di evitare che lo smaltimento delle acque del piano stradale stesso provochi danni derivati dal ruscellamento.

Articolo 99 - Le articolazioni delle infrastrutture di comunicazione

1. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, ai sensi degli Articoli 53, 54, 55 delle Norme di Attuazione di PS, individua le seguenti articolazioni:

- viabilità sovracomunale;
- viabilità di collegamento fondovalle versante;
- viabilità urbana carrabile;
- viabilità alternativa: percorsi e piazze pedonali, ciclabili, percorsi storici.

Articolo 100 - Viabilità sovracomunale

1. Nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU è individuata, con apposita campitura, la viabilità sovracomunale.

2. Per l'intero territorio è stata individuata la viabilità sovracomunale collegata alla viabilità di collegamento fondovalle versante, alla rete urbana carrabile. Per la viabilità sovracomunale si deve garantire l'adeguamento e la qualificazione della rete viaria di fondovalle del Serchio tramite le azioni di cui all'Appendice 3 delle Norme del PTC, scheda 14, con la tutela del corridoio infrastrutturale della viabilità di fondovalle come direttrice, con la riduzione degli accessi diretti e con la organizzazione dei nodi di intersezione, con la predisposizione di eventuali varianti ai centri abitati.

3. Gli interventi previsti per la viabilità sovracomunale devono comportare:

- la conformità alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio;

- la messa in sicurezza di tratte e nodi della viabilità esistente anche in relazione alla necessità di fronteggiare situazioni di inagibilità derivanti da eventuali calamità naturali;
- la realizzazione dei nuovi collegamenti urbani tra la viabilità sovracomunale e la viabilità urbana di interesse locale;
- la riorganizzazione del sistema dei collegamenti tra la viabilità su entrambi i versanti del fiume Serchio;
- la individuazione di spazi per l'adeguamento della viabilità provinciale di collegamento della rete di fondovalle del Serchio con le valli trasversali; gli interventi in tal senso si rendono particolarmente necessari per la viabilità lungo la Turrite di Gallicano in dipendenza dei flussi turistici
- la predisposizione di varianti necessarie all'allontanamento del traffico dai centri abitati, quale la variante all'abitato di Ponte di Campia. L'eventuale tracciato, se interferente con aree a pericolosità idraulica e se non diversamente localizzabile, dovrà essere realizzato in condizioni di sicurezza idraulica con tempi di ritorno di 200 anni.

Articolo 101 - Viabilità di collegamento fondovalle versante

1. Nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, di Quadro Propositivo di RU è individuata, con apposita campitura, la viabilità di collegamento fondovalle versante urbana.

2. Per l'intero territorio è stata individuata la viabilità di collegamento fondovalle versante collegata alla viabilità sovracomunale, alla rete urbana carrabile, ai percorsi storici. La viabilità di collegamento fondovalle versante conserva la sua matrice storica e, mantiene la struttura antica integrata da alcuni interventi recenti. La viabilità attuale si articola in varie tratte che dal crinale scendono verso le zone di fondovalle si collegano con la viabilità sovracomunale.

2.1. Per la viabilità di collegamento fondovalle versante deve essere redatto uno specifico Piano di Settore.

2.3. Il Piano di Settore per la viabilità di collegamento fondovalle versante deve prevedere:

- la conformità alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio;
- la definizione del recupero funzionale della viabilità per l'intero territorio comunale ed in particolare nel territorio rurale;
- gli interventi di miglioramento dei tracciati, per la messa in sicurezza e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti, che dovranno prevedere opere al fine del loro inserimento nel sistema paesaggistico-ambientale, con anche la predisposizione di eventuali "corridoi ecologici" per la fauna;
- la realizzazione di vie di fuga, relative ai centri di antica formazione di versante, per emergenze sismiche ed eventi alluvionali, di aree di raccolta per la popolazione, di piazzole per l'atterraggio di elicotteri;
- la realizzazione, per il collegamento degli insediamenti residenziali sparsi, nel territorio rurale, di sezioni stradali contenute, con apposite piazzole di manovra;
- la individuazione di aree attrezzate ed alberate per le fermate di servizi di trasporto pubblico, di aree di sosta, di parcheggio, e di raccordo con il sistema della viabilità alternativa;
- la realizzazione di piazzole attrezzate nei punti panoramici della viabilità;
- la individuazione per i diversi tipi di infrastrutture viarie dei materiali, delle tipologie delle pavimentazioni, dell'arredo urbano ed in particolare delle caratteristiche dell'illuminazione pubblica;
- l'adeguamento della viabilità provinciale di collegamento della rete di fondovalle del Serchio con le valli trasversali; interventi prioritari sono relativi alla viabilità lungo la Turrite di Gallicano in dipendenza dei flussi turistici;
- la realizzazione di filari di alberi al fine della individuazione visiva e l'inserimento paesaggistico dei tracciati viari.

Articolo 102 - Viabilità urbana carrabile

1. Nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, di Quadro Propositivo di RU è individuata, con apposita campitura, la viabilità urbana carrabile.

2. Per le UTOE è stata individuata la viabilità urbana carrabile collegata alla rete di percorsi pedonali e ciclabili, di piazze pedonali, quale collegamento tra le diverse parti dell'insediamento a destinazione residenziale, produttivo, commerciale e le attrezzature ed i servizi. Fanno parte della viabilità alternativa anche i percorsi a traffico limitato di accesso a limitate porzioni del sistema insediativo.

2.1. Per la viabilità urbana carrabile deve essere redatto uno specifico Piano di Settore.

2.3. Il Piano di Settore per la viabilità urbana carrabile deve prevedere:

- la conformità alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio;
- la definizione del recupero funzionale della viabilità urbana carrabile e individuazione di interventi di miglioramento, per la messa in sicurezza e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti;
- la realizzazione dei nuovi collegamenti urbani tra la viabilità sovracomunale e la viabilità urbana di interesse locale;
- la organizzazione della viabilità urbana carrabile relativa al sistema insediativo urbano che deve privilegiare la circolazione dei pedoni e dei ciclisti, devono essere incentivati interventi atti ad aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, con la progettazione di incroci sicuri e percorsi riservati, l'ampliamento delle zone a traffico limitato;
- la individuazione nel sistema insediativo di Gallicano capoluogo di un'area di interscambio per i mezzi di trasporto dei visitatori della Grotta del Vento, quale area attrezzata di parcheggio, di informazione e di prenotazione turistica della Valle della Turrite di Gallicano;
- la razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico con l'individuazione di aree attrezzate ed alberate per le fermate di servizi di trasporto pubblico;
- la individuazione per la viabilità urbana carrabile delle diverse tipologie delle pavimentazioni, dell'arredo urbano ed in particolare delle caratteristiche dell'illuminazione pubblica;
- la realizzazione di filari di alberi al fine della individuazione visiva e l'inserimento paesaggistico dei tracciati viari.

Articolo 103 - Viabilità alternativa: percorsi e piazze pedonali, ciclabili, percorsi storici

1. Nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU è individuata, con apposita campitura, la viabilità alternativa quali percorsi e piazze pedonali, ciclabili e i percorsi storici.

2. Per le UTOE ed in particolare per quelle presenti sul fondovalle del Serchio, è stata individuata una rete di percorsi pedonali e ciclabili, di piazze pedonali, quale sistema della mobilità alternativa, protetta e separata dai flussi dei mezzi motorizzati, al fine di creare itinerari di collegamento tra le diverse parti dell'insediamento a destinazione residenziale, produttivo, commerciale e le attrezzature ed i servizi. Fanno parte della viabilità alternativa i percorsi a traffico limitato di accesso a limitate porzioni del sistema insediativo.

All'interno delle UTOE sono state individuate delle piazze pedonali, quali spazi pubblici di aggregazione, accessibili e completamente fruibili da tutti i cittadini.

2.1. Per i percorsi e le piazze pedonali e ciclabili deve essere redatto uno specifico Piano di Settore.

2.3. Il Piano di Settore per i percorsi e piazze pedonali e ciclabili deve prevedere:

- definizione di una griglia infrastrutturale della viabilità alternativa, atta a garantire l'accessibilità del sistema insediativo per la creazione di uno spazio urbano pedonale, fruibile da tutti i cittadini;
- definizione di un sistema di viabilità alternativa quali percorsi protetti di collegamento con le stazioni ferroviarie, con le fermate dei mezzi pubblici;

- collegamento delle aree di parcheggio attuali e di progetto, attraverso percorsi privi di barriere architettoniche ed urbanistiche, con le strutture di uso pubblico, quali edifici pubblici e privati aperti al pubblico e con gli spazi di aggregazione;
 - definizione di piazze pedonali, quali spazi di sosta e di aggregazione pubblica collegata ai percorsi pedonali e ciclabili ed accessibili dai parcheggi pubblici;
 - azioni atte a riqualificare il sistema insediativo attraverso la definizione di viali, itinerari e spazi alberati, individuabili anche visivamente per la presenza di filari di alberi e di vegetazione e per le caratteristiche delle pavimentazioni e dell'arredo urbano;
 - collegamento dei percorsi ciclabili a carattere urbano con quelli di valenza sovracomunale del fondovalle del Serchio.
3. I percorsi storici rappresentano gli itinerari pedonali e ciclabili di collegamento con i diversi nuclei insediativi storici di piccole dimensioni e con le risorse naturali presenti nel territorio comunale ed in particolare sul crinale e nell'area SIR - Monte Palodina. Questi percorsi rivestono inoltre un ruolo significativo per l'attività agricola-forestale, in quanto garantiscono una capillare percorribilità del territorio rurale e costituiscono inoltre una importante rete escursionistica per una fruibilità turistica del territorio.
- 3.1. Per i percorsi storici, al fine del coordinamento degli interventi deve essere redatto uno specifico Piano di Settore.
- 3.2. Il Piano di Settore per i percorsi storici deve prevedere:
- conservazione e riqualificazione dei tracciati esistenti, nel rispetto delle caratteristiche originarie, nell'ottica di uno sviluppo turistico escursionistico e del mantenimento delle attività agricole e della presenza antropica nel territorio;
 - individuazione di percorsi parco, quali percorsi attrezzati di collegamento con i territori della Valle della Turrice di Galliciano e del Monte Palodina con la definizione di punti di sosta attrezzati quali elementi di collegamento tra la rete dei percorsi storici e la viabilità e dei punti panoramici;
 - l'individuazione del sistema di fruizione guidata del SIR - Monte Palodina e definizione al suo interno di alcuni percorsi accessibili ai diversamente abili;
 - ripristino, dove necessario, dei tratti di percorsi mancanti nel rispetto delle originarie caratteristiche costruttive, tipologiche e di uso dei materiali originari.

Articolo 104 - Rete ferroviaria

1. La linea ferroviaria Lucca-Aulla, che interessa una porzione del territorio comunale, costituisce una infrastruttura di livello superiore

PARTE VII- NORME RELATIVE ALLE ATTREZZATURE

Articolo 105 - Le attrezzature

1. Il RU articola la disciplina delle attrezzature del comune di Gallicano sulla base delle individuazioni, delle articolazioni e delle intersezioni di PS in: Invarianti Strutturali, Sistemi e Subsistemi Territoriali e del Sistema 0Funzionale delle attrezzature.
2. Il PS, all'Articolo 56 delle Norme di Attuazione di PS, definisce il Sistema Funzionale delle attrezzature.

Articolo 106 - Obiettivi strategici per le attrezzature

1. Costituiscono obiettivi strategici per le attrezzature , così come riportato all'Articolo 57 delle norme di Attuazione di PS:
 - l'individuazione di attrezzature e di servizi in attuazione dei piani e programmi del Parco delle Alpi Apuane;
 - l'individuazione di nuovi spazi e di nuove tipologie di strutture del sistema delle attrezzature pubbliche al fine della riqualificazione del sistema urbano di fondovalle e della dotazione di servizi e strutture di aggregazione per i centri di antica formazione del sistema di versante al fine di incentivare la permanenza della residenzialità al fine del mantenimento e rafforzamento dei "centri civici";
 - la riqualificazione e la ridefinizione dell'intero sistema delle attrezzature scolastiche nell'ottica di creare un unico plesso scolastico dotandolo di attrezzature al fine di elevarne il livello di servizio ed integrandolo con gli spazi a carattere sportivo presenti nel capoluogo;
 - la dotazione di servizi, di attrezzature, di impianti e di spazi per migliorare la qualità dei sistemi di aree produttive attrezzate con la definizione di un progetto d'area per il sistema delle aree a destinazione produttiva che interessi questo tratto del sistema di fondovalle del Serchio, al fine di renderlo competitivo a livello di sistema della Valle del Serchio;
 - l'individuare azioni al fine di dotare di servizi, di spazi e di elementi, atti ad incrementare il livello della qualità della vita, il sistema delle aree residenziali di recente costruzione presenti nei fondovalle della Turrite di Gallicano e del Serchio;
 - la dotazione di attrezzature e servizi per il sistema turistico;
 - la riscoperta di luoghi importanti per l'identità del territorio, quali aree fluviali del Serchio e delle Turriti importanti per il loro valore ambientale e quale risorsa naturale per il sistema urbano limitrofo;
 - la definizione di un sistema di attrezzature a carattere sportivo, turistico e ricreativo di valenza sovracomunale che interessi il sistema di fondovalle di questo tratto del Serchio, che comprenda il completamento delle aree sportive presenti in Gallicano capoluogo e l'individuazione di interventi di integrazione con le attrezzature complementari;
 - la definizione di un sistema a rete per la protezione civile, che preveda vie di fuga, punti di raccolta della popolazione e delle piazzole di atterraggio degli elicotteri.

Articolo 107 - Le articolazioni delle attrezzature

1. Articolo 37 della LRT 1/2005 sono definite le opere di urbanizzazione primaria:
 - strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili;
 - spazi di sosta o di parcheggio;
 - fognature;

- rete idrica;
 - rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
 - pubblica illuminazione;
 - spazi di verde attrezzato;
- e le opere di urbanizzazione secondaria:
- asili nido e scuole materne;
 - scuole dell'obbligo;
 - mercati di quartiere;
 - uffici comunali;
 - chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
 - impianti sportivi di quartiere;
 - centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani;
 - impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - aree verdi di quartiere;
 - strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l'innovazione e per la società dell'informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione produttiva.
2. Il PS, all'Articolo 56 delle Norme di Attuazione, riconosce le seguenti attrezzature articolandole in:
- di interesse sovracomunale:
 - le attrezzature a carattere sportivo, turistico e ricreativo presenti nel fondovalle del Serchio a Gallicano capoluogo;
 - le aree delle sponde del Serchio quali spazi per la fruizione ricreativa in collegamento con il sistema urbano;
 - le sedi delle scuole (materne, elementari, medie inferiori) e degli asili nido in quanto a servizio anche dei comuni limitrofi;
 - la residenza assistita per anziani e con disponibilità di posti letto a servizio della struttura ospedaliera di Barga;
 - i bacini idroelettrici di Trombacco e della Turrite Cava;
 - le linee elettriche ad alta tensione;
 - la centrale dell'ENEL;
 - il canale dell'ENEL;
 - di interesse comunale:
 - le sedi dell'amministrazione comunale;
 - le biblioteche comunali;
 - i centri di aggregazione e le sale riunioni;
 - gli impianti sportivi e le aree a verde presenti nei singoli centri;
 - le aree mercatali;
 - le aree di sosta e servizio camper quali attrezzature per la fruizione turistica;
 - le aree di parcheggio a servizio del sistema insediativo di antica formazione;
 - le aree per la protezione civile, costituite dai punti di raccolta della popolazione, dalle piazzole di atterraggio degli elicotteri;
 - le aree delle attrezzature parrocchiali e di enti religiosi;
 - le aree cimiteriali;
 - le aree degli impianti tecnologici: dell'acquedotto, degli impianti di depurazione; di trasmissione dati; di monitoraggio ambientale, etc.
3. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, ai sensi dell'Articolo 58 delle Norme di Attuazione di PS individua le attrezzature e le articola in: Attrezzature Pubbliche, Attrezzature scolastiche, Attrezzature sportive, Attrezzature di interesse comune, Aree per attrezzature complementari, Verde pubblico, Centrale Enel, Condotta per produzione energia elettrica, Isole ecologiche.
4. Le attrezzature pubbliche e a carattere pubblico corrispondono alla zona territoriale omogenea F del DM 1444/1968.
5. Il RU conferma l'individuazione effettuata in sede di PS delle principali attrezzature esistenti nel comune di Gallicano riportate al precedente comma 2 del presente Articolo.
6. Le principali attrezzature di progetto di RU per il comune di Gallicano sono:
- le piazze pedonali, i percorsi pedonali e ciclabili.

- l'area attrezzata di informazione della valle della Turrite di Gallicano quale area di interscambio per i mezzi di trasporto dei visitatori della Grotta del Vento, 1P, individuata nella Tavole 2.4.a, del Quadro Propositivo di RU;
- il completamento dell'area turistico sportiva in Gallicano capoluogo, con la realizzazione di uno spazio per spettacoli a servizio delle attività turistiche e delle attrezzature scolastiche, Attrezzature scolastiche 3, individuata nella Tavole 2.4.b, del Quadro Propositivo di RU;
- le aree di servizio nei centri di antica formazione quali aree di parcheggio, posti auto coperti per residenti, spazi di aggregazione,
- il completamento delle aree a verde
- il centro per la protezione civile, Attrezzature pubbliche 3, individuata nella Tavole 2.4.a, del Quadro Propositivo di RU;
- parco urbano e orto botanico del Monticello

7. Il RU prevede il mantenimento di tutte le attrezzature e servizi pubblici esistenti, il loro eventuale ampliamento e potenziamento e la nuova dotazione di attrezzature e servizi pubblici individuati nelle Tavole del Quadro Propositivo di RU.

8. Gli interventi relativi alle attrezzature e servizi pubblici oggetto del presente articolo devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

9. Sono soggette alla normativa dei seguenti comma 10, 11, 12, 13, 14, 15 le seguenti aree per attrezzature e servizi pubblici e a carattere pubblico:

10. Area n° 1 Attrezzature pubbliche

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è prevista la realizzazione di una struttura di completamento alle attrezzature presenti in questa porzione di territorio.

L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento.

11. Area n° 2 Attrezzature pubbliche

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è presente una residenza assistita per anziani e con disponibilità di posti letto a servizio della struttura ospedaliera di Barga.

Può essere realizzato un intervento di completamento, che dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento.

12. Area n° 4 Attrezzature pubbliche

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è prevista la realizzazione di una struttura di servizio per la protezione civile.

L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento, dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche dei luoghi.

13. Area n° 4 Attrezzature pubbliche

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è presente la caserma dei carabinieri.

Può essere realizzato un intervento di adeguamento, per rispondere alle esigenze funzionali, che dovrà interessare l'intera area di RU.

14. Area n° 5 Attrezzature pubbliche

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è presente un'attrezzatura quale spazio per laboratori e di servizio per le manifestazioni tradizionali.

Può essere realizzato un intervento di adeguamento, per rispondere alle esigenze funzionali, che dovrà interessare l'intera area di RU,.

15. Attrezzature pubbliche

In queste aree sono presenti le attrezzature pubbliche esistenti nel territorio comunale possono essere realizzati interventi di adeguamento e di completamento per rispondere alle esigenze funzionali, che dovrà interessare l'intera area di RU.

16. Area n° 1 Attrezzature scolastiche

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è presente un asilo nido.

Può essere realizzato un intervento di adeguamento e di completamento, che dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento.

17. Area n° 2 Attrezzature scolastiche

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è prevista la realizzazione di un plesso scolastico della scuola materna e della scuola dell'obbligo, collegato con le attrezzature sportive e gli spazi a verde pubblico limitrofi.

L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento.

18. Area n° 3 Attrezzature scolastiche

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è prevista la realizzazione attrezzature a servizio del plesso scolastico della scuola materna e della scuola dell'obbligo, delle attrezzature sportive e degli spazi a verde pubblico limitrofi.

L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento.

19. Area n° 1 Attrezzature sportive

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Cardoso, è prevista la realizzazione di attrezzature sportive e spazi a verde pubblico.

L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento.

20. Attrezzature sportive

In queste aree sono presenti le attrezzature sportive esistenti nel territorio comunale possono essere realizzati interventi di adeguamento e di completamento per rispondere alle esigenze funzionali, che dovrà interessare l'intera area di RU,.

21. Attrezzature di interesse comune

In queste aree sono presenti le attrezzature di interesse comune esistenti nel territorio comunale, quali attrezzature tecnologiche, impiantistiche e di deposito per utilizzazioni d'interesse generale, depositi e laboratori di interesse pubblico, servizi inerenti la distribuzione a rete, aree di servizio acquedotto per captazione, deposito, depurazione, possono essere realizzati interventi di adeguamento e di completamento per rispondere alle esigenze funzionali, che dovrà interessare l'intera area di RU,.

22. Per interventi relativi alle attrezzature e servizi pubblici deve essere privilegiata la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali. Nel caso di coperture piane tali impianti possono essere installati non aderenti alla copertura, in tal caso devono essere adeguatamente mascherati sui singoli prospetti.

Articolo 108 - Verde pubblico

1. L'Articolo 37 della LRT 1/2005, definisce il verde urbano come l'insieme delle componenti biologiche, appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani.

2. Il governo del territorio secondo la LRT 1/2005, deve promuovere l'incremento delle dotazioni del verde urbano ed orienta lo sviluppo degli insediamenti alla realizzazione di una dotazione di verde equivalente capace di compensare le emissioni di gas all'interno dell'Area Urbana.

3. Per le aree a verde pubblico deve essere redatto un Piano di Settore del verde.
4. Il RU individua sulla base di quanto esposto le aree a verde pubblico, i percorsi e le piazze pedonali e ciclabili alberati, le aree a verde privato ed individua disposizioni normative per la realizzazione di filari di alberi e/o quinte alberate anche all'interno di interventi privati.
5. Le aree a verde pubblico sono costituite prevalentemente da aree interne all'insediamento urbano. Gli interventi di realizzazione devono interessare l'intera area individuata nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU.
6. I percorsi pedonali e ciclabili e i filari e le quinte di alberi individuati nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU, devono creare una maglia di verde urbano sia interno ai centri abitati che per definire il limite, costituendo quindi un elemento visivo di separazione tra l'urbano e il territorio rurale.

Articolo 109 - Aree a verde per attrezzature complementari e di servizio al turismo

1. Le aree destinate alla realizzazione di attrezzature complementari e di servizio al turismo sono destinate alla conservazione del verde ed alla creazione di aree parco e sono individuate nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU.
2. In queste aree gli interventi devono garantire:
 - l'incremento, ove necessario, delle essenze arboree attraverso opere di rimboscamento e rinnovo;
 - la sistemazione di sentieri pedonali, zone di sosta, manufatti di servizio;
 - la realizzazione di parcheggi alberati e di percorsi pedonali;
 - il recupero, compatibilmente con la classificazione di valore architettonico e ambientale degli edifici esistenti, per attività di ristoro, strutture di servizio alle aree;
 - la realizzazione di parchi urbani.

Nelle aree per attrezzature complementari e di servizio al turismo è consentita la costruzione, in caso di mancanza o di insufficienza dei fabbricati, di edifici per attività ricettive al ristoro e per locali per il servizio. Per queste strutture è ammessa la realizzazione da parte di privati previa stipula con il Comune di una convenzione.

Articolo 110 - Aree per parcheggio pubblico e parcheggio privato

1. Le aree a parcheggio pubblico, esistenti o previste, sono individuate nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU con la lettera P, utilizzabili per il parcheggio di autoveicoli, al loro interno devono essere realizzati percorsi pedonali, spazi a verde, piattaforme per il conferimento differenziato dei rifiuti e devono essere collegate con percorsi pedonali accessibili ai diversamente abili con le attrezzature e i servizi pubblici.
2. Nelle aree a parcheggio di nuova previsione o interessate da interventi di adeguamento, gli stalli di sosta devono essere realizzati interponendo spazi verde con alberi ad alto fusto. Nei Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, nei Progetto complessivi dell'area, devono essere previste e quindi realizzate le aree per il parcheggio che devono essere dotate di percorsi pedonali accessibili ai diversamente abili.

Nelle aree a parcheggio pubblico possono essere realizzati parcheggi e/o autorimesse interrate e/o fuori terra. L'attuazione delle aree a parcheggio pubblico zone può essere di iniziativa pubblica o privata.
3. Tutte le aree a parcheggio devono essere dotate di alberature di alto fusto e di quinte arboree, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.
4. Per le aree a parcheggio poste sul perimetro dei centri abitati deve essere sempre realizzata una quinta arborea lungo il perimetro esterno.

5. Le aree a parcheggio privato esistenti o previste, sono individuate nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU con la lettera PP, in queste aree possono essere realizzati anche parcheggi e/o autorimesse interrato e/o fuori terra, interventi subordinati alla redazione di Progetto complessivi dell'area. La dimensione massima consentita delle autorimesse è di 22 mq di superficie coperta per ogni posto auto, l'intervento può prevedere una superficie coperta complessiva massima pari al 50% dell'area a parcheggio privato.

In queste aree possono essere realizzati attrezzature e servizi. Per le aree a parcheggio privato esistenti o previste valgono inoltre le prescrizioni dei precedenti commi del presente Articolo.

Articolo 111 - Isole Ecologiche

1. In ogni UTOE deve essere individuata una o più isole ecologiche, quali aree attrezzate per il conferimento differenziato dei rifiuti.

2. In queste aree devono essere posizionati scarrabili, cassonetti, bidoni, contenitori sigillati e contenitori a tenuta stagna. Nelle singole aree deve essere inoltre presente materiale informativo per i cittadini, utile alla raccolta differenziata.

3. Nelle aree di parcheggio, a verde pubblico e lungo la viabilità di nuova previsione, deve essere individuata una serie di piattaforme di dimensioni più limitate, per il posizionamento di contenitori stradali.

4. All'interno dell'isola ecologica le aree destinate al conferimento e allo stoccaggio dei rifiuti devono essere pavimentate in modo che gli eventuali sversamenti e/o acque vengano convogliate alla fognatura pubblica e nel caso questa non sia presente trattate in apposito impianto di depurazione.

5. Il 10% della superficie dell'area dell'isola ecologica deve essere a verde con alberi ad alto fusto le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU, tale spazio e deve essere separato da quello delle superfici pavimentate in modo che le acque delle superfici pavimentate non vi confluiscano.

6. All'interno delle aree subordinate a Piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, o Piano complessivo dell'area, devono essere individuate le piattaforme per il conferimento differenziato dei rifiuti, posizionate lungo la viabilità del piano attuativo con una dimensione maggiore o uguale a 2,50 ml di profondità e 8,00 ml di lunghezza, la superficie delle piattaforme non rientra nel dimensionamento degli standard.

Articolo 112 - Rispetto ambientale

1. Così come esposto all'Articolo 108 delle presenti Norme di Attuazione di RU l'Articolo 37 della LRT 1/2005, definisce il verde urbano come l'insieme delle componenti biologiche, appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani.

2. Il governo del territorio secondo la LRT 1/2005, deve promuovere l'incremento delle dotazioni del verde urbano ed orienta lo sviluppo degli insediamenti alla realizzazione di una dotazione di verde equivalente capace di compensare le emissioni di gas all'interno dell'Area Urbana.

3. Il RU individua sulla base di quanto esposto oltre alle aree a verde pubblico, le aree di rispetto ambientale.

4. Le aree di rispetto ambientale sono costituite prevalentemente da aree interne o contigue all'insediamento urbano. Gli interventi di realizzazione devono interessare l'intera area individuata nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU.

5. In queste aree gli interventi devono garantire:

- l'incremento, ove necessario, delle essenze arboree attraverso opere di rimboscamento e rinnovo;
- la realizzazione di parchi urbani e di parchi e giardini privati;
- la sistemazione di sentieri pedonali, zone di sosta, manufatti di servizio;
- la realizzazione di parcheggi alberati, di percorsi pedonali;
- il restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti.

E' altresì consentita, subordinata alla redazione di un Progetto complessivo dell'area, la fedele ricostruzione e lo spostamento nel caso di edifici esistenti che ricadono in aree a pericolosità di frana, tale intervento deve essere tale da non interessare tale perimetrazione, la ricostruzione deve collocandosi ad una distanza massima di 50 ml l'area delle demolizioni. il Progetto complessivo dell'area deve interessare terreni contigui, comprendenti l'area delle demolizioni e l'area della ricostruzione. E' consentito il cambio di destinazione a carattere residenziale.

PARTE VIII

Articolo 113 - Caratteristiche dei Piani Attuativi

1. I Piani Attuativi di cui al Capo IV, Sezione I e II della LRT 1/2005, sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune con la procedura dell'Articolo 69 della LRT 1/2005. Ciascun Piano Attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti i contenuti e l'efficacia di uno o più piani o programmi elencati nell'Articolo 5 delle presenti Norme di Attuazione.

2. L'atto di approvazione del piano individua le leggi di riferimento e gli eventuali immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse; individua le destinazioni degli edifici da realizzare e le caratteristiche parametriche in conformità alle destinazioni indicate nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU e dalle presenti Norme di Attuazione.

3. I Piani Attuativi devono contenere la Valutazione degli Effetti Ambientali, che sviluppi quella effettuata in sede di RU, nonché una progettazione di dettaglio che sviluppi le linee già individuate nelle Tavole di RU. L'organizzazione urbana prefigurata nelle Tavole di RU hanno l'obiettivo di inquadrare i singoli comparti in un disegno complessivo che tenga conto delle connessioni con i tessuti urbani esistenti e futuri.

4. Sono ammesse variazioni al disegno interno delle infrastrutture previste nelle Tavole di RU per i singoli ambiti purché tali variazioni risultino adeguatamente motivate sotto il profilo urbanistico, infrastrutturale, viario, dei rapporti tra edilizia esistente e di progetto e con le valutazioni dell'inserimento ambientale dell'intervento. In questo caso il richiedente deve presentare un progetto preliminare da sottoporre al parere delle strutture tecniche comunali. Nel caso di parere favorevole la modifica non costituisca variante al RU; altrimenti lo stesso piano deve essere approvato dal Consiglio Comunale previa variante al RU.

5. Qualora i Piani Attuativi contengano varianti al RU, queste possano essere adottate e approvate contestualmente ai Piani Attuativi e, inoltre, devono ottenere il parere dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 41 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio

6. Il RU individua nelle Tavole del Quadro Propositivo i comparti delle aree da sottoporre a Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata. Nella maggior parte di questi sono già delineate le opere di urbanizzazione da realizzare nonché le aree da cedere per opere pubbliche. Per ognuno di questi sono inoltre stabiliti dimensioni e parametri urbanistici.

7. Il Regolamento Edilizio deve individuare l'elenco degli elaborati necessari per ogni tipologia di Piano Attuativo, nonché un capitolato tipo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Articolo 114 - Piani Attuativi di iniziativa pubblica

1. I Piani Attuativi che hanno i caratteri di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica sono redatti dall'Amministrazione Comunale e devono comprendere:

- l'indicazione delle aree da vincolare o da espropriare o da acquisire comunque al patrimonio pubblico, accompagnate dal corrispondente elenco catastale e dai costi di espropri in base alle valutazioni conseguenti alle disposizioni di legge in materia;
- l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con la valutazione e modalità di riparto degli oneri corrispondenti;
- l'indicazione delle aree e dei fabbricati condizionati a eventuali interventi convenzionali;
- l'indicazione dei tempi di validità del Piano Particolareggiato e delle opere in esso previste.

2. I Piani Attuativi devono essere corredati da:

- Quadro Conoscitivo di riferimento;
- Normativa tecnica di attuazione;

- Relazione illustrativa;
- Relazione di fattibilità.

Articolo 115 - Piani Attuativi di iniziativa privata

1. I Piani Attuativi di iniziativa privata quali Piani di Lottizzazione e Piani Particolareggiati, hanno lo scopo di precisare nel dettaglio, in conformità con il PS e il RU, gli interventi relativi alla urbanizzazione delle aree e gli interventi edificatori inerenti una determinata area.

2. Una apposita convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese dei richiedenti ad avvenuta approvazione del Piano, regola obblighi e diritti dei lottizzanti nei confronti dell'Amministrazione Comunale in merito alla realizzazione degli interventi urbanistici ed edilizi.

3. I Piani di Lottizzazione devono rispettare le destinazioni di zona indicate nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU, le caratteristiche parametriche e devono contenere una progettazione di dettaglio che sviluppi le linee già individuate nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU.

4. Tuttavia qualora i proprietari delle aree poste all'interno di un comparto intendano apportare modifiche al disegno urbano proposto dal RU possono presentare una diversa organizzazione urbana purchè la proposta riguardi tutte le aree comprese nel comparto, che rimanga invariato il dimensionamento indicato nelle presenti Norme di Attuazione di RU relative alle singole UTOE, non siano ridotte le quantità degli standards di verde e parcheggio pubblici individuati e che il nuovo disegno urbano non risulti peggiorato sotto il profilo degli assetti urbani complessivi e nel rapporto con le zone limitrofe. In tal caso una proposta preliminare, accompagnata da apposita relazione illustrativa che specifichi le motivazioni delle modifiche proposte, deve ricevere parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale; a tali condizioni le variazioni non costituiscono variante al RU.

5. Stralci funzionali di Piano di Lottizzazione sono sempre possibili purché si accetti il disegno urbano proposto nel RU per i comparti: il carattere di funzionalità dello stralcio è dato dalla presenza delle opere di urbanizzazione necessarie e coordinate progettualmente con gli altri stralci e da un'equa ripartizione delle aree fondiarie, degli standards da realizzare e delle aree da cedere per opere pubbliche; in ogni caso la valutazione della funzionalità dello stralcio deve essere stabilita in accordo con il Comune.

6. Al momento della convenzione del Piano di Lottizzazione approvato devono essere cedute al Comune le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie previste e le stesse opere di urbanizzazione primaria devono essere realizzate almeno per la parte strutturale e degli impianti a rete prima del rilascio del titolo abilitativi per l'edificazione dei singoli fabbricati. Il Regolamento Edilizio deve definire una convenzione tipo per tutti i piani di iniziativa privata.

7. Nel caso di inerzia dei proprietari, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di invitare i proprietari delle aree edificabili a presentare, entro il termine stabilito dal Comune, un progetto di lottizzazione delle aree stesse secondo le previsioni del RU, per evitare la decadenza delle stesse; se i proprietari non aderiscono all'invito, l'Amministrazione può prendere l'iniziativa per la redazione d'ufficio del piano ai sensi della LN 765/1967 e successive modifiche e integrazioni.

8. I Piani di Lottizzazione e gli altri piani di iniziativa privata devono essere presentati congiuntamente da tutti i proprietari. Nel caso che il piano sia stato presentato da soggetti che rappresentino almeno i tre quarti della proprietà di tutta l'area il Comune, previa verifica dell'indisponibilità dei restanti proprietari a sottoscrivere il piano, può fare proprio il Piano di Lottizzazione, apportandovi le eventuali modifiche che ritiene opportuno e successivamente invitare alla adesione tutte le proprietà ricomprese nel Piano Attuativo; in caso di inerzia il Comune può procedere mediante espropriazione delle aree interessate, con costi a carico degli aderenti alla lottizzazione, nel rispetto della LN 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 116 - Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente

1. Il RU individua le Zone di Recupero sulle quali è possibile intervenire solo previa predisposizione di un Piano di Recupero.
2. Piani Attuativi che hanno i caratteri di Piani di Recupero disciplinano il recupero di immobili, di complessi edilizi, di isolati, di aree che abbiano particolari situazioni di degrado igienico, architettonico, urbanistico, ambientale, e che necessitano di interventi complessivi di ristrutturazione urbanistica. I Piani di recupero possono essere di iniziativa pubblica, di iniziativa privata o pubblico/privata come nel caso dei PRU, dei PRUSST e di altre tipologie di programmi complessi. In caso di Piano di Recupero, qualora non tutti i proprietari aderiscano alla proposta e vi sia la impossibilità di ridurre l'ambito di intervento del Piano di recupero questo può essere proposto dai tre quarti della proprietà immobiliare e il Comune ha la possibilità. Una volta fatto proprio il Piano di Recupero di attivare le procedure di esproprio nei confronti dei proprietari non aderenti.
3. Nella predisposizione del Piano di Recupero, particolare importanza deve essere data alla analisi del tessuto urbano esistente dal punto di vista storico, architettonico e urbanistico, nonché delle situazioni di degrado esistenti e da risanare. Il progetto di recupero deve evidenziare le future connessioni con gli isolati all'interno dei quali il Piano di recupero è inserito, in modo che il recupero di alcuni edifici contribuisca a riqualificare complessivamente gli aggregati urbani esistenti.
4. Le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria devono essere cedute gratuitamente alla Pubblica Amministrazione come per gli altri Piani Attuativi.

Articolo 117 - Progetto complessivo dell'area

1. Le Tavole di Quadro Propositivo di RU, in scala 1:5000 e 1:2000, definiscono con apposta perimetrazione il comparto per il quale occorre definire, concertando le soluzioni con l'Amministrazione Comunale, un progetto complessivo dell'area (denominato PCA). Il PCA contiene le soluzioni per le quali è stata definita la concertazione tra i proprietari e il Comune, in riferimento:
 - a contribuire per l'attuazione della perequazione urbanistica con la definizione delle aree a destinazione pubblica da cedere gratuitamente al Comune, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - alla volumetria;
 - alla definizione delle funzioni da collocare nell'area;
 - alla eventuale disponibilità a stipulare una convenzione per la collocazione sul mercato di alloggi in affitto;
 - ai contenuti dell'atto d'obbligo unilaterale;
 - alle prescrizioni del PCA medesimo.
2. Il PCA deve contenere:
 - a) l'elenco delle proprietà dell'area, con definizione delle particelle su foglio catastale, che aderiscono al PCA con indicazione delle superfici e della percentuale rispetto alla superficie totale ricompresa all'interno del perimetro;
 - b) planimetria, in scala 1:1000, 1:500, contenente la sistemazione delle aree pubbliche, da cedere successivamente al Comune, comprese le reti di adduzione e di scarico;
 - c) i pareri preliminari degli Enti competenti delle reti, compresi gli importi dei contributi da versare agli Enti medesimi;
 - d) piante, profili, sezioni, tipi edilizi, destinazione d'uso delle volumetrie da edificare;
 - e) la risoluzione delle problematiche idrauliche connesse all'intervento;
 - f) una tabella comprendente:
 - superficie totale dell'area ed i relativi soggetti proprietari o che ne hanno la disponibilità;

- la superficie destinata alla viabilità pubblica, da cedere al Comune;
 - superficie dell'area destinata ai parcheggi pubblici e quella da destinare ai parcheggi pertinenziali, limitatamente agli stalli di sosta;
 - la superficie dell'area da destinare a verde pubblico attrezzato e percorsi pedonali;
 - la eventuale superficie dell'area da cedere al Comune per attrezzature e/o altro;
- h) lo schema di convenzione, con i contenuti dell'atto d'obbligo unilaterale allegato al momento dell'approvazione definitiva del PCA.
3. Il PCA deve prevedere il concorso dei proprietari rappresentanti la proprietà di almeno i tre quarti dell'area perimetrata nella cartografia 1:5000 e 1:2000 di RU.
4. Fermo restando la necessità della maggioranza di cui al punto che precede, qualora sia necessario utilizzare ai fini della realizzazione del PCA aree di proprietà di soggetti non aderenti alla concertazione, in caso di mancato accordo, il Comune può attivare la procedura di interpello di cui all'ultimo comma dell'art. 28 Legge 17 agosto 1942, n° 1150, nonché la procedura di esproprio ai sensi dell'art. 7 del DPR 8 giugno 2001, n° 327.
5. Qualora il PCA recepisca esattamente il contenuto dell'atto d'obbligo unilaterale nonché il disegno dell'area di RU, gli operatori possono richiedere il rilascio della concessione edilizia subordinatamente all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della bozza di convenzione alla quale verrà allegato il relativo estratto del RU.
- Qualora gli operatori, pur avendo definito la concertazione, vogliono modificare le soluzioni progettuali contenute nel PCA devono presentare idonea istanza di variante al RU da approvarsi secondo le procedure di cui alla L.R. 1/2000 e successive modifiche ed integrazioni. La richiesta di modifica di un PCA può essere presentata in ogni momento dai proprietari dell'area.

Articolo 118 - Attuazione anticipata di opere di urbanizzazione primaria

1. Nei casi in cui un Piano Attuativo o un Progetto complessivo dell'area individui, all'interno delle aree di trasformazione o delle aree da trasformare per servizi, tratti di viabilità principale, parcheggi e verde pubblico, è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione degli stessi, anche prima dell'approvazione del Piano Attuativo nel caso che motivi di urgenza lo richiedano, previo, ove necessario, esproprio delle aree.
2. In tal caso, qualora nell'arco di cinque anni dall'approvazione del RU, i proprietari procedano alla presentazione di un Piano Attuativo o del Progetto complessivo dell'area, essi devono rimborsare, a scampo degli oneri di urbanizzazione primaria, tutti gli oneri sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisizione del terreno e la realizzazione delle opere.
3. Gli Enti istituzionalmente competenti possono realizzare opere pubbliche su aree di proprietà pubblica anche prima dell'approvazione dei Piani Attuativi e dei Progetti complessivo dell'area purché gli interventi siano compatibili con le prescrizioni contenute nelle Tavole di RU. Nelle aree destinate a servizi è possibile realizzare impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico.

Articolo 119 - Esecuzione di opere di urbanizzazione primaria da parte dei privati attraverso intervento convenzionato

1. Nei comparti individuati nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU dove l'intervento edilizio, al di fuori delle zone soggette a Piano Attuativo e a Progetto complessivo dell'area, comporti l'esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alle seguenti procedure:
- approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale di un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi contestualmente ai fabbricati;

- sottoscrizione da parte dei richiedenti di una convenzione con il Comune, in cui gli stessi si obbligano, entro la data prevista nell'atto stesso, all'esecuzione delle opere previste, ed alla cessione gratuita al Comune delle stesse e delle aree su cui insistono;
 - prestazione di una garanzia fidejussoria a copertura delle opere di urbanizzazione da realizzare.
2. Il Regolamento Edilizio deve indicare in modo più dettagliato le procedure e le modalità per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo di oneri, in aree non soggette a Piani Attuativi e a Progetto complessivo dell'area e carenti dal punto di vista delle urbanizzazioni, compreso la definizione di una convenzione tipo da sottoporre ai privati ed un capitolato tipo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Articolo 120 - Piani di settore

1. I Piani di Settore di cui all'Articolo 5 delle presenti Norme di Attuazione, anche ove non dovuti per legge, possono essere ritenuti utili ai fini della migliore gestione del territorio.

2. I Piani di Settore sono:

2.1 Piano del verde

Il piano del verde definisce le disposizioni al fine di innalzare il livello qualitativo delle aree a verde pubbliche e private esistenti, tali disposizioni integrano quelle di RU.

2.2 Piano delle attrezzature dello sport e del tempo libero

Il piano delle attrezzature sportive e del tempo libero individua le attrezzature sia pubbliche che private, previste dal RU, attuate previa redazione di un apposito piano che definisce le caratteristiche degli impianti da realizzare, delle direttive da osservare nei progetti e nei Piani Attuativi e le convenzioni da stipulare.

2.3 Piano Urbano del Traffico

Il Piano Urbano del Traffico è formato ai fini e nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo 36 del D. Lgs 30.04.92 n° 285 e dell'Articolo 9 della LR 42/98.

2.4 Piano urbano dei parcheggi

Il Piano urbano dei parcheggi è formato ai fini e nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo 3 della L. 122/89 e della deliberazione della GR n° 8496 del 09.10.89.

2.5 Piano delle infrastrutture viarie

Il Piano delle infrastrutture viarie, classifica le strade a seconda della loro importanza strategica al fine della mobilità tra le varie aree del territorio comunale e detta disposizioni al fine della loro ristrutturazione ed efficienza funzionale. Il Piano delle infrastrutture viarie si articola nel Piano della Viabilità urbana carrabile e nel Piano della Viabilità di collegamento fondovalle versante.

2.6 Piano della viabilità alternativa articolato nel Piano dei percorsi pedonali e piazze pedonali e ciclabili e nel Piano dei percorsi storici

Il Piano della viabilità alternativa articolato nel Piano dei percorsi pedonali e piazze pedonali e ciclabili e nel Piano dei percorsi storici definisce le caratteristiche e le funzioni dei percorsi ciclabili e pedonali quali percorsi alternativi alla viabilità motorizzata.

2.7 Piano dei distributori di carburante

Il Piano dei distributori di carburante, sarà redatto ai sensi del D. Lgs. 11.02.1998 n° 32, e del Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di carburante per autotrazione di cui alla FCR 26.11.1996 n° 359.

2.8 Piano dell'accessibilità urbana

Il Piano dell'accessibilità urbana deve contenere il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche al fine di garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi urbani comuni.

2.9 Piano di Settore per l'inquinamento acustico

Il Piano di Settore per l'inquinamento acustico già redatto ai sensi della LR 89/98 e delle altre disposizioni vigenti in materia, potrà essere aggiornato nei termini di legge.

2.10 Piano di Settore per le attività turistico ricettive

Il Piano di Settore definisce e distribuisce sul territorio le quantità relative alle attività turistico ricettive previste dal PS e dal RU e ne verifica i parametri indicati.

PARTE IX – VINCOLI E RISPETTI

Articolo 121 - Vincolo cimiteriale

1. Sono comprese nel vincolo cimiteriale le aree occupate dai cimiteri esistenti e quelle destinate al loro ampliamento. Le relative fasce di rispetto sono regolate dalla normativa vigente (Articolo 338 del R.D. 1265/34 e succ. modifiche e integrazioni), ed hanno un'ampiezza variabile da 200 a 50 ml, nella qual è vietata l'edificazione. I pozzi di captazione delle riserve idriche di uso potabile dovranno comunque rispettare una distanza dalle aree recintate non inferiore a ml 200.

2. Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse le trasformazioni volte a realizzare strade, parchi pubblici, parcheggi scoperti, reti tecnologiche, le attività agricole e tutte le altre destinazioni pubbliche all'aperto compatibili con il carattere dei luoghi. Per quanto riguarda gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di restauro e risanamento conservativo.

Articolo 122 - Fasce di rispetto alla viabilità

1. Le fasce di rispetto sono le aree individuate dalla Normativa Vigente ai lati delle strade per facilitare la loro costruzione e/o per realizzare speciali sistemazioni ai bordi delle stesse in funzione del loro migliore inserimento nell'area in cui insistono.

2. Nelle fasce di rispetto è consentita la creazione di spazi di sosta pubblici, opere idrauliche, sistemazioni a verde, viabilità di servizio o di accesso ai lotti, percorsi ciclabili e pedonali. Sono consentite le sistemazioni a verde e le piantumazioni in filari, l'utilizzazione agricola e a giardino. E' inoltre consentita la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti con relativi impianti di soccorso e/o di ristoro per gli utenti della strada (quali ad esempio autolavaggi).

3. Le fasce di rispetto hanno valore prescrittivo di arretramento per la realizzazione di nuova costruzione.

4. Per le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali si applicano le disposizioni normative relative al Territorio Rurale di cui alla Parte III IV delle presenti Norme di Attuazione del RU, sono consentiti gli interventi previsti purché non comportino l'avanzamento degli edifici esistenti verso il fronte stradale.

Articolo 123 - Fasce di rispetto del canale ENEL

1. Rispetto al canale ENEL deve essere mantenuta una fascia inedificabile, quale area di rispetto, di 10 ml dal manufatto edilizio.

2. Nelle parti il canale ENEL è interrato sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi sino alla ristrutturazione edilizia senza aumento di volume.

Articolo 124 - Vincolo idrogeologico e forestale

1. Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone individuate ai sensi del RD 30 dicembre 1923 n° 3267, nonché i terreni ricoperti da boschi ai sensi dell'Articolo 37 della LR del 21.3.2000 n° 39 (Legge forestale della Regione Toscana) e successive modificazioni. Sulle aree sottoposte a vincolo idrogeologico gli interventi di trasformazione sono soggetti alla preventiva autorizzazione degli organi competenti secondo quanto previsto dalla LR 39/2000 e dal regolamento forestale di attuazione nonché dei regolamenti provinciali e comunali vigenti.

In attesa del riordino del Vincolo idrogeologico, così come previsto dall'art.3, c.1 1 lett. p) della L. n. 183/1989, e all'articolo 17 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pliota del Fiume Serchio, si considerano assoggettati a tale vincolo le aree classificate a pericolosità da frana molto elevata, elevata e media (classi P4, P3 e P2 del PAI) e classe 4g PTC.

Articolo 125 - Vincolo di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano

1. Tale vincolo deriva dalle norme contenute nel DPR 236/88 concernenti: "Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'Articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n° 183" e dal D. Lgs. N° 152/1999.

2. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddivise in Zone di tutela assoluta, Zone di rispetto.

3. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa.

4. Zone di tutela assoluta

4.1 Le zone di tutela assoluta sono adibite esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile.

4.2 L'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

5. Zone di rispetto

5.1 Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione.

5.2 Tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa sulla base dei criteri stabiliti dall' Accordo 12.12.2002 "*Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate a consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'Articolo21 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152*"-Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano

5.3 Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati , di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- b) accumulo di concimi organici;
- c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- d) aree cimiteriali;
- e) spandimento di pesticidi o fertilizzanti;
- f) apertura di cave e di pozzi;
- g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- J) impianti di trattamento di rifiuti;
- k) pascolo e stazzo di bestiame;
- l) la realizzazione di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

Per la captazione di acque superficiali devono essere curate le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti ideologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti dagli scarichi.

Articolo 126 - Vincoli derivanti dalla presenza di elettrodotti

1. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente per tutto l'Insediamento Urbano presente nel territorio rurale non deve essere superato il limite di espansione di 100 μ T, per induzione magnetica e 5 KV/m per campo elettrico, intesi come valori efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generali alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μ T, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle ventiquattro ore nelle normali condizioni di esercizio.
3. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generali dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μ T, per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle ventiquattro ore nelle normali condizioni di esercizio.
4. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui al precedente punto 2 del presente Articolo ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.
5. Nelle fasce di rispetto non è consentita la realizzazione di interventi di nuova costruzione e di recupero di edilizia residenziale, produttiva, commerciale, di attrezzature pubbliche ad esclusione degli impianti tecnici.

Articolo 127 - Aree di rispetto di metanodotti

1. Ai sensi di quanto previsto dal DM 24.11.84 nelle aree circostanti i tracciati dei metanodotti, per una misura non inferiore a m 12 dall'asse delle condotte, non sono ammesse nuove costruzioni e ampliamento di edifici esistenti che comportino l'avanzamento dei fabbricati verso la condotta interessata.

Articolo 128 - Vincoli urbanistici

1. Le Tavole di Quadro Propositivo del RU individuano le aree destinate a standard pubblici ed alla realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche.
2. Tali previsioni decadono dopo 5 anni dall'approvazione del presente RU e possono essere reiterati motivatamente.
3. Non costituiscono vincoli preordinati all'esproprio e le previsioni delle infrastrutture (viabilità, verde e parcheggi) nei singoli comparti soggetti a Piani Attuativi in quanto si tratta di previsioni indicative da attuarsi dai privati. Qualora l'Amministrazione Comunale intenda realizzare direttamente le infrastrutture previste all'interno dei comparti, ai sensi delle presenti Norme di Attuazione, occorrerà apposita variante al RU.
4. Le concessioni edilizie al momento dell'adozione del RU fanno parte del Quadro Conoscitivo di RU.

Articolo 129 - Perimetro dei Centri abitati ai sensi della Legge 765/67 e del Decreto Legislativo 285/92

1. Il presente RU individua, nelle Tavole del Quadro Propositivo, il perimetro dei Centri Abitati ai sensi dell'Articolo 55 comma 2, lettera b, della LRT 1/2005.

Articolo 130 – Interventi soggetti a parere vincolante dell'Autorità di Bacino

Gli interventi soggetti a parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio, sono:

1. progetti relativi ad opere ed infrastrutture per le quali sia necessaria, ai sensi delle Leggi Regionali vigenti in materia, la procedura di verifica e/o di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di competenza almeno provinciale (Art.8, c.3 PAI);
2. eventuali modifiche del valore della portata duecentennale nella progettazione di opere strutturali, finalizzate alla sicurezza dell'esistente, in relazione a corsi d'acqua minori (Art.9,c.2 PAI);
3. eventuali deroghe all'Art.11 delle presenti Norme di attuazione di RU, previste dall'articolo 9, c.5 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio;
4. qualunque intervento che provochi variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportante movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti, avente estensione >1 ha (Art.10, c.2 PAI)
5. tutti gli interventi per i quali, ai sensi dell'Art. 8 e dell'Art. 9 delle presenti Norme di Attuazione di RU è previsto il parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
6. istanze di richiesta di sanatoria di opere abusive in contrasto con le disposizioni contenute agli Artt. 8,9,11,13 che contemplino, ove possibile, la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio che consentano di rendere le opere abusive compatibili con adeguati livelli di sicurezza;
7. Varianti al Piano Strutturale, al regolamento Urbanistico, Piani Attuativi contenenti varianti al Regolamento Urbanistico.

Articolo 131 – Aree estrattive (recupero ambientale e messa in sicurezza)

Nel rispetto di ogni altra normativa esistente in materia e dei vincoli vigenti sul territorio, a seguito di specifico Piano Attuativo, sono ammessi il recupero ambientale e/o la messa in sicurezza delle aree estrattive dismesse ed ormai inattive presenti sul territorio comunale attraverso :

- a: l'ulteriore scavo e l'allontanamento di una quantità di materiale pari, al massimo, ad un 30% del totale globalmente asportato nel tempo dal sito ; cio' se giustificato con la necessità di eseguire riprofilatura di versanti e /o abbattimento di fronti instabili
- b: l'ulteriore scavo e la mobilizzazione in sito, senza allontanamento, della quantità di materiale strettamente necessaria ad eseguire interventi di riprofilatura e/o di rimodellamento morfologico
- c: il trasporto nel sito di materiale inerte proveniente dall'esterno, nella quantità strettamente necessaria ad eseguire interventi di riprofilatura e/o di rimodellamento morfologico

Articolo 132 –Riconoscimento e superamento delle condizioni di vincolo geomorfologico e/o sismico e/o idraulico

Qualora studi specifici, successivi alla emanazione ed alla approvazione del presente Regolamento Urbanistico, dimostrino il superamento e/o la non esistenza delle condizioni di rischio geomorfologico e/o sismico e/o idraulico al momento individuate per una determinata porzione di territorio, nel rispetto di tutte le altre norme vigenti sul territorio stesso, i vincoli imposti dal Regolamento Urbanistico stesso potranno essere superati, attraverso il declassamento e/o la ripermetrazione del sito.